

XII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e IV)	»	5
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	11
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	29
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	35
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	45
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	65
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	85
AGRICOLTURA (XIII)	»	91
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	95
COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	»	101
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO	»	103

PAGINA BIANCA

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

*Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza
del presidente Emanuele BASILE.*

La seduta comincia alle 14,30.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Emanuele BASILE richiama l'attenzione della Giunta sul fatto che il decreto-legge 13 marzo 1995, n. 69, che reitera i precedenti decreti-legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, dispone che, a seguito della trasmissione delle ordinanze di manifesta infondatezza della questione relativa all'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione, la Camera possa richiedere la trasmissione di copia degli atti del procedimento.

Comunica di aver chiesto indicazioni alla Presidenza della Camera in merito alla procedura da adottarsi per tale richiesta.

Informerà tempestivamente la Giunta delle determinazioni della Presidenza.

La Giunta prende atto.

Sull'ordine dei lavori.

I deputati Antonio BARGONE e Giuseppe BONOMI sollecitano l'adozione dei provvedimenti necessari ad assicurare la rappresentanza proporzionale dei Gruppi all'interno della Giunta a seguito della costituzione di nuovi Gruppi parlamentari.

Il Presidente Emanuele BASILE assicura che si farà carico della questione, investendone il Presidente della Camera cui compete, com'è noto, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, la nomina dei componenti della Giunta.

Esame di richieste di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

La Giunta esamina la seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile:

nei confronti dell'onorevole BECCHI
(doc. IV-ter, n. 15).

Il relatore Tullio GRIMALDI espone i fatti all'origine della vicenda e propone che la Giunta dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

La Giunta ascolta l'onorevole Ada BECCHI che fornisce chiarimenti e delucidazioni.

Seguono interventi dei deputati Giuseppe BONOMI, Sergio COLA, Roberto PAGGINI e Vittorio SGARBI, favorevoli alla proposta del relatore.

La Giunta approva la proposta del relatore, dandogli mandato di riferire all'Assemblea nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

La Giunta esamina la seguente richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile:

nei confronti del deputato SGARBI (doc. IV-ter, n. 16).

Il relatore Giovanni MARINO espone i fatti all'origine della vicenda e propone che la Giunta dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Dopo interventi dei deputati Vittorio SGARBI, Valentino MANZONI e Giuseppe BONOMI, la Giunta, su richiesta del deputato Vittorio Sgarbi, delibera di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e IV (Difesa)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente della IV Commissione Paolo BAMPO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio, Lamberto Cardia, per la difesa, Stefano Silvestri, per l'interno, Luigi Rossi, per la giustizia, Donato Marra, per il tesoro, Giuseppe Vegas, e per le risorse agricole, alimentari e forestali, Mario Prestamburgo.

La seduta comincia alle 17,30.

Disegno di legge:

Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze di polizia e delle forze armate (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (2286/B).

(Parere della V Commissione).

(Esame e conclusione).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Paolo BAMPO, *presidente*, ricorda che il provvedimento, dopo essere stato appro-

vato dal Senato della Repubblica e modificato dalla Camera dei deputati in prima lettura, è poi tornato al Senato dove, nuovamente modificato, è stato ritrasmesso alla Camera e quindi assegnato alle competenti Commissioni.

Mario GATTO (gruppo progressisti-federativo), *relatore per la IV Commissione*, dopo aver richiamato i tratti salienti del dibattito svolto in prima lettura, invita le Commissioni riunite a licenziare il provvedimento nel testo del Senato, identico a quello già trasmesso all'Assemblea della Camera.

Domenico MASELLI (gruppo progressisti-federativo), *relatore per la I Commissione*, osserva come la vicenda ormai pluriennale del riordino delle carriere e dei trattamenti economici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate sembri ormai destinata a concludersi rapidamente. Rileva quindi come il Senato abbia sostanzialmente accettato gli emendamenti, proposti dai relatori e approvati dalla Camera, volti a ripristinare con due piccole modifiche l'originale testo governativo. Osserva inoltre come l'attesa determinatasi in centi-

naia di migliaia di interessati al provvedimento sia molto viva e convenga quindi licenziare in Commissione ed approvare poi in Aula il testo approvato dal Senato, con la fiducia che le eventuali disparità ancora esistenti verranno poi sanate con successive iniziative governative o parlamentari.

Il Sottosegretario di Stato Lamberto CARDIA, nel concordare con i relatori, auspica che nella giornata di domani la Camera possa licenziare definitivamente il provvedimento. Dichiarò inoltre che il Governo si impegna ad esaminare con fini di assoluta perequazione casi specifici e circoscritti che dovessero in seguito emergere.

Giovanni MASTRANGELO (gruppo alleanza nazionale) prende atto con soddisfazione che il Senato ha ripristinato il testo già licenziato da questa Commissione, che però l'Assemblea di Montecitorio aveva modificato in base ad un orientamento non chiaro. Il suo gruppo è pertanto favorevole a concludere l'esame nei tempi più solleciti affinché nella giornata di domani il provvedimento sia approvato in via definitiva.

Elvio RUFFINO (gruppo progressisti-federativo) concorda con i relatori ed annuncia che il suo gruppo non presenterà emendamenti né in Commissione né in Assemblea. Certo rimangono alcuni nodi irrisolti sulla strada di una completa equidistribuzione, ma confida che entro il 15 maggio sia possibile effettuare la consultazione delle rappresentanze interessate e gettare le basi per le opportune soluzioni.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti), osserva come la vicenda del provvedimento in esame mortifichi il suo ruolo di deputato. Il Governo sta inoltre snaturando i principi di rigore e di risanamento economico che, stando alle dichiarazioni programmatiche, avrebbero dovuto caratterizzare la sua politica, dimostrandosi soggetto a spinte e pressioni corporative, dalle quali per parte sua non si fa irretire. Il Governo infatti, anziché riconoscere il diritto ad un'effettiva equipa-

razione delle carriere e dei trattamenti economici come richiesto dai pareri espressi dal Parlamento e dalle organizzazioni rappresentative del personale, appare intento a distribuire privilegi sotto l'influsso di burocrazie e apparati che condizionano il suo operato. Considera altresì grave che il Governo, prospettando determinati benefici economici, abbia incitato il personale interessato ad esercitare pressioni indegne sul Parlamento per impedire che svolgesse il proprio ruolo. Sottolinea altresì come non vi sia alcuna urgenza di approvare il provvedimento visto che questo reca una delega legislativa che scadrà solo il 15 maggio prossimo. Nonostante ciò, il Governo, con il pretesto dell'urgenza, ha prima ricattato la Camera, costringendola ad approvare un solo emendamento, e quindi il Senato, facendogli bocciare la modifica introdotta dall'altro ramo del Parlamento. Per questi motivi, il suo gruppo si oppone al provvedimento e ad un suo eventuale inserimento, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento, nell'ordine del giorno della seduta dell'Assemblea di domani. Per quanto riguarda la copertura dell'articolo inserito dalla Camera e quindi soppresso dal Senato, rileva come si trattasse di reperire una somma pari ad un miliardo di lire. Preannuncia pertanto che il suo gruppo, qualora il Governo si ostinasse a rifiutare tale modifica, si adopererà per rinviare l'esame a dopo le elezioni del prossimo 23 aprile al fine di consentire di approfondire i contenuti del provvedimento e di introdurre le necessarie modifiche. Preannuncia infine la presentazione di emendamenti volti a reintrodurre l'articolo soppresso dal Senato ed a prevedere la relativa copertura.

Gustavo SELVA, *presidente della I Commissione*, sottolinea come il deputato Dorigo avesse considerato in modo estremamente positivo l'operato del Senato quando questi aveva modificato il disegno di legge del Governo, mentre oggi il suo giudizio risulta nettamente diverso. Osserva in proposito come la condotta del Senato rientri nella normale dialettica parlamentare e vada come tale conside-

rata. Appare inoltre legittimo che i soggetti interessati al provvedimento tentino di influenzarne i contenuti. Rileva inoltre come il Governo in carica abbia il merito di voler portare a compimento un provvedimento che era all'attenzione delle Camere da numerosi anni, con l'intento di porre fine ad una vicenda che ha dato adito a contrasti di non facile soluzione. Il sottosegretario di Stato Cardia si è inoltre dichiarato disponibile ad intervenire nel caso emergessero discrasie in fase di applicazione del provvedimento.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria dell'articolo soppresso dal Senato, ritiene che debbano essere considerati attendibili i dati forniti dal Governo che sono da ritenersi il frutto di una seria analisi contabile. Per quanto riguarda il riferimento del deputato Dorigo a pressioni indegne che sarebbero state esercitate dagli interessati al provvedimento, dichiara che tali fatti non gli constano e personalmente non è stato oggetto di alcuna pressione. Auspica quindi che il provvedimento venga approvato domani dall'Assemblea nel testo approvato dal Senato, in modo da corrispondere alle attese di centinaia di migliaia di pubblici dipendenti.

Antonio MAZZONE (gruppo alleanza nazionale), si associa alle considerazioni del presidente della I Commissione.

Paolo BAMPO, *presidente*, alla stregua dell'intervento del Presidente della I Commissione e per favorire domani il possibile inserimento del provvedimento all'ordine del giorno dell'Assemblea, chiede ai deputati che hanno preannunciato la presentazione di emendamenti in questa sede se intendano accedere alla richiesta di ritiro, riservandosi di ripresentarli in Aula.

Fabio DOSI (gruppo lega nord) accoglie l'invito del Presidente ed annuncia che presenterà in Assemblea i propri emendamenti.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) dichiara di voler presentare i propri emendamenti in questa sede.

Paolo BAMPO, *presidente*, comunica che sono stati appena presentati gli articoli aggiuntivi Dorigo ed altri 1.01, 1.02 e 1.03. Al fine di consentirne la distribuzione sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18,05, è ripresa alle 18,10.

Le Commissioni passano all'esame degli articoli aggiuntivi.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) illustra il suo articolo aggiuntivo 1.01, col quale intende delegare il Governo ad emanare entro l'anno, sentite le competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo per consentire l'inquadramento a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi della polizia da parte degli ispettori in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, immessi in tale ruolo mediante concorso pubblico. La sua proposta, vincolata a parametri oggettivi, tende a sanare una sperequazione non risolta dal provvedimento in esame attraverso il conferimento di una ulteriore delega che non può costituire un elemento di complicazione dell'accordo raggiunto dal Governo sul resto delle materie oggetto del disegno di legge.

Contrari Mario GATTO (gruppo progressisti-federativo), *relatore per la IV Commissione*, e Gustavo SELVA, *presidente della I Commissione*, che sostituisce il relatore per la I Commissione momentaneamente assente, nonché il sottosegretario Lamberto CARDIA, le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 1. 01.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) rileva che questo secondo articolo aggiuntivo mira a delegare il Governo ad emanare uno o più decreti legislativi che prevedano la riserva di almeno il cinquanta per cento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli normali dei funzionari direttivi e degli ufficiali a favore degli ispettori in possesso del titolo di studio per l'accesso ai predetti ruoli. Avrebbe considerato auspicabile

estendere tale previsione anche ai marescialli dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e delle Forze armate. Ma tale possibilità risulta preclusa dalla necessità che tutti gli emendamenti si riferiscano alla materia oggetto dell'articolo soppresso dal Senato. Anche in questo caso si tratta di una delega ulteriore che non compromette l'integrità dell'accordo adottato dal Governo quale giustificazione della sua indisponibilità ad accogliere modifiche. Precisa poi che l'articolo aggiuntivo 1.03 definisce la copertura finanziaria connessa all'articolo aggiuntivo 1.02.

Contrari Mario GATTO (gruppo progressisti-federativo), *relatore per la IV Commissione*, e Gustavo SELVA, *presidente della I Commissione*, che sostituisce il rela-

tore per la I Commissione, momentaneamente assente, nonché il sottosegretario Lamberto CARDIA, le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo 1.02. L'articolo aggiuntivo 1.03 risulta precluso dalla reiezione dei precedenti.

Le Commissioni riunite conferiscono quindi ai relatori il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo così come approvato dal Senato.

Paolo BAMPO, *presidente*, ricorda che l'Assemblea, in data odierna, ha già autorizzato le Commissioni a riferire oralmente. Si riserva infine la nomina dei componenti il Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 18,40.

ALLEGATO

Delega al Governo in materia di procedure per la disciplina del rapporto d'impiego e per il riordino delle carriere, delle attribuzioni e dei trattamenti economici delle forze di polizia e delle forze armate (approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato) (2286/B)

EMENDAMENTI

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis.

1. Il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1995, sentite le competenti Commissioni parlamentari, su proposta del Ministro degli interni, un decreto legislativo ai fini dell'inquadramento a domanda in un ruolo speciale ad esaurimento dei direttivi della Polizia di Stato, il personale inquadrato, alla data del 31 dicembre 1994, nei ruoli degli ispettori ed in possesso, alla stessa data, del diploma di scuola media di secondo grado. Al ruolo speciale ad esaurimento potrà accedere esclusivamente il personale immesso nel ruolo ispettori mediante concorso pubblico.

2. Requisito per il passaggio al ruolo speciale ad esaurimento è il compimento del decimo anno di servizio nel ruolo degli ispettori. Si prescinde dal requisito dell'anzianità per gli ispettori in possesso di una delle lauree previste per l'accesso ai ruoli normali del personale direttivo della Polizia di Stato. Nel decreto dovrà inoltre

essere definita la progressione di carriera del personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento, in analogia con quanto previsto per i corrispondenti ruoli normali della Polizia di Stato. La qualifica apicale del ruolo speciale ad esaurimento è quella di vice questore o corrispondente.

3. Dovranno essere altresì definiti i criteri di formazione delle graduatorie ai fini del passaggio del personale al ruolo speciale ad esaurimento prevedendo uno scaglionamento distribuito su di un periodo massimo di un decennio a far data dal 1° gennaio 1996. Col decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo verranno definite anche le nuove tabelle organiche relative ai ruoli normale e speciale del personale direttivo della Polizia di Stato prevedendo, se necessario, il blocco o la riduzione delle assunzioni dall'esterno.

4. Il decreto dovrà individuare le mansioni da attribuire al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento, privilegiando le attività e i servizi di carattere investigativo e operativo.

1. 01.

Dorigo, Bellei, Moroni.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-ter.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1995, su proposta del Ministro degli interni, uno o più decreti legislativi che prevedano la riserva di almeno il 50 per cento dei posti disponibili nelle qualifiche iniziali dei ruoli normali dei funzionari direttivi e degli ufficiali a favore degli ispettori della polizia di Stato in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso ai predetti ruoli direttivi.

2. I decreti dovranno definire i limiti di età e gli altri requisiti soggettivi richiesti ai fini del passaggio di cui al comma precedente, nonché le modalità di accesso anche eventualmente dopo aver favorevolmente completato speciali corsi di qualificazione riservati.

1. 02.

Dorigo, Bellei, Moroni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-quater.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1-ter valutato complessivamente in lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e, a decorrere dall'anno 1997, di lire 1.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 03.

Dorigo, Bellei, Moroni.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Vicepresidente Nicola MAGRONE. — Interviene il Sottosegretario per l'industria, il commercio e l'artigianato Luigi Mastrobuono.

La seduta comincia alle 15,20.

Disegno di legge:

Partecipazione italiana al gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) (1617).

(Parere alla III Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Parere favorevole con condizioni).

Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento.

Nicola MAGRONE (gruppo progressisti-federativo), *presidente relatore*, ricorda come nelle scorse sedute avesse individuato un problema di principio posto dal provvedimento. L'articolo 80 della Costituzione impone, infatti, di sottoporre gli accordi che comportano oneri alle finanze, quale è divenuto quello sulla base del quale l'Italia ha aderito al Gruppo Inter-

nazionale di Studio sulla Gomma, ad una speciale procedura di approvazione che nella fattispecie risulta disattesa. Al fine di superare tale problema, formula la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

l'articolo 1 sia sostituito dal seguente:

« Fatto salvo quanto verrà stabilito da apposito provvedimento di autorizzazione alla formale adesione dell'Italia al Gruppo internazionale di studio sulla gomma (IRSG) è concesso per l'anno 1995 un contributo al medesimo Gruppo. »;

e, conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, siano soppresse le parole « ed in lire 46 milioni annue a decorrere dal 1996 ».

Carlo USIGLIO (gruppo forza Italia), e Paolo Emilio TADDEI (gruppo federalisti e liberaldemocratici), concordano con la proposta di parere formulata dal presidente relatore.

Il Comitato approva infine la proposta di parere del Presidente.

Testo unificato delle abbinate proposte di legge:

SCALIA: Disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (72).

PERABONI ed altri: Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio (1398).

MANZINI ed altri: Conferimento ai sindaci di poteri in materia di disciplina degli orari dei servizi e nuove norme in materia di orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (1967).

MANZONI ed altri: Nuova disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio (1993).

SERVODIO ed altri: Revisione della disciplina degli orari degli esercizi commerciali (2044).

GALDELLI ed altri: Disciplina dell'orario degli esercizi di vendita al dettaglio (2147).

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

Il Comitato inizia l'esame del testo unificato delle abbinate proposte di legge.

Nicola MAGRONE (gruppo progressisti-federativo), *presidente relatore*, ritiene che il provvedimento vada giudicato favorevolmente dal Comitato poiché risponde nel complesso al bisogno generalmente avvertito di estendere la fruibilità di esercizi commerciali, salvaguardando al contempo l'esigenza di garantire un orario minimo di apertura e di assicurare al pubblico la conoscibilità dell'orario praticato dai singoli esercizi commerciali. Appare peraltro destinata a suscitare perplessità l'assenza di qualsiasi riferimento ai supermercati e agli ipermercati che non è chiaro se siano da ritenersi compresi nella disciplina generale o se, al contrario, per loro si preveda un regime di *deregulation*. Quest'ultima eventualità sembrerebbe peraltro idonea a far sorgere talune perplessità di natura costituzionale.

Il Sottosegretario Luigi MASTROBUONO rileva che, anche in sede di esame presso la Commissione di merito, non si è mai posto in dubbio che gli ipermercati e i supermercati sono soggetti alla disciplina generale prevista dal provvedimento.

Paolo Emilio TADDEI (gruppo federalisti e liberaldemocratici), osserva come la materia oggetto del provvedimento sia al momento destinata ad essere sottoposta ad un referendum popolare previsto per l'11 giugno prossimo. È quindi evidente come si stia tentando di legiferare in tutta fretta al fine di impedire il referendum e questo quando il contenuto del provvedimento non risulta coincidente con il quesito referendario. Il provvedimento è inoltre da valutare negativamente, non solo per il motivo evidenziato dal Presidente, ma anche per il contenuto dell'articolo 4 che reca un'elencazione di esercizi sottratti alla disciplina generale evidentemente dovuta a pressioni di *lobbies*. Ritiene pertanto che il Comitato dovrebbe esprimere un parere contrario sia sul contenuto del provvedimento che sul suo trasferimento in sede legislativa.

Nicola MAGRONE (gruppo progressisti-federativo), *presidente relatore*, evidenzia che l'articolo 4 rappresenta uno sforzo di adeguare la normativa alla realtà.

Il Sottosegretario Luigi MASTROBUONO osserva come l'articolo 4 coincida in sostanza con la disciplina in vigore che oggi viene tuttavia applicata a livello regionale. L'unica eccezione riguarda gli esercizi specializzati nella vendita di mobili in quanto oggi, ricorrendo ad un'*escamotage*, nei giorni festivi viene consentita la sola prenotazione e non la vendita dei mobili.

Rolando FONTAN (gruppo lega nord), e Carlo USIGLIO (gruppo forza Italia), ritengono che il Comitato debba esprimere parere favorevole.

Nicola MAGRONE (gruppo progressisti-federativo), *presidente*, formula conclusivamente la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 1 si specifichi espressamente che la disciplina prevista dal testo unificato si applica anche agli ipermercati

ed ai supermercati ed alle altre forme similari di esercizi commerciali.

Il Comitato approva la proposta di parere del Presidente.

La seduta termina alle 16.

IN SEDE CONSULTIVA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Gustavo SELVA. — Interviene il Sottosegretario per i lavori pubblici Paolo Stella Richter.

La seduta comincia alle 16.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, recante norme urgenti in materia di lavori pubblici (2349).

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sergio MATTARELLA (gruppo PPI), *relatore*, osserva come il provvedimento sia l'ultimo di una serie di interventi successivi all'approvazione della legge n. 109 del 1994 che rappresenta la nuova legge-quadro in materia di lavori pubblici. Tale normativa ha infatti suscitato una serie di problemi interpretativi e applicativi.

È successivamente intervenuto il decreto-legge n. 331 del 1994 con il quale è stata pressoché interamente sospesa la legge n. 109. È quindi intervenuto il decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, il cui articolo 5 relativo alla sospensione della legge 109, non è stato tuttavia convertito in legge dal Parlamento e ciò ha reso necessaria l'adozione del provvedimento in esame. Sul punto bisogna tener altresì conto come il Senato, in seguito alla soppressione del ricordato articolo 5, con un ordine del giorno abbia richiesto al Governo di adottare un provvedimento in

materia di appalti pubblici senza far rivivere per intero la legge 109. Successivamente, anche la Commissione ambiente e lavori pubblici della Camera ha sospeso l'esame di un testo unificato in tema di appalti pubblici in attesa che il Governo approvasse una normativa in materia. Rileva quindi come il provvedimento in esame si configuri alla stregua di una novella della legge n. 109 del 1994 individuando, all'articolo 1, la data di entrata in vigore delle varie norme contenute in tale legge e introducendo inoltre, dall'articolo 2 in poi, una serie di modifiche alla legge in questione. L'articolo 3 rimette infine la potestà regolamentare del Governo alle materie che attengono all'esercizio delle funzioni amministrative di natura essenzialmente procedimentale. Propone quindi alla Commissione di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei requisiti costituzionali.

Il Sottosegretario Paolo STELLA RICHTER ricorda come il Parlamento, nel disporre lo stralcio dell'articolo 5 del decreto-legge n. 26 del 1995, avesse espressamente invitato il Governo a reiterare il provvedimento.

Rosanna MORONI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), osserva criticamente come la legge n. 109 del 1994 abbia subito ripetute modifiche e non sia stata peraltro mai applicata.

Il Sottosegretario Paolo STELLA RICHTER dichiara che il Governo ha ritenuto inopportuno introdurre mediante decreto-legge una serie di modifiche alla legge n. 109 che il Parlamento ha da poco approvato. Il Governo ha riscontrato invece la necessità di una disciplina di dettaglio della legge n. 109 da emanarsi mediante apposito regolamento.

La Commissione delibera quindi di esprimere parere favorevole circa la sussistenza dei requisiti di necessità e urgenza di cui all'articolo 77 della Costituzione.

La seduta termina alle 16,10.

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Gustavo SELVA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno Corrado Scivoletto.

La seduta comincia alle 16,10.

Testo unificato delle abbinare proposte di legge: CALDEROLI ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e nuove norme in materia di esercizio della professione di odontoiatra (671).

VINCENZO BASILE ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine degli odontoiatri (866).

CACCAVARI ed altri: Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409, e istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri (1083).

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Nicola MAGRONE (gruppo progressisti-federativo), sostituendo il relatore, osserva che il testo unificato delle proposte

di legge n. 671 ed abbinare, colmando una lacuna legislativa esistente nel nostro ordinamento, definisce la professione sanitaria di odontoiatra e provvede all'istituzione del relativo albo professionale disciplinando altresì il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione. Nel sottolineare che il testo non suscita alcun rilievo attinente ai profili di competenza della Commissione, si limita ad avanzare una perplessità più generale circa il significato dell'esistenza di ordini professionali

Propone pertanto che la Commissione esprima parere favorevole.

Nessuno chiedendo di parlare, la Commissione approva la proposta del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Gustavo SELVA, *presidente*, stante l'assenza dei relatori dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno per la sede referente, rinvia alla prevista seduta di domani lo svolgimento della seduta in sede referente.

La seduta termina alle 16,20.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DI UN VICEPRESIDENTE

*Mercoledì 5 aprile 1995. - Presidenza del
Presidente Mirko TREMAGLIA.*

La seduta comincia alle 16,5.

Mirko TREMAGLIA, *presidente*, osserva che si dovrà procedere all'elezione di un Vicepresidente, in quanto l'onorevole Gianni Rivera è dimissionario.

Comunica che per l'elezione di un vicepresidente non sono previste sostituzioni dei membri della Commissione. Ciascun deputato dovrà indicare sulla scheda un solo nome. Risulterà eletto il deputato che otterrà il maggior numero di voti. In caso di parità è proclamato eletto l'anziano come deputato e, tra deputati di pari anzianità, il più anziano per età.

Indice quindi la votazione per l'elezione del vicepresidente.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 33

Hanno riportato voti:

Del Turco 18

Giacovazzo 10

Trione..... 3
Schede bianche..... 2

Proclama eletto vicepresidente della Commissione il deputato Ottaviano Del Turco.

Ringrazia altresì l'onorevole Gianni Rivera per aver svolto il ruolo di vicepresidente della Commissione affari esteri della Camera dei deputati con capacità, competenza e dignità. Si dichiara dispiaciuto per la decisione assunta di lasciare la carica, decisione che per altro va rispettata.

Hanno preso parte alla votazione i deputati:

Bandoli, Battaglia, Bertotti, Boffardi, Bordon, Brunetti, Comino, Crucianelli, Del Turco, Evangelisti, Fassino, Giacovazzo, Grassi, Incorvaia, Magnabosco, Melandri, Meluzzi, Menegon, Menia, Merlotti, Morselli, Napolitano, Petrini, Pezzoni, Rallo, Rivera, Rocchetta, Spini, Stornello, Trantino, Tremaglia, Trione, Vascon.

Sono in missione i deputati: Lovisoni, Occhetto.

La seduta termina alle 16,30.

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 1995 - Presidenza del Presidente Mirko TREMAGLIA - Interviene il sottosegretario per gli affari esteri, Walter Gardini.

La seduta comincia alle 16,30.

Comunicazioni del Governo sulla Conferenza di riesame ed estensione del Trattato di non proliferazione nucleare.

Il sottosegretario Walter GARDINI svolge una relazione sulla posizione del Governo italiano in vista della Conferenza di riesame ed estensione del Trattato di non proliferazione nucleare.

Intervengono quindi nel dibattito Marco PEZZONI (gruppo progressisti-federativo), Michele RALLO (gruppo alleanza nazionale) e Mirko TREMAGLIA, *presidente*, ai quali replica il sottosegretario GARDINI.

La seduta termina alle 17.

N.B. Il resoconto stenografico della seduta per le Comunicazioni del Governo è pubblicato in un fascicolo a parte.

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONI

Mercoledì 5 aprile 1995 - Presidenza del Presidente Mirko TREMAGLIA indi del Vicepresidente Ottaviano DEL TURCO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri, Walter Gardini, e per il commercio con l'estero, Mario D'Urso.

La seduta comincia alle 17.

N. 7-00279 Pezzoni ed altri: Sul trattato di non proliferazione nucleare (28.3.95).

(Discussione abbinata delle risoluzioni nn. 7-00279 e 7-00294. Approvazione della risoluzione Pezzoni ed altri n. 7-00295 con l'assorbimento delle altre due).

Mirko TREMAGLIA, *presidente*, avverte che è stata presentata altresì la risoluzione Rallo ed altri n. 7-00294 e che pertanto si procederà alla loro discussione abbinata (*vedi allegato*).

Michele RALLO (gruppo alleanza nazionale) fa presente che, successivamente alla presentazione della propria risoluzione, è stato raggiunto un accordo fra i gruppi per pervenire ad una risoluzione comune che esprima le esigenze emerse da più parti.

Mirko TREMAGLIA, *presidente*, avverte che è stata presentata una risoluzione unitaria Pezzoni ed altri n. 7-00295 (*vedi allegato*).

Il sottosegretario GARDINI accetta la risoluzione unitaria Pezzoni ed altri n. 7-00295.

Mirko TREMAGLIA, *presidente*, auspica che arrivi il giorno in cui le armi nucleari non siano più in mano a chicchessia, neppure alle grandi potenze.

La Commissione approva quindi la risoluzione Pezzoni ed altri n. 7-00295.

N. 7-00263 Merlotti e Cecchi: Sui problemi concernenti il commercio estero (14.3.1995).

n. 7-00273 Evangelisti ed altri: Sui problemi concernenti il commercio estero (17.3.1995).

(Discussione e rinvio).

Andrea MERLOTTI (gruppo forza Italia) fa presente come la sua risoluzione nasca dalla necessità degli operatori del settore di poter disporre di un quadro preciso, anche in presenza di recenti accordi commerciali bilaterali stipulati dall'Italia con paesi di estremo interesse. Da parte degli operatori viene lamentata una grave difficoltà ad accedere ai finanziamenti previsti dalla normativa vigente a causa di lungaggini burocratiche per l'istruttoria delle domande e per l'erogazione di contributi. Bisognerebbe invece fornire alle nostre aziende un adeguato supporto che faciliti il loro processo di internazionalizzazione. Sottolinea inoltre la

difficoltà di accedere agli strumenti comunitari, fatto dovuto prevalentemente all'assenza di dati e di strutture. Ritiene pertanto opportuno che la Commissione esteri dedichi particolare attenzione al commercio con l'estero, una materia che spesso non è stata trattata come meriterebbe, anche se la Commissione si è occupata in questa legislatura di temi di rilevante importanza come il commissariamento dell'ICE e la conclusione degli accordi GATT. In un momento di forte espansione, bisogna prestare la più grande attenzione ad alcune situazioni particolari, quali i gravi problemi che affliggono l'ICE: proprio per questo la sua risoluzione impegna il Governo a presentare al Parlamento, entro il 31 maggio 1995, la relazione sul riordino dell'ICE alla luce del decreto-legge n. 427 del 1994 con il quale si è provveduto al suo commissariamento.

Sollewa inoltre il problema della SACE, che non ha un *plafond* sufficiente per assicurare l'attività dei nostri operatori. Emblematico il caso della Cina, dove, con un mercato di forte espansione, ed una grande attenzione degli operatori stranieri, la SACE non concede coperture. Senza contare che le procedure per ottenere le coperture assicurative sono assai lunghe, in modo tale che solo la grande azienda può permettersi di programmare una propria attività commerciale.

Sottolinea come la propria risoluzione impegna altresì il Governo a presentare una relazione semestrale al Parlamento sulle attività degli enti preposti all'assistenza al commercio estero. Il documento da lui presentato mira inoltre a coinvolgere maggiormente le associazioni delle categorie degli operatori interessati, in modo che gli imprenditori possano venire a conoscenza degli strumenti che il Ministero mette loro a disposizione.

Auspica infine che la Commissione possa procedere al più presto ad una serie di audizioni dei direttori degli enti interessati nel settore, nel quale, dopo la nomina di Renato Ruggiero al vertice del WTO, il nostro paese può svolgere un ruolo significativo.

Fabio EVANGELISTI (gruppo progressisti-federativo) sottolinea l'urgenza e l'attualità economica e politica di procedere alla internazionalizzazione delle nostre imprese: ciò è tanto più importante dopo il ruolo assunto dall'ambasciatore Ruggiero ed anche visto il contributo che viene dai buoni risultati per la nostra bilancia dei pagamenti. Per quanto concerne la risoluzione presentata dal deputato Merlotti, ritiene che essa abbia un limite reale di impostazione, dovuto al sovrapporsi di strutture e di momenti istituzionali. Il dispositivo della risoluzione Merlotti impegna infatti il Governo ad individuare un ente di coordinamento per la destinazione dei doni e dei crediti di aiuto da finalizzare al ruolo svolto all'estero dalle piccole e medie imprese italiane. Si tratta, a suo giudizio, di un appesantimento di strutture in un settore in cui c'è bisogno di tutto meno che di un incremento di strutture e di norme. È necessaria invece una razionalizzazione delle strutture amministrative ed operative, al fine di massimizzare gli effetti del successivo supporto pubblico in modo che esso risulti efficace ed efficiente.

Illustrando la sua risoluzione, ricorda come in Italia il sistema pubblico di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese sia frammentato in almeno tre ministeri, mentre quattro o cinque sono i dicasteri che hanno competenze secondarie, due i comitati interministeriali di coordinamento, nove gli organismi operativi, una decina i fondi finanziari, almeno quattordici i provvedimenti normativi. Si tratta di un quadro confuso, barocco e costoso. L'intento sarebbe quello di arrivare a soluzioni unitarie, ad un testo unico che riordini il settore, ad un unico centro di indirizzo e di controllo che raccolga in sé le funzioni attualmente disperse, ad un unico sistema operativo, all'individuazione di un unico fondo finanziario. Perché il settore possa risultare vitale, sono necessarie pertanto modifiche sostanziali.

Il sottosegretario D'URSO concorda su molti dei punti toccati dai presentatori delle risoluzioni. Ricorda come il commer-

cio con l'estero attraverso un momento favorevole e come tale congiuntura possa risultare anche migliore in seguito alla nomina di Renato Ruggiero al vertice del WTO: tale presenza italiana spronerà ancor più ad intensificare e a coordinare gli sforzi italiani verso i mercati internazionali. Ricorda inoltre come sia reduce da un viaggio nell'America Latina nel quale il Ministro degli esteri, per la prima volta, è stato accompagnato dal sottosegretario per il commercio con l'estero.

È ben consapevole che esista il problema della SACE, sottolinea tuttavia come i mezzi siano inferiori a quelli di altri paesi. Per quanto riguarda l'ICE, ha l'impressione che le cose non vadano poi tanto male, anche perché il commissario straordinario sta operando per snellire le strutture burocratiche, mentre il Governo ha in mente di presentare prossimamente al Parlamento il disegno di legge di riforma dell'ICE.

Per quanto riguarda l'iniziativa proposta dall'onorevole Merlotti, di procedere ad audizioni di enti ed istituti operanti nel settore, la ritiene assai utile e raccomanda, al riguardo, anche audizioni di operatori privati molto competenti nel campo del commercio con l'estero, oltreché della SIMEST, del Mediocredito e, se possibile, anche dell'ambasciatore Renato Ruggiero.

Per quanto concerne la richiesta di una maggiore informazione agli operatori, si dichiara favorevole all'istituzione presso il Ministero del commercio con l'estero di un « servizio di informazione alle imprese » con proiezione anche a livello locale di sportelli polifunzionali da collocare presso i principali uffici ICE. Ritiene inoltre auspicabile la costituzione, sempre presso il Ministero del commercio con l'estero, di un servizio per l'informazione e per il monitoraggio dei fondi comunitari destinati a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

Non ritiene però necessario costituire un nuovo organo di coordinamento e di controllo dei Ministeri ed enti che operano nel settore del commercio con l'estero — come richiesto dalla risoluzione Merlotti — prima che venga perfezionato lo sforzo

di coordinamento dei Ministeri ed enti esistenti e già preposti a questo compito.

Per quanto concerne infine la SACE, è necessario operare una riforma che tenga conto del fatto che l'oggetto prevalente dell'attività della SACE deve essere l'assicurazione del rischio politico a medio-lungo termine, rischio che non è gestibile con puri criteri privatistici di natura assicurativa. Risulterà pertanto necessario separare l'attività decisionale relativa al rischio, che spetta al Governo, dal resto che è un fatto di assicurazione commerciale.

Mirko TREMAGLIA, *presidente*, osserva come la situazione della SACE non abbia esclusivamente incidenza economico-finanziaria, ma rientri anche nell'ambito della strategia di politica estera che il nostro paese deve seguire. A tale proposito, ricorda l'esposizione della SACE rispetto all'Iraq, una situazione che va trattata nell'ambito dei colloqui bilaterali tra l'Italia e i paesi mediorientali. È necessario pertanto disporre di un quadro generale, paese per paese, della situazione della SACE.

Fabio EVANGELISTI (gruppo progressisti-federativo) osserva che la sua risoluzione mira ad istituire un unico centro di indirizzo e di controllo quale il Ministero delle attività produttive: non si tratta di una scelta irrazionale, se si pensa che il Ministro del commercio con l'estero, Clò, è anche ministro dell'industria, commercio e artigianato e che, per quanto riguarda la presenza parlamentare, fa riferimento alla X Commissione della Camera, Attività produttive, e all'omologa Commissione del Senato.

Il sottosegretario GARDINI auspica che, fra le audizioni in programma, la Commissione inserisca anche quella del direttore generale degli affari economici della Farnesina.

Andrea MERLOTTI (gruppo forza Italia) chiede il rinvio del seguito della discussione, al fine di trovare un'intesa per una risoluzione unitaria.

Mirko TREMAGLIA, *presidente*, tenendo conto che è stata avanzata la richiesta di procedere ad alcune audizioni, rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

N. 7-00284 Merlotti: Sui rapporti finanziari con la Federazione Russa (31.3.1995).

(Discussione ed approvazione con modificazioni).

Andrea MERLOTTI (gruppo forza Italia) raccomanda l'approvazione della propria risoluzione n. 7-00284, in quanto dettata dall'urgenza e dall'attualità della situazione.

Il sottosegretario GARDINI, facendo presente che presso il Ministero degli esteri un gruppo di lavoro sta cercando di pervenire ad una soluzione della vertenza, accetta la risoluzione Merlotti n. 7-00284, proponendo che, al secondo paragrafo dei *consideranda*, le parole « attende una proposta del Governo italiano che possa essere considerata dalla controparte percorribile » siano sostituite dalle seguenti: « attende una proposta che possa essere percorribile ».

Andrea MERLOTTI (gruppo forza Italia) accetta le modifiche proposte dal rappresentante del Governo.

La Commissione approva quindi la risoluzione Merlotti n. 7-00284 con le modificazioni proposte dal Governo.

La seduta termina alle 18,10.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Vicepresidente Ottaviano DEL TURCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Walter Gardini.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione relativa ai trasporti internazionali fer-

roviari (COTIF), fatto a Berna il 20 dicembre 1990 (approvato dal Senato) (2266).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).

Aldo TRIONE (gruppo progressisti-federativo), *relatore*, ricorda innanzi tutto che nel disegno di legge in esame confluiscono alcuni atti internazionali quali: la Convenzione sui trasporti ferroviari (COTIF) sottoscritta a Berna il 9 maggio 1980; il protocollo relativo ai privilegi e alle immunità dell'OTIF (Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali); i contratti di trasporto ferroviario internazionale di merci (CIM); le regole concernenti il trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli (CIV). Si tratta di atti che disciplinano i trasporti, il traffico delle merci, dei viaggiatori e dei bagagli.

L'attuale Protocollo di modifica, recando emendamenti al COTIF del 1990, al CIV e al CIM, si uniforma alle nuove esigenze della Comunità internazionale relativa ai trasporti, di cui illustra le seguenti principali modifiche: si assimilano ai trasporti effettuati su linea tutti gli altri trasporti interni effettuati sotto la responsabilità delle ferrovie; si eleva il numero dei membri del comitato amministrativo dell'OTIF da 11 a 12; viene soppressa la norma che attribuisce la presidenza del comitato alla Svizzera; e si prevedono maggiori controlli sulla revisione dei conti dell'organizzazione (da effettuarsi da parte del Governo svizzero).

Per quanto riguarda poi il contratto di trasporto ferroviario internazionale dei viaggiatori e dei bagagli si definiscono meglio le regole del contratto; si autorizzano i viaggiatori a restare nelle auto durante il trasporto di queste; si stabiliscono i massimali di risarcimento da parte delle ferrovie in caso di danno; viene abolita la distinzione tra danno e colpa grave; è portato da 3 a 6 mesi il termine utile perché l'avente diritto possa presentare domanda di risarcimento.

Il Protocollo non comporta onere finanziario per lo Stato.

Favorevole il Governo, la Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante emendamento all'articolo 56 della Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, fatto a Montreal il 6 ottobre 1989 (approvato dal Senato) (2267).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).

Marucci VASCON (gruppo forza Italia), *relatore*, dopo aver ricordato che il Senato, nella seduta del 22 marzo 1995, ha approvato il disegno di legge in esame, osserva che la Convenzione sull'Aviazione civile internazionale, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944 e ratificata dall'Italia il 6 marzo 1948 con decreto-legge n. 616, ha stabilito tutte quelle norme, diritti e doveri degli Stati contraenti per quanto riguarda la navigazione aerea internazionale, definendo, fra l'altro, la piena ed esclusiva sovranità di ogni Stato sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio, il concetto di nazionalità degli aeromobili, le misure atte a facilitare la navigazione aerea, gli *standard* internazionali. Con la Convenzione si è anche istituita l'Organizzazione per l'Aviazione civile internazionale (ICAO). All'articolo 94 del suo statuto, compreso nella Convenzione, si è stabilito che l'assemblea ha competenza ad approvare gli emendamenti alla Convenzione stessa. Essi devono essere poi ratificati da un numero di Stati, determinati dall'assemblea, non inferiore ai due terzi del numero complessivo.

L'ICAO dispone di diversi organi, tra cui un consiglio con poteri esecutivi, in cui sono rappresentati 21 Stati contraenti,

eletti dall'assemblea su base triennale, e di una commissione per la navigazione aerea, con compiti di consulenza al consiglio stesso, essendo formata da persone, nominate fra quelle proposte dagli Stati contraenti, che possiedano adeguate capacità ed esperienza nella tecnica e nella pratica dell'aeronautica. Inizialmente i membri erano dodici, come stabilito dall'articolo 56 della Convenzione, poi sono stati elevati a quindici con un protocollo di emendamento del 1971 (ratificato dall'Italia con legge 12 dicembre 1973, n. 1037).

Rileva quindi che il disegno di legge in esame reca un protocollo di emendamento al citato articolo 56, per aumentare a 19 il numero dei membri di detta commissione. L'emendamento è stato approvato dall'assemblea dell'ICAO il 6 ottobre 1989, che ha fissato in 108 il numero dei paesi che devono ratificare l'Accordo per consentire l'entrata in vigore dell'emendamento.

Sottolinea quindi che l'Italia non ha un proprio membro nella commissione dal 1969: l'adozione del presente emendamento, e quindi l'ampliamento dell'organico della Commissione - che è necessario principalmente per le mutate esigenze dell'aviazione internazionale -, potrebbe creare un clima propizio all'adozione di criteri di rotazione più rapida tra paesi europei, e quindi ottenere, in tempi brevi, la presenza di un italiano nella commissione stessa.

Tale provvedimento non comporta nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. Per tali ragioni, esprime il suo avviso favorevole alla ratifica del protocollo in esame, poiché l'emendamento entrerà in vigore solo dopo che i 108 paesi designati l'avranno ratificato.

Favorevole il Governo, la Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'assistenza finanziaria, economica e tecnica tra la Repubblica italiana e Malta, fatto a La Valletta il 28 marzo 1994 (approvato dal Senato) (2275).

(Esame e conclusione con l'applicazione dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento).

Michele RALLO (gruppo alleanza nazionale), *relatore*, osserva che il disegno di legge, già approvato dal Senato il 22 marzo 1995, si riferisce al quarto accordo della specie intervenuto tra l'Italia e Malta da quando il nostro Paese si assunse l'onere di garantire la neutralità di Malta e di favorirne l'integrazione nella economia europea.

Il Protocollo in esame, valido per il periodo 1995-2000, prevede l'erogazione da parte del Governo italiano di un ammontare globale massimo di 250 miliardi di lire, distribuiti nel sessennio (40 miliardi per gli anni 1995, 1996, 1997 e 43 miliardi per gli anni 1998, 1999, e 44 miliardi nel 2000); tale ammontare, peraltro, è destinato a finanziare l'acquisto di beni e prodotti italiani (130 miliardi), nonché programmi e progetti di sviluppo la cui fornitura di beni e servizi sarà parimenti di provenienza italiana (120 miliardi).

Il Protocollo mira a supportare lo sforzo di risanamento economico maltese, agevolando lo sviluppo di un Paese che ha con l'Italia un forte interscambio, peraltro con un saldo per noi attivo pari a 843 miliardi di lire nel 1993. Non bisogna dimenticare infine, l'interesse italiano per il mantenimento della neutralità maltese.

Chiede quindi che la Commissione gli conferisca l'incarico a riferire favorevolmente in Assemblea.

Il sottosegretario GARDINI osserva come con il disegno di legge in esame vengano considerati tre obiettivi: il mantenimento del ruolo neutrale di Malta, lo sviluppo dell'isola e la preparazione dell'associazione all'Unione europea.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire favorevolmente

all'Assemblea, ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del regolamento.

Il Presidente si riserva la nomina del Comitato dei nove sulla base delle designazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 18,25.

PARERI SU ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Mirko TREMAGLIA. — Interviene il sottosegretario per il commercio con l'estero, Mario D'Urso.

La seduta inizia alle 18,25.

Schema di decreto ministeriale concernente l'autorizzazione generale concernente l'esportazione e il transito di prodotti ad alta tecnologia (legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 2).

Schema di decreto ministeriale concernente l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti sottoposti al controllo dello Stato (legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 2).

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4 del regolamento - Parere favorevole).

Andrea MERLOTTI (gruppo forza Italia), *relatore*, osserva che come già nel mese di febbraio di quest'anno la Commissione ha avuto la possibilità di esaminare la legge n. 222 del 1992, esprimendo parere favorevole su uno schema di decreto di nomina per l'aggiornamento dei nominativi dei componenti del comitato consultivo istituito dall'articolo 5 della citata legge. In quell'occasione è stato valutato come la legge n. 222 del 1992 per la sua architettura complessa e barocca, per l'essasperazione dei vincoli, la complessità delle procedure per i numerosi controlli imposti — frutto peraltro di una sensibilità rapportata alle relazioni est-ovest con il rischioso confronto tra i due schieramenti — ha rischiato di incidere, e sicuramente ha inciso, in maniera negativa per l'economia dei nostri esportatori che sono stati penalizzati nei confronti dei concorrenti internazionali. In ogni caso è sufficiente prendere visione degli schemi di decreto

concernenti la tabella *export* e l'autorizzazione generale presentati al Parlamento per il parere per rendersi conto come, per una legge, la presentazione di 15 decreti dal 1992 ad oggi — sempre tra loro ripetitivi — non rappresenta certo uno snellimento con facilitazioni per il lavoro della Commissione tecnica della divisione VI del Ministero, e per i nostri operatori.

L'articolo 3 della legge n. 222 prevede che l'elaborazione e l'aggiornamento dell'elenco ha luogo con decreto del Ministro del commercio con l'estero da emanare di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere di un apposito comitato tecnico. L'aggiornamento è predisposto nel rispetto dei principi della legge n. 185 del 1990 (materiale da armamento) tenendo conto dell'innovazione e della produzione industriale e tecnologica, rispettando le intese e le convenzioni internazionali in materia di alta tecnologia, adeguandosi alla normativa comunitaria, armonizzandosi con le disposizioni vigenti negli altri paesi comunitari.

Un insieme di prescrizioni e verifiche hanno creato una serie di vincoli, di percorsi lunghi e defatiganti che si sono tradotti in gravi ritardi pregiudizievoli per l'amministrazione e soprattutto per gli operatori. Soltanto la buona volontà e l'impegno della divisione VI del Ministero che, anche con gravi carenze di personale addetto al controllo ed allo svolgimento

delle relative richieste, è riuscito a limitare i danni ed assicurare sempre la piena operatività.

È stato già elaborato dal Ministero del commercio con l'estero un disegno di legge di modifica della legge n. 222, che però dall'ottobre 1994 attende una appropriata iniziativa politica. Per tale motivo ritiene che sarebbe opportuno prestare la massima attenzione al provvedimento in oggetto.

Fortunatamente è stato approvato un articolo aggiuntivo alla legge comunitaria, approvata ieri alla Camera, con il quale si prevede una delega per lo snellimento delle procedure autorizzative previste, così come già da tempo fanno i nostri *partner* comunitari che possono avvantaggiarsi dei nostri ritardi.

Il sottosegretario D'URSO raccomanda alla Commissione l'espressione di un parere favorevole.

La Commissione esprime quindi parere favorevole sullo schema di decreto ministeriale concernente l'autorizzazione generale concernente l'esportazione e il transito di prodotti ad alta tecnologia e sullo schema di decreto ministeriale concernente l'aggiornamento dell'elenco dei prodotti sottoposti al controllo dello Stato (legge 27 febbraio 1992, n. 222, articolo 2).

La seduta termina alle 18,35.

ALLEGATI

**Risoluzione in Commissione
(Trattato di non proliferazione nucleare)**

La III Commissione della Camera dei deputati,

considerato che il prossimo 17 aprile si aprirà a New York la Conferenza per il riesame e l'estensione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP);

che nel corso delle quattro sessioni già svolte dal comitato preparatorio della Conferenza sono emerse divergenze tra gli Stati sostenitori della estensione indefinita del TNP, gli Stati contrari ed altri Stati che non hanno ancora assunto una posizione definitiva;

che il Consiglio europeo ha già espresso la sua posizione in favore di una estensione indefinita ed incondizionata del TNP, ritenendo tale estensione il migliore deterrente possibile contro l'aumento della proliferazione nucleare;

che gli Stati contrari all'estensione motivano la loro opposizione, oltre che con le disparità fra potenze nucleari e non nucleari, con la scarsa efficacia degli strumenti di controllo previsti dal Trattato;

impegna il Governo:

ad operare affinché l'estensione indefinita del TNP venga approvata dalla Conferenza con una maggioranza la più ampia possibile, in un quadro non discriminatorio nei confronti di alcuno e nell'ottica di sistemi di controllo rigidissimi e tali da scongiurare la proliferazione di armamenti nucleari e di ogni arma di distruzione di massa.

(7-00294)

« Rallo, Morselli ».

**Risoluzione in Commissione
(Trattato di non proliferazione nucleare)**

TESTO APPROVATO

La III Commissione della Camera dei deputati,

visto che il prossimo 17 aprile 1995 si aprirà a New York la sessione preliminare della Conferenza di riesame ed estensione del Trattato di non proliferazione nucleare (TNP), alla quale partecipano tutti gli Stati parte del Trattato;

considerato che in quel contesto verranno assunte decisioni circa l'estensione del Trattato che dovrebbe assumere validità illimitata nel tempo;

consapevole delle difficoltà esistenti, caratterizzate in particolare dal timore di alcuni Paesi non possessori di armi nucleari di non ricevere dai Paesi nucleari sufficienti garanzie di sicurezza;

preoccupata perché nel corso delle quattro sessioni già svolte dal comitato preparatorio della Conferenza sono emerse divergenze tra gli Stati sostenitori della estensione indefinita del TNP, gli Stati contrari ed altri Stati che non hanno ancora assunto una posizione definitiva;

convinta che positivi sviluppi nel processo TNP sarebbero significativamente incentivati dalla firma del Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT), attualmente in discussione a Ginevra presso la Conferenza su Disarmo;

considerato come alcune difficoltà procedurali e tecniche che persistono nella definizione del testo finale di questo Trattato possano trovare soluzione in sede politica,

impegna il Governo:

a fornire al Parlamento e a diffondere nel Paese una tempestiva e qualificata informazione sulle problematiche connesse al Trattato di non proliferazione

nucleare (TNP) ed agli sviluppi dei negoziati relativi al Trattato per la totale messa al bando degli esperimenti nucleari (CTBT) e più in generale ai processi tendenti alla eliminazione di tutte le armi di distruzione di massa;

a sostenere, nell'ambito della « azione comune » decisa in merito dal Consiglio europeo del giugno 1994, il rinnovo del TNP con validità illimitata nel tempo e ad operare affinché l'estensione indefinita del TNP venga approvata dalla Conferenza di New York del 17 aprile 1995 con una maggioranza la più ampia possibile, in un quadro non discriminatorio nei confronti di alcuno e nell'ottica di sistemi di controllo rigidissimi e tali da scongiurare la proliferazione di armamenti nucleari e di ogni arma di distruzione di massa;

ad adoperarsi presso tutte le sedi ed i soggetti competenti affinché il CTBT venga definito e sottoscritto al più presto, possibilmente prima che la Conferenza per il rinnovo del TNP abbia inizio;

a sostenere in ogni modo possibile le attività del Parlamento, ed in particolare del Comitato permanente per i rapporti con le delegazioni parlamentari italiane presso gli organismi internazionali della Commissione esteri della Camera dei deputati, affinché le delegazioni italiane impegnate nei processi relativi al TNP e al CTBT possano ricevere adeguato sostegno sotto il profilo politico;

a moltiplicare gli sforzi di dialogo e di confronto, in ogni direzione utile, così che l'Italia — attualmente membro del Consiglio di sicurezza dell'ONU — e l'Unione Europea possano assumere in questa fase un ruolo dinamico e significativo nel complesso scenario dei processi di disarmo.

(7-00295) « Pezzoni, Rallo, Morselli ».

**Risoluzione in Commissione
(Rapporti finanziari con la Federazione Russa)**

TESTO APPROVATO

La III Commissione della Camera dei deputati.

considerato:

che già da tempo il Club di Parigi ha giudicato legittimo il credito di 360 miliardi di lire vantato dall'Italia nei confronti della Federazione Russa a seguito di linee di credito a suo tempo concesse;

che la soluzione della vertenza in corso attende una proposta che possa essere percorribile valutando anche la difficile situazione economica della controparte;

che sino a che la situazione in corso non arriverà ad una felice soluzione non sarà possibile dare seguito agli accordi stipulati con la firma dell'ultimo accordo bilaterale ponendo i nostri imprenditori nell'impossibilità di operare con la Federazione Russa con grave danno alla nostra economia e con risultati lesivi per l'immagine del nostro Paese;

che risulta che da parte russa si sia già proposta la possibilità di procedere in

compensazione del debito con la fornitura di materie prime pregiate;

che la Banca Mondiale ha autorizzato la Russia ad operare in compensazione e a procedere con il pagamento dei propri debiti residui di questa natura con il sistema collaterale compensativo;

impegna il Governo:

a valutare con attenzione eventuali proposte avanzate da parte russa in merito alla possibilità di procedere in compensazione per la soluzione della vertenza;

ad individuare eventuali nuove possibilità da sottoporre in sede di accordo bilaterale che possano velocemente sbloccare l'attuale stato di sostanziale stallo;

ad individuare eventuali forme riferite ad accordi commerciali collaterali e ad indicare a quali istituti od enti pubblici potrebbe essere affidata la gestione dell'operazione compensativa.

(7-00284)

« Merlotti ».

PAGINA BIANCA

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Comitato permanente per i pareri.

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del vicepresidente Salvatore VOZZA.

La seduta comincia alle 14,30.

Disegno di legge:

Delega in materia di rapporto d'impiego, riordino carriere, e trattamenti economici delle Forze di polizia e delle Forze armate (2286-B).

(Parere alle Commissioni riunite I e IV).

(Esame e conclusione — Parere favorevole).

Salvatore VOZZA, *presidente relatore*, avverte che è stato modificato dal Senato il testo in esame, essendo stato soppresso l'articolo 2, privo di copertura finanziaria.

Ritiene quindi che il Comitato possa confermare il parere favorevole già espresso in sede di prima lettura sul testo della Commissione di merito della Camera, che appunto non conteneva l'articolo 2 ora soppresso.

Vassili CAMPATELLI (gruppo progressisti-federativo) sottolinea a sua volta che con la soppressione dell'articolo 2 il testo torna ad essere esattamente quello su cui il Comitato ha già espresso parere favorevole. Condivide pertanto la proposta di parere del relatore.

Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14,40.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONE.

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del presidente Paolo AGOSTINACCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Franco CALEFFI.

La seduta comincia alle 15,15.

AGOSTINACCHIO ed altri n. 7-00174 (interventi per le zone colpite dalle nevicate del gennaio 1995 - 17 gennaio 1995).

(Seguito della discussione e approvazione in un nuovo testo con il numero 7-00291).

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, nel ricordare che la discussione sulla risoluzione in titolo si è svolta nella seduta del 1° marzo scorso, avverte che è stata presentata da lui e da altri deputati in rappresentanza di numerosi gruppi la risoluzione n. 7-00291 che riformula il testo del documento in esame, recependo i contenuti del dibattito.

La Commissione approva la risoluzione n. 7-00291, con assorbimento della risoluzione Agostinacchio n. 7-00174.

La seduta termina alle 15,20.

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del presidente Paolo AGOSTINACCHIO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le finanze Franco CALEFFI.

La seduta comincia alle 15,20.

Proposta di legge:

MICHELON ed altri: Modifiche all'articolo 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di soprattasse per ritardato od omesso versamento delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto (1303).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

(Esame e rinvio — Richiesta di trasferimento alla sede legislativa).

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, avverte che sulla proposta di legge l'Assemblea ha deliberato l'urgenza nella seduta dell'8 febbraio scorso.

Roberto PINZA (gruppo del PPI), *relatore*, sottolinea i giusti intendimenti che ispirano la proposta di legge, volta a porre riparo alla situazione che si determina quando i contribuenti affidano il pagamento delle imposte ai rispettivi consulenti e questi ultimi omettono dolosamente di effettuarlo. Pur consapevole del fatto che l'affidamento delle somme a un professionista non determina adempimento dell'obbligazione tributaria fino a che non è stato effettuato il versamento, ritiene opportuna l'esclusione, in questi casi, del pagamento delle soprattasse e degli interessi a carico dei contribuenti in buona fede, trattandosi di un caso di inadempimento incolpevole. Ciò tanto più che non esiste, ovviamente, una copertura assicurativa per il fatto doloso del commercialista.

Condivide pertanto il meccanismo di sospensione del pagamento delle soprattasse nei confronti dei suddetti contribuenti e sostituti di imposta, ritenendo però necessario precisare ulteriormente gli effetti dell'esito del procedimento penale sulla sospensione del pagamento delle soprattasse ed interessi, prevista dall'articolo 1.

Non ritiene che la proposta crei problemi di gettito, tanto più che è prevista l'irrogazione delle soprattasse e degli interessi direttamente in capo al professionista dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

Si rende dunque necessario un esame tanto approfondito quanto celere del provvedimento, sia sotto i profili appena indicati, sia con riguardo ad alcune questioni di formulazione, sia infine con riferimento alle categorie di professionisti interessate (dal momento che la proposta si riferisce solamente ai dottori commercialisti, ai ragionieri collegiali ed ai consueti del lavoro). A questo proposito ritiene sarebbe proficua l'istituzione di un Comitato ristretto.

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, condivide alcune osservazioni svolte dal relatore, nonché l'esigenza di un celere esame. Si sofferma quindi sulla limitazione dell'ambito di applicazione del provvedimento alla sola ipotesi di dolo del professionista: sarebbe opportuno estendere tale ambito anche ad ipotesi di colpa grave.

Il sottosegretario Franco CALEFFI apprezza la finalità della proposta, esprimendo tuttavia anch'egli perplessità sulla sua formulazione, che ne richiede un attento esame. Anzitutto segnala il pericolo che probabili lungaggini del periodo di sospensione previsto, collegato ai tempi giudiziari, provocherebbero inevitabilmente disfunzioni nella organizzazione degli uffici, i quali rimarrebbero per lungo tempo nello stato di incertezza circa le posizioni non definite dei contribuenti che abbiano ottenuto il provvedimento di sospensione; sottolinea inoltre il pericolo, cui sarebbero soggetti gli stessi uffici, di incorrere nell'eventuale decadenza dalla propria azione accertatrice, non avendo gli stessi la possibilità di venire tempestivamente a conoscenza del provvedimento giudiziario definitivo conseguente alla denuncia presentata e la cui data costituirebbe il *dies a quo* per la decorrenza dei termini prescritti in materia a carico del fisco. Tale inconveniente, comunque, potrebbe risolversi ove, normativamente, venisse stabilito - per gli uffici giudiziari competenti - l'obbligo di comunicare all'Amministrazione l'avvenuta emanazione del provvedimento medesimo.

È necessario contemperare l'esigenza del contribuente, vittima del comportamento illecito di terzi, con l'interesse dell'Amministrazione attraverso un idoneo meccanismo che preveda una sorta di solidarietà passiva tra professionista e contribuente ed il differimento del momento della sospensione allo stadio successivo della riscossione.

Sarebbe inoltre opportuna la previsione esplicita che la sospensione operi fino all'emanazione del provvedimento giudiziario definitivo, volendo con ciò fare

riferimento anche ai casi di conclusione del procedimento penale diversi dalla sentenza di condanna.

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, ritiene che, proprio al fine di garantire un accurato e celere esame del provvedimento, sarebbe opportuno il suo trasferimento alla Commissione in sede legislativa.

Gianfranco CONTE (gruppo forza Italia), Giovanni PACE (gruppo alleanza nazionale), Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Lanfranco TURCI (gruppo progressisti-federativo), Elisabetta CASTELLAZZI (gruppo lega nord) e Roberto PINZA (gruppo PPI) concordano, a nome dei rispettivi gruppi, sulla richiesta di trasferimento alla sede legislativa.

Il sottosegretario Franco CALEFFI esprime, a nome del Governo, il suo assenso.

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, avverte che a norma dell'articolo 92, comma 6, del regolamento il trasferimento di un progetto di legge, già assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa può essere proposto all'Assemblea dal Presidente della Camera: a tal fine è necessaria la richiesta unanime dei rappresentanti dei gruppi della Commissione o di più dei quattro quinti dei componenti, dall'assenso del Governo, nonché dai pareri effettivamente espressi, nel caso di specie, delle Commissioni affari costituzionali e bilancio che provvederà a richiedere sollecitamente. Atteso che i rappresentanti dei gruppi presenti in Commissione nella seduta odierna hanno testé manifestato il loro consenso, invita anche i rappresentanti dei restanti gruppi a comunicare alla Presidenza il loro consenso sulla richiesta di trasferimento in sede legislativa del provvedimento in esame.

Rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

Proposte di legge:

SODA: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli (497).

MAGNABOSCO ed altri: Modifica dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, recante disciplina dell'imposta sugli spettacoli (1446).

UCCHIELLI ed altri: Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente la riduzione dell'imposta sugli spettacoli (1479).

LAUBER ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli (1637).

PALEARI ed altri: Ridefinizione delle aliquote di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli (2137).

CONTE ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, in materia di imposta sugli spettacoli (2138).

PISTONE ed altri: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649 in materia di imposta sugli spettacoli (2156).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio - Costituzione di un comitato ristretto).

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, ricorda che l'esame preliminare del provvedimento è iniziato nella seduta del 30 marzo scorso in cui è stata svolta la relazione.

Avverte che è stata frattanto assegnata alla Commissione in sede referente l'ulteriore proposta di legge Pistone ed altri n. 2156, vertente sulla stessa materia e il cui esame sarà pertanto abbinato.

Gianfranco CONTE (gruppo forza Italia), *relatore*, integrando la relazione svolta, sottolinea i contenuti della proposta di legge n. 2156, soffermandosi in particolare sulle prefigurate modifiche alle aliquote previste dalla tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640.

Coglie altresì l'occasione per far presente che è stata presentata, ma non ancora assegnata, l'ulteriore proposta di

legge Cesetti ed altri n. 2333, vertente sulla medesima materia.

Aldo CENNAMO (gruppo progressisti-federativo) ricorda che l'imposta sugli spettacoli incide negativamente sullo sviluppo delle attività culturali e sulla fruizione del tempo libero. Condivide pertanto la finalità sociale alla base delle proposte di legge in esame. Condivide inoltre la proposta di costituire un Comitato ristretto, che avrà il compito di predisporre un testo unificato, e che potrà eventualmente procedere ad audizioni delle associazioni interessate.

Luciana FROSIO RONCALLI (gruppo lega nord) esprime il suo consenso in particolare sulle proposte di legge 1637 e 2137, che giudica analoghe in quanto entrambe soppressive dell'imposta per i punti da 1 a 4 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 640. Ritiene invece che le altre proposte, che in alcune parti suscitano anche perplessità, possano considerarsi superate dalle proposte n. 1637 e 2137.

Gabriella PISTONE (gruppo rifondazione comunista-progressisti) illustra il contenuto della proposta di legge n. 2156, sottolineando in particolare il valore dell'articolo 1: intento della proposta è evitare che si colpiscano in modo insostenibile una serie di attività culturali, tra le quali segnala in particolare gli spettacoli di carattere musicale. Condivide infine la proposta di costituire un Comitato ristretto, nel cui ambito procedere ad audizioni.

Giovanni PACE (gruppo alleanza nazionale) concorda anch'egli con la proposta del Comitato ristretto e delle relative audizioni, osservando che su queste proposte di legge ricorre il tema della semplifi-

cazione tributaria, così come quello del sostegno ad alcuni tipi di spettacolo.

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente* dichiara concluso l'esame preliminare dei provvedimenti.

Gianfranco CONTE (gruppo forza Italia), *relatore*, replicando, sottolinea l'esigenza che siano tenuti presenti i bisogni delle categorie interessate: in proposito l'UNIRE ha già provveduto a rappresentargli le difficoltà che determinerebbe l'aumento dell'imposta relativa alle scommesse. Occorre dunque un'adeguata riflessione, tenendo conto dei costi gravanti per il mantenimento delle relative strutture e della riduzione dei proventi derivante dal pagamento dei premi. Nel ricordare altresì il dilagante fenomeno delle scommesse clandestine, oltretutto esenti da ogni imposta, che richiede un adeguato apparato sanzionatorio, e nel far presente che occorre differenziare la posizione delle case da gioco, ritiene opportuna la costituzione di un Comitato ristretto per l'ulteriore valutazione delle proposte.

Il sottosegretario Franco CALEFFI, replicando, concorda con la manifestata esigenza di una ridefinizione delle aliquote relative all'imposta sugli spettacoli. Nel ricordare i problemi di copertura finanziaria presentati da alcune proposte, ritiene che l'esame dei provvedimenti possa rappresentare l'occasione per una revisione dell'imposta in direzione di una semplificazione.

La Commissione delibera la costituzione di Comitato ristretto per l'ulteriore esame delle proposte di legge.

Paolo AGOSTINACCHIO, *presidente*, rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

La seduta termina alle 16.

ALLEGATO

Risoluzione n. 7-00291.

La VI Commissione,
premessò che:

gli eccezionali eventi calamitosi che hanno colpito nel mese di gennaio 1995 zone della Campania, Puglia, Basilicata, Molise e Calabria, hanno prodotto danni ingenti all'economia;

l'impossibilità di operare in conseguenza delle nevicate, connessa ai danni strutturali, ancora oggi rende impossibile la ripresa produttiva;

la crisi del settore agricolo, industriale e del terziario nelle zone colpite ha

raggiunto i limiti della irreversibilità, per cui appaiono necessari interventi urgenti;

impegna il Governo

ad assumere iniziative volte ad assicurare un fattivo impegno per rimuovere quelle difficoltà, specificamente segnalate dai cittadini, che pongono a rischio la ripresa delle attività produttive e il corretto adempimento degli obblighi tributari.

(7-00291) « Agostinacchio, Barra, Bizzarri, Pistone, Muzio, Turci, Conte ».

PAGINA BIANCA

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Vicepresidente Luciana SBARBATI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni Alessandro Frova.

La seduta comincia alle 15,50.

Disegno e proposte di legge:

Delega per il riordino del procedimento di nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Spa (1551).

(Parere della I Commissione).

STORACE: Nuove norme sulla composizione e sulla elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2111).

(Parere della I e della V Commissione).

SELVA: Modifica dell'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2176).

(Parere della I e della V Commissione).

MORSELLI: Modifica all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, concernente la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2184).

(Parere della I e della V Commissione).

ROSITANI: Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2189).

(Parere della I e della V Commissione).

LANDOLFI: Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2195).

(Parere della I e della V Commissione).

Senatori MANCINO ed altri: Nuove norme sulla nomina e sulla revoca del consiglio di amministrazione della RAI-TV Spa (Approvato dal Senato) (2206).

(Parere della I e della V Commissione).

GASPARRI: Modifiche all'articolo 2 della legge 25 giugno 1993, n. 206, relativo alla composizione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2213).

(Parere della I e della V Commissione).

CARRARA ed altri: Nuove norme per la nomina del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2220).

(Parere della I e della V Commissione).

AMORUSO ed altri: Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2221).

(Parere della I e della V Commissione).

FALVO ed altri: Nuove norme sulla composizione e sulle procedure di nomina ed elezione del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo (2222).

(Parere della I e della V Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge e delle proposte di legge abbinati.

Luciana SBARBATI, *presidente*, avverte che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Francesco STORACE, *relatore*, premette che alle 16,30 inizierà la seduta della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, della quale sono membri alcuni componenti della Commissione cultura, tra cui egli stesso; pertanto, per consentire a coloro che lo vorranno di partecipare a tale seduta, chiede di sospendere l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno alle 16,30.

Ricorda che nelle precedenti sedute aveva illustrato le posizioni delle varie forze politiche durante i lavori della legge n. 206 del 1993. Continuando la sua relazione, osserva che dopo il varo della citata legge si aprì un'aspra polemica sui contenuti di quella legge che pure era stata approvata da una larga maggioranza.

Eppure, che c'era qualcosa da cambiare, lo aveva notato persino Stefano Rodotà; legge, in proposito, il seguente articolo del deputato Vittorio Sgarbi presidente della Commissione dell'8 luglio 1994, pubblicato dall'*Italia settimanale*:

« È indifendibile questa Rai, è figlia dei metodi spertitori fatti in nome di un pluralismo distorto. E chi fino a ieri l'ha criticata non può dimenticarsene. Il servizio pubblico deve diventare uno spazio di confronto, quello che la Rai oggi non è. Il Tg1 è stato un Tg partigiano che almeno salvava le apparenze e come ogni cosa ipo-

crita era l'omaggio che il vizio rendeva alla virtù. Il Tg2 negli anni del craxismo è stato l'esempio della falsificazione delle notizie e dell'aggressione politica (ma uno dei suoi direttori, La Volpe, è diventato parlamentare progressista, n.d.r.). Il Tg3 ha sgominato molto per ritagliarsi un proprio spazio e inseguire un pubblico di sinistra e per questo è stato anch'esso fazioso. Quando sembrava che la sinistra avrebbe vinto le elezioni ci fu la corsa da Saxa Rubra a Botteghe Oscure; ora fanno fatica a riciclarsi con i nuovi vincitori, quelli che oggi protestano farebbero bene ad andare a casa, perché con la loro fallosità e la loro beceraggine sono stati corresponsabili del discredito della Rai. Eppoi la Rai è stata l'emblema della cattiva amministrazione: chi può dimenticare la concorrenza mortale con la Fininvest di qualche anno fa? E le sacche di parassitismo? E le nomine di decine e decine di vicedirettori e capiredattori? I progressisti sapevano che prima delle elezioni bisognava mettere la Costituzione in sintonia con la legge maggioritaria, riformare i regolamenti parlamentari, il Csm, la Carta costituzionale, il sistema radiotelevisivo. Ma il Pds non l'ha fatto perché le elezioni pensava di vincerle. E dietro questa logica c'è la sottovallutazione del problema costituzionale subordinato al puro interesse pubblico.

Potrei averle dette io queste parole, visto che riflettono perfettamente la mia opinione sull'ente radiotelevisivo di Stato. Non sono mie. Chi è allora che ha usato intaccare l'onorabilità della Rai istigando al liberticidio, così come vorrebbero farci credere i diretti interessati? È forse Taradash o il famelico Storace-vestito-d'orbace? Oppure è qualche berlusconiano peggio di loro, un Ferrara, un Letta o un Fede? Chi è l'infame aguzzino che approfitta della situazione per tirare l'acqua al mulino (bianco, come i suoi *spot* c'insegnano) di Sua Emittenza? È un comunista di ferro, ex presidente del Pds, con Cacciari e Manconi, una delle poche teste pensanti del partito della Quercia, (sarà per questo che al suo interno non conta più niente): Stefano Rodotà.

Forse in nessun altro paese gli interessi corporativi di una singola categoria di privilegiati vengono camuffati con tanta sfacciataggine come interessi dell'intera comunità. Forse nessun'altra categoria come quella dei giornalisti televisivi conosce altra morale dell'opportunismo più bieco ed egoista. Ricordiamo un conduttore molto conosciuto, prima fustigatore del sistema proporzionale, poi alle scorrettezze operate da chi in campagna elettorale usufruiva delle proprie tre reti televisive? Ebbene, questo ha finalmente coronato le proprie ambizioni diventando parlamentare europeo. E sapete come? Beneficiando scaltramente tanto del sistema proporzionale (non sarebbe stato mai eletto con quello maggioritario) come della sua infinita campagna elettorale televisiva (tra Rai e Tmc ha raccolto in questi ultimi sei mesi più presenze di quante Berlusconi, Fini e Bossi non abbiano fatto in tre). Avrebbe potuto fare altrettanto anche Funari, avendo l'assoluta certezza di essere eletto anche col sistema maggioritario. Troppi signori della Rai difendono solo il servizio pubblico televisivo al loro servizio: altro che libertà d'espressione o dei diritti dei cittadini! La Rai e l'intero sistema televisivo italiano, che piaccia o no a questi signori, necessitano di un riordinamento radicale. La delicatezza della questione richiede piuttosto il concorso al dibattito di tutti coloro - politici, uomini di cultura, soprattutto uomini di televisione - che possano offrire un contributo davvero onesto e propositivo. Per una volta tanto senza cercare una tessera amica o senza guardarsi nelle tasche ».

Un'altra conferma del clima all'epoca esistente in RAI, la offre il deputato Gustavo Selva nel seguente articolo pubblicato il 5 agosto 1994 su *Il Giornale*:

« Il nuovo direttore generale della Rai, Gianni Billia, ha cominciato bene. A poche ore dalla ratifica dell'incarico da parte dell'Iri, ha preso subito una decisione: congelare la valanga di promozioni e nomine di giornalisti che il suo predecessore, Locatelli, aveva firmato proprio all'ultimo momento, a mandato praticamente sca-

duto. Non riuscirà ad annullare il provvedimento perché ormai il guaio è fatto, ma il segnale è comunque positivo.

Secondo Locatelli, quelle nomine erano atti dovuti dal momento che gli interessati avevano maturato diritti legittimi. Si è dimenticato di aggiungere che il tutto era stato predisposto accuratamente, in piena sintonia con l'ex presidente De Mattè, il capo del personale, Celli, i direttori delle varie testate e con il consenso del sindacato dei giornalisti, l'Usigrai, il modo da creare le condizioni perché quei diritti nascessero. In effetti, tutti i promossi o i nominati erano stati immessi nelle funzioni, il che ha avviato i meccanismi contrattuali e portato inevitabilmente al fatto compiuto. Insomma un gioco piuttosto scoperto, voluto dalla gestione precedente e reso esecutivo dall'ex direttore generale che anche in questo si è dimostrato degno erede dei *manager* che prima di lui avevano occupato la poltrona più importante della disastrosa azienda radiotelevisiva.

Le scelte risalgono al febbraio scorso, al tempo della grande rivoluzione della Rai e in vista delle elezioni. Dato per scontato il risultato in favore dei progressisti, si voleva offrire ai nuovi padroni, su un piatto d'argento, l'informazione del servizio pubblico. Con gli occhi puntati verso questo obiettivo, il direttore generale e il capo del personale avevano fatto e disfatto stroncando rispettabili carriere e inventandone altre di sana pianta con la benedizione dell'Usigrai gestita, dietro il paravento del segretario Balzoni, da Beppe Giulietti, comunista dichiarato tanto che adesso è deputato del Pds. Si era trattato di una vera "pulizia etnica", che qualcuno aveva denunciato senza, però, trovare ascolto. Con il pretesto della riduzione del personale, l'accoppiata Locatelli-Celli aveva dichiarato guerra ai sessantenni, salvo mantenere in servizio molti personaggi ormai ben oltre l'età massima della pensione. Nascondendosi dietro l'autonomia dei direttori di testata, direttore generale e capo del personale si erano preoccupati di emarginare professionisti di sicura esperienza per far posto ai lottizzati di turno. Avevano anche lanciato proclami

contro i giornalisti con incarichi esterni all'azienda, condividendo il sacro sdegno del sindacato, salvo poi lasciare le cose sostanzialmente al punto di prima. Adesso il sindacato dei giornalisti protesta per il congelamento delle nomine, che considera una violazione contrattuale. Ma in febbraio non aveva alzato un dito per ostacolare in qualche modo l'operazione, che era stata, anzi, apertamente favorita.

Billia vuol vederci chiaro e ha ragione. Quel che è avvenuto in Rai nell'ultimo anno non è certo un modello di trasparenza. La pioggia di nomine non contribuisce a risanare i conti dell'azienda, candida alla bancarotta se non fosse intervenuto il Governo con il paracadute del discusso decreto "salva Rai" ancora in ballo perché non convertito dal Parlamento.

Su una cosa, almeno, Locatelli e Celli sono stati bravi: nell'aggiustare la propria situazione personale. Il nuovo direttore generale troverà che Locatelli si era assicurato un contratto di due anni e Celli di tre. Ora che sono stati rimossi dai rispettivi incarichi, dopo un anno di servizio, gli stipendi continueranno a correre? La gente che paga il canone vorrebbe saperlo ».

Si tratta, quindi, del tempo delle nomine, vera pietra dello scandalo per il sistema che un tempo le dettava. Al *Corriere della sera* del 27 agosto, Enzo Biagi rispondeva così al giornalista che lo intervistava chiedendogli se al Tg1 arrivasse Mentana:

« Non mi scandalizzerei. Possiede ottime qualità ». Proseguiva l'intervistatore:

« Il direttore del primo Tg Fininvest alla guida del primo Tg Rai: forse è troppo... ». E Biagi:

« Io giudico Mentana per quel che fa. È un ottimo professionista: come Mimun, come Sposini. Conoscono il mestiere. Un loro passaggio alla Rai non sarebbe scandalo. Vengono dalla Fininvest, e allora? Meglio loro di tanti che alla Rai sono pronti per scattare dalla parte di Berlusconi ».

Rispetto a tali dichiarazioni vi sarebbe da chiedersi se è un « Epurator » anche Biagi. Evidentemente non lo è.

Le nomine dei direttori scatenano un mare di polemiche. La legge per cambiare il Consiglio di amministrazione della Rai è l'occasione per la vendetta. Eppure, il seguente articolo di Vittorio Feltri, sul *Giornale* del 18 settembre, se letto con attenzione e senza pregiudizio, appare incontestabile:

« Naturalmente le nomine Rai non vanno bene a nessuno. E quando mai sono state gradite, se non ai nominati? Un tempo, abbastanza recente, vigeva la legge della lottizzazione e la spartizione avveniva nelle segreterie dei partiti, che erano spesso consultati anche dalle aziende private bisognose di direttori. Non vi siete chiesti perché Enzo Biagi, che è un giovanotto dalla precaria salute di ferro (chiunque avesse lavorato tanto quanto lui sarebbe morto a trentadue anni), non è mai diventato padrone della poltrona numero uno del *Corriere della Sera*, benché sia considerato all'unanimità un maestro? Se volete togliervi la curiosità, telefonate a Craxi.

Qualcuno sostiene che anche stavolta, nonostante il nuovo Consiglio di amministrazione dell'ente radiotelevisivo non abbia forti colorazioni politiche, si è proceduto col vecchio sistema: una sedia a Forza Italia, una agli amici di Berlusconi, una ad Alleanza nazionale, una ai cattolici e via di seguito. Non me la sento di giurare che la signora Moratti non abbia tenuto conto di determinate opportunità, ma se lottizzazione c'è stata, a quale logica si ispirava? Quali sono i gruppi parlamentari favoriti? Carlo Rossella (Tg1) ex vicedirettore vicario di *Panorama*, è un eccellente professionista. Quando era soltanto caposervizio degli esteri di quel settimanale, ed ero da poco stato nominato direttore dell'*Europeo*, gli offrii invano di fare il mio vice. Non mi era stato raccomandato, lo conoscevo soltanto attraverso i suoi scritti, ottimi. Ignoro se sia di sinistra, di certo non è di destra. E

allora perché appiccicargli un'etichetta? E poi, quale etichetta?

Daniela Brancati (Tg3), mi assicurano, è pidiessina: ditemi voi, che interesse ha il Governo a tenersi una così a capo di un telegiornale? O i neolottizzatori non sono lottizzatori o sono deficienti, oppure entrambe le cose, ma è improbabile. E veniamo a Clemente Mimun (Tg2), il quale mi perdonerà, ma non sapevo neanche che esistesse. Lavorava a Canale 5 e, si sussurra, piace a Berlusconi. Può darsi. Ma sarebbe curioso che i giornalisti Fininvest fossero esclusi dal servizio pubblico.

Quanto ai direttori di rete, il discorso non cambia, Brando Giordani (Rete 1) nel suo ramo è fra gli assi. Se abbia o no simpatie politiche mi pare secondario, se non influente, rispetto alle sue capacità. Franco Iseppi (Rete 2) è piccolo, brutto e più democristiano di De Mita, ma talmente democristiano da fare orrore. Però come dirigente televisivo è un fuoriclasse. Ho lavorato con lui e posso testimoniare della sua bruttezza quanto del resto: bravura e correttezza. Pur con tutta la malizia di cui dispongo, e non è poca, non riesco a vedere in tutta la manovra l'impronta del manuale Cencelli, sia pure riveduto dalla manina di un Letta.

Un ultimo cenno sul tormentone Rai. Molti colleghi si sono scandalizzati perché i neo-direttori dei Tg, per quanto rispettabili, non hanno lo spessore e la notorietà necessari per ricoprire incarichi tanto delicati. A parte che non vedo lo scandalo, vorrei rammentare che, prima di arrivare alle soluzioni criticate, il consiglio di amministrazione ha tentato di ingaggiare personaggi più importanti di quelli assunti. Ma non c'è riuscito. Proposte sono state fatte a Paolo Mieli, direttore del *Corriere*, Ezio Mauro, direttore della *Stampa*, Ferruccio De Bortoli, vicedirettore del *Corriere*, e perfino a me, che importante non sono. Proposte respinte, con garbo, con commossa gratitudine per il gentile pensiero, ma respinte. A quel punto che dovevano fare i consiglieri e la presidente? Interpellare Scalfari, Montanelli, lo stesso Biagi? Ovvio che questi avrebbero rifiutato. Quindi, il reclutamento è avvenuto in

altri pascoli. Non c'erano alternative. Ciò nonostante la Lega è furibonda e minaccia sfracelli perché nella rosa manca il nome di un suo uomo. Il Carroccio ha ragione? Ha torto? Per rispondere bisognerebbe conoscere i nomi dei candidati di Bossi. Ma è sicuro Bossi di averne almeno uno all'altezza?

Via, Umberto, meglio coprirsi le vergogne col sospetto di lottizzazione che coprirsi di ridicolo. È un suggerimento amichevole, gratis ».

Un'altra analisi non conformista appare il 19 settembre 1994 sul *Corriere della Sera* a firma di Saverio Vertone:

« Non può essere Daniele Vimercati la pietra dello scandalo e neppure il pomo della discordia. Prima di tutto perché non è una pietra né un pomo, ma un bravo giornalista. E poi perché non sarà uno scandalo (ma un piacere) continuare a leggere sui giornali grazie alla sua esclusione dalla rosa della signora Moratti. Bossi però pensa che senza Vimercati, vale a dire senza un amico, senza un leghista, alla Rai sia ricominciata la lottizzazione. Giudizio strano ma quasi inevitabile dopo decenni di dosaggi farmaceutici nella spartizione delle cariche pubbliche. È però doppiamente sbagliato perché, se è per questo, alla Rai la lottizzazione non è mai finita, e non finirà tanto presto.

Il pensiero inconsapevole che si nasconde sotto gli strepiti degli esclusi (come dimostra il comportamento dei comunisti in un passato recente) è d'altronde ingenuo ma irresistibile. «Non è lottizzata solo quella rosa di nomi nella quale figurano anche il nostro»; e dunque (estendendo il ragionamento come è naturale che si faccia in politica) nessuna rosa è legittima se non contiene i petali di tutte le rose possibili. In altri termini solo una lottizzazione integrale, solo il catalogo totale e totalitario di ciò che esiste e pigola per farsi sentire, ci mette al sicuro dal manuale Cencelli. Meglio ancora: solo la cencellizzazione dell'universo ci libera dal manuale. Che, a quanto pare, ha un unico difetto: di essere un'abbreviazione.

In questa scomposizione aritmetica di enti, problemi, istituzioni, e dello stesso Paese, affiora l'effetto perverso della proporzionale, anzi della sua interiorizzazione nella nostra coscienza e nella nostra cultura profonda. Niente e nessuno potrà mai occuparsi di un problema, dirigere un ente, rappresentare la nazione, perché l'*intero* non esiste se non come congerie di *parti*, a loro volta scomponibili all'infinito. Solo la somma, una somma naturalmente infinita, ci libera dalla parzialità. Solo le spartizioni microscopiche ci difendono dalle spartizioni macroscopiche, solo l'inventario completo (e impossibile) dei lotti ci mette al sicuro dalla lottizzazione. Questa è la cosiddetta complessità del Paese, così lodata e rimpianta da chi vorrebbe tornare alla legge elettorale che ne ha fatto un carattere profondo e minuto della nostra psicologia, e che ci spinge a cercare l'uscita dalla prima repubblica inoltrandoci nei suoi labirinti aritmetici.

Se questa inafferrabile complessità non si riduce, continueremo a lottizzare in odio alla lottizzazione e a condannare ogni lottizzazione in nome di una lottizzazione migliore, che scomponga più a fondo, più minutamente, tritando e arrivando agli atomi che formano il nostro universo sociale e al niente eventuale che ci sta dietro. Temo, ad esempio, che nella rosa della Rai non siano rappresentati i mancini, i filodrammatici, gli assicuratori e i tranvieri, categorie che possono vantare percentuali non inferiori alla Lega. Ma non ignoro che per Bossi il problema è, come si dice, politico, non aritmetico. E dunque capisco che la Rai debba fare i conti con lui e non con i filatelici. Però anche Bossi deve capire che la sua forza contrattuale riposa su una sproporzione numerica, la quale può essere a sua volta una forza o una debolezza, a seconda delle circostanze.

La sproporzione numerica è presto detta: la Lega ha raccolto l'8 per cento dei voti nel Paese ma ha ottenuto la maggioranza relativa dei seggi nel Parlamento. Bossi ha giocato su questo divario, presentandolo come una voragine che potrebbe inghiottire da un momento all'altro la

maggioranza. E ha potuto farlo solo finché ha trovato qualcuno disposto a credere che l'abisso non si raprirebbe immediatamente anche dall'altra parte dopo il cambiamento di fronte. Ma appena le opposizioni, di centro e di sinistra, hanno smesso di puntare su un immediato e rabbioso ribaltamento del risultato elettorale, e hanno cominciato a lavorare per il lungo termine, questa sproporzione è tornata a essere quello che è: un crepaccio in cui il primo a cadere dovrebbe essere lui, Bossi.

Proprio in occasione delle nomine Rai, che hanno scontentato tutti, lo stesso D'Alema si è voltato dall'altra parte ignorando la mano tesa della Lega, e sottraendole la sponda, pur chiedendo a gran voce le dimissioni del consiglio. Il Pds ha preferito lavorare a solo. È la prima volta che succede ed è un buon segno: per il Governo, per le opposizioni e dunque per il Paese, che aspira modestamente a essere trattato ancora come un *intero*, magari di poco conto, e non come un prosciutto, magari pregiato ma da affettare ».

Ma ce ne è anche per il PDS. Infatti *Il Giornale* del 21 settembre 1994 ospita il seguente intervento di Maurizio Marchesi:

« Tuonano da Botteghe Oscure e dintorni, vomitano insulti sul Consiglio di amministrazione della Rai, che avrebbe fatto, con le recenti nomine ai vertici di reti e tigi, scelte non solo lottizzate, ma volgari e addirittura di serie B.

Hanno ragione di protestare: ai bei tempi, infatti, quando i comunisti si sono impadroniti della Terza rete, la lottizzazione che praticavano non era né di serie A né di serie B, né volgare né elegante perché era una lottizzazione familiare.

Guardate ancora oggi il tigi-tre: può persino succedere che si cominci, la sera alle 19, con la figlia di un ex segretario del Pci, si prosegua alle 22,30 con la figlia della compagna di un ex capo storico del Pci, e qualche volta, la notte, si chiuda con la rassegna stampa della figlia di un ex direttore del Manifesto ed ex deputato del Pci.

Fa quasi tenerezza Luigi Berlinguer, attuale capogruppo dei deputati progressisti, quando definisce "insaziabili" quanti avrebbero organizzato le nuove nomine badando agli appetiti dei nuovi padroni del vapore. Parla di corda in casa dell'impiccato.

Infatti, sempre al Tigi-tre, i servizi in video sono spesso affidati ad altri parenti di uomini vicini alle Botteghe Oscure. E quando i consanguinei restano dietro le quinte, ecco spuntare gli ex impiegati del Bottegone e gli ex funzionari parlamentari dei gruppi comunisti.

Quando non compaiono in video, è soltanto perché dirigono le redazioni regionali più forti, come quella toscana, affidata, guarda caso, all'ex capo ufficio stampa del Pci. E non certo perché è nato a Livorno. Tutti bravissimi, ma, fino a prova contraria, selezionati non in base a concorsi che abbiano dato anche ai figli degli italiani qualsiasi la possibilità di tentare l'avventura del giornalismo televisivo.

Anche Walter Veltroni si commuove e si indigna quando denuncia le scelte del Consiglio di amministrazione e lo accusa di voler affossare la Rai. Si potrebbe parlare, in questo caso, di interesse privato in atti d'ufficio. Non c'entra niente, con certe polemiche, la libertà di informazione e la tutela del servizio pubblico.

Si rimpiange soltanto un privilegio che nessun servizio pubblico al mondo dovrebbe garantire: la possibilità di sistemare i propri cari e di garantire un posto di lavoro ai propri clienti, ottenendo in cambio la garanzia di un'informazione adomesticata ai voleri del partito che ha loro assicurato assunzione e stipendio.

Un problema che, per quanto riguarda la Rai, è stato consegnato irrisolto dai Professori ai loro successori. Non è detto che con le sue scelte il Consiglio di Amministrazione abbia contribuito a superarlo, anzi è di rigore tenere ben alta la riserva del dubbio.

Ma sarebbe bene, soprattutto per chi si è reso protagonista di sfacciate lottizzazioni in passato - tutte a carico del contribuente, e a discapito del servizio pubblico, radiotelevisivo - attendere la verifica dei

fatti e i comportamenti di quanti sono stati chiamati a dirigere reti, tigi e gierre. Non saranno figli di Berlinguer o di altre stelle rosse, ma almeno la gavetta l'hanno fatta nei giornali ».

Passando all'illustrazione del contenuto dei progetti di legge all'ordine del giorno e in particolare della proposta di legge approvata dal Senato, fa presente che il testo di quest'ultima è composto di tre articoli. L'articolo 1 prevede la modifica della composizione e delle modalità di nomina del consiglio di amministrazione della RAI-radiotelevisione italiana s.p.a. e detta disposizioni per la prima applicazione delle nuove norme; al riguardo ricorda che la normativa in materia, compresa la vigente legge n. 206 del 1993, è sempre stata riferita in astratto alla « società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo »; l'individuazione come tale della RAI s.p.a. discende infatti da un atto amministrativo di concessione.

Il potere di nomina dei consiglieri di amministrazione, trasferito dalla Commissione Parlamentare di vigilanza ai Presidenti delle Camere con la legge n. 206 del 1993, viene adesso attribuito direttamente alle Assemblee parlamentari. Conseguentemente, il numero complessivo dei consiglieri viene elevato da cinque a sei, in maniera da garantire la partecipazione paritaria dei due rami del Parlamento al procedimento di nomina: tre membri dovrebbero essere eletti dalla Camera dei Deputati e tre dal Senato. Il procedimento di elezione è basato sul meccanismo del voto limitato a dei candidati, in modo da garantire la rappresentanza delle minoranze; a parità di voti prevarrebbe il più anziano d'età.

Il consiglio di amministrazione così formato elegge al proprio interno e a maggioranza il presidente; in mancanza di ulteriori specificazioni, la maggioranza richiesta non può che essere la maggioranza semplice dei votanti, mentre la legge 206 prescrive al riguardo la maggioranza assoluta. Per la validità delle sedute del consiglio è richiesta la presenza di almeno tre

componenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il comma 2 dell'articolo in esame detta disposizioni sulla prima applicazione delle nuove norme di cui al precedente comma, in modo da consentirne l'attuazione entro il termine massimo di trenta giorni dalla entrata in vigore delle norme stesse. Le Camere dovrebbero infatti essere convocate per l'elezione dei consiglieri di amministrazione della RAI entro quindici giorni dalla entrata in vigore (evidentemente della nuova legge; il testo fa riferimento all'entrata in vigore « della presente disposizione ») e i consiglieri così eletti dovrebbero assumere la carica entro i successivi quindici giorni.

Si segnala che né l'articolo in esame né i successivi recano alcuna disposizione sui requisiti dei consiglieri e sulla loro durata in carica, salvo quanto previsto all'articolo 3 in ordine alla possibilità di revoca del Consiglio stesso da parte della Commissione di vigilanza.

Si tratta, quindi, di un meccanismo che consegna il potere di nomina dei membri del consiglio di amministrazione della RAI ai partiti; ritiene che in sede di presentazione degli emendamenti sarà importante valutare se debba essere prevalente l'aspetto della gestione o quella della rappresentanza o ancora se i due aspetti possano essere in qualche modo conciliati. Essendo il consiglio di amministrazione un organismo ristretto, potrebbe essere percorribile la soluzione di prevedere che esso decida all'unanimità e non a maggioranza; in tal modo si sgancerebbe il consiglio stesso dalla maggioranza parlamentare che lo ha espresso.

Luciana SBARBATI, *presidente*, chiede al relatore come la soluzione da lui ora proposta possa conciliare gli aspetti della rappresentanza e della gestione.

Francesco STORACE, *relatore*, risponde al quesito formulato dal presidente, precisando che l'esigenza relativa alla rappresentanza verrebbe soddisfatta dalle norme sulle procedure di nomina del consiglio di amministrazione, mentre

quella inerente alla gestione è affidata, ovviamente, alla correttezza dei singoli.

Luciana SBARBATI, *presidente*, osserva che l'esigenza della rappresentanza non dovrebbe essere rapportata ai partiti.

Francesco STORACE, *relatore*, ribatte all'osservazione del Presidente che se si intende garantire che la rappresentanza sia sganciata dai partiti, allora si deve abbandonare la soluzione prevista dalla proposta di legge Mancino n. 2206.

Fiordelisa CARDELLI (gruppo lega nord), parlando per un richiamo al regolamento, ricorda che nell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato formulato, con riferimento all'esame dei progetti di legge sulla nomina del consiglio di amministrazione della RAI, un quesito in ordine all'applicazione dell'articolo 39 del regolamento; a fronte di tale richiesta il Presidente di turno Benedetti Valentini, ha ritenuto non rientrare nelle sue facoltà, ma in quelle del Presidente della Commissione, decidere sull'applicazione di tale articolo. Chiede, quindi, quando sarà presente il Presidente della Commissione per poter sottoporre a lui la questione.

Luciana SBARBATI, *presidente*, osserva che chi presiede la seduta ha in quel momento i poteri di conduzione dei lavori che spettano al Presidente. L'articolo 39 del regolamento prevede che la durata degli interventi in una discussione non possa eccedere i trenta minuti; tuttavia ritiene possa trattarsi di una norma relativa ai lavori dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa. Il problema si pone forse in termini diversi per la sede referente e comunque verrà affrontato nel momento in cui si aprirà il dibattito.

Francesco STORACE, *relatore*, osserva che coloro che si richiamano al regolamento dovrebbero innanzitutto conoscerne le norme. L'articolo 39, come ha testé rilevato il presidente non sembra riferirsi alla sede referente; chiede, comunque, che il problema sollevato dal depu-

tato Cartelli venga affrontato nelle sedi opportune, e dal Presidente della Camera, previo esame di tutti gli eventuali precedenti. Non pare che nella sede referente siano stati mai applicati limiti di tempo agli interventi. Comunque, se il richiamo all'articolo 39 del regolamento del deputato Cartelli era polemicamente riferito alla sua relazione, fa presente che ormai sta per concluderla.

Fabrizio Felice BRACCO (gruppo progressisti-federativo) osserva che il presidente non ha correttamente interpretato il richiamo del deputato Cartelli all'articolo 39: esso, infatti, andava riferito non al comma 1, bensì al comma 4, in base al quale nessun discorso può essere interrotto o rimandato per la continuazione da una seduta all'altra.

Luciana SBARBATI, *presidente*, con riferimento all'intervento ora svolto dal deputato Bracco, ricorda che all'avvio dell'esame dei progetti di legge non vi erano

state obiezioni alla richiesta del relatore di dedicare allo svolgimento della relazione quattro sedute.

Fiordelisa CARTELLI precisa che, con il suo precedente intervento, non intendeva in alcun modo porre dei limiti di tempo alla relazione del relatore, bensì rivolgere al presidente di turno un quesito al quale non era stata data risposta.

Giovanna GRIGNAFFINI (gruppo progressisti-federativo) ricorda che al quesito concernente l'articolo 39 del regolamento, formulato nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, il presidente allora di turno aveva dichiarato in sostanza di non poter rispondere, mentre il vicepresidente Sbarbati che attualmente presiede la seduta ha fornito una risposta.

Luciana SBARBATI, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16,45.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE REFERENTE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI. — Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Paolo Stella Richter.

La seduta comincia alle 17.

Disegno di legge:

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia (1797).

(Parere della I, della II, della IV, della VII, della IX, della X e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione con richiesta di trasferimento in sede legislativa).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge.

Francesco FORMENTI, *presidente*, avverte che gli emendamenti presentati sono pubblicati in allegato.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, evidenzia che, dopo la presentazione degli emendamenti e un primo esame degli stessi in sede di Comitato ristretto, si era evidenziata l'opportunità di

pervenire ad una nuova formulazione dell'articolo 8, relativo agli sfratti, al quale erano stati presentati numerosi emendamenti. Ha pertanto provveduto a presentare l'emendamento 8.14, il quale è frutto di una trattativa con le associazioni dei proprietari e degli inquilini. Ricorda peraltro che, per vari emendamenti, il Governo in sede di comitato ristretto si era riservato di manifestare il proprio avviso.

Esprimendosi quindi sulle proposte di modifica, formula parere favorevole sugli emendamenti Governo 1.1, 9.1 e 9.2, Lorenzetti 5.2, identico al proprio emendamento 5.3, Lucchese 9.3 e sugli articoli aggiuntivi Governo 9.0.1, identico all'articolo aggiuntivo Lucchese 9.02, e Governo 9.0.3. Quanto all'emendamento Governo 1.2, rileva che il Governo si era riservato di procedere ad una riformulazione. Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2 il Governo si era riservato di fornire alcune delucidazioni.

Quanto, infine, all'emendamento Lorenzetti 5.1, ricorda che il rappresentante del Governo doveva fornire indicazioni sul numero delle regioni che avevano proceduto agli adempimenti di cui all'articolo 8 della legge n. 36 del 1994: ciò al fine di de-

finire il termine di proroga più opportuno.

Invita quindi all'approvazione dei propri emendamenti, invitando altresì, in virtù della presentazione dell'emendamento 8.14 che sintetizza le diverse posizioni, a ritirare i restanti emendamenti riferiti all'articolo 8.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER rileva che per quanto concerne la riformulazione dell'emendamento Governo 1.2, il Governo ha provveduto a ciò con gli emendamenti 1.3 e 1.4.

Quanto agli emendamenti riferiti all'articolo 2, fa presente che, poiché tale articolo riguarda le società autostradali, la Commissione, ove ritenga necessario avere ulteriori elementi di conoscenza, può disporre una indagine conoscitiva.

Si rimette quindi alla Commissione sugli identici emendamenti Lorenzetti 5.2 e relatore 5.3.

Quanto all'emendamento Lorenzetti 5.1, rileva che, poiché solo una regione ha finora adempiuto al disposto dell'articolo 8 della legge n. 36 del 1994, è opportuno prorogare il termine al 31 ottobre 1995. Per quanto concerne gli emendamenti riferiti all'articolo 8 e, in particolare, l'emendamento relatore 8.14, esprime un parere contrario sullo stesso in quanto esso determina minori entrate tributarie e in quanto si è detto che lo stesso è il risultato di una trattativa effettuata al di fuori dei canali istituzionali, trattativa nella quale il Governo non è stato coinvolto. Pur apprezzando quindi i risultati raggiunti, il Governo ritiene essenziale approfondire l'argomento con le parti interessate.

Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Lucchese 9.3 e invita all'approvazione dei restanti emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo.

La Commissione approva quindi l'emendamento Governo 1.1.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER, intervenendo sugli emendamenti Governo 1.3 e 1.4, sostitutivi dell'emendamento Governo 1.2, rileva che negli stessi, oltre al riferimento al valore catastale de-

gli alloggi, si è inserito il riferimento alla determinazione del prezzo da parte dell'Ufficio tecnico erariale.

Francesco FORMENTI, *presidente*, chiede chiarimenti in ordine al soggetto che decide sull'alternativa.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER rileva che il prezzo di riferimento è quello determinato con riferimento al valore catastale. Se tale prezzo non è convincente per chi vende, si fa ricorso all'UTE.

Dopo che Giuseppe SCOTTO di LUZIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ha rilevato che è prassi richiedere all'UTE la valutazione del prezzo e che il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER ha manifestato la propria disponibilità a valutare suggerimenti che dovessero provenire dalla Commissione, facendo tuttavia rilevare che non è possibile eliminare completamente il riferimento al valore catastale, Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo) ribadisce che deve essere chiarito chi si possa rivolgere all'UTE.

Dopo ulteriori interventi di Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, e di Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale), Francesco FORMENTI, *presidente*, ritiene che la determinazione del prezzo da parte dell'UTE debba essere chiesta dal cedente.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER accetta di riformulare gli emendamenti Governo 1.3 e 1.4 inserendo, dopo le parole « può essere stabilita » le parole « su richiesta del cedente ».

Ritira quindi l'emendamento Governo 1.2.

La Commissione approva quindi, di seguito, gli emendamenti Governo 1.3 e 1.4 come riformulati, e, di seguito, l'articolo 1 come modificato.

Francesco FORMENTI, *presidente*, dichiara di ritirare il proprio emendamento 2.1.

Sauro TURRONI (gruppo progressisti-federativo) fa proprio l'emendamento Formenti 2.1, rilevando come l'articolo 2 del provvedimento affronti, una vicenda vecchia. Ricorda quindi che la proroga era già stata inserita nel disegno di legge finanziaria per il 1994: con il parere favorevole del Ministro Merloni, si era poi pervenuti alla soppressione della relativa disposizione. Infatti, dopo indicazioni differenti sui progetti che la società Autostrade doveva realizzare, a fronte della proroga si era giunti all'eliminazione di qualsiasi riferimento a programmi, pervenendosi ad un testo identico a quello dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

Ricorda quindi che allorquando fu presentato il primo decreto « mille proroghe » erano state chieste le ragioni della proroga di un termine che non ha scadenza immediata, venendo a scadere nel 2018. Ci si limitò a fare riferimento alle esigenze collegate alla privatizzazione, ma fino ad oggi non sono stati forniti elementi concreti sullo stato delle concessionarie, sulla loro situazione debitoria, sui programmi e sulle garanzie dello Stato: ritiene quindi opportuno sopprimere l'articolo 2 per acquisire tali elementi di conoscenza e poter quindi decidere a ragion veduta. Rileva peraltro che anche l'emendamento del relatore 2.2 si pone sulla stessa linea e che lo stesso sottosegretario ha invitato a svolgere un'indagine conoscitiva sull'argomento.

Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo) ritiene che l'invito del Governo a svolgere un'indagine conoscitiva non può considerarsi soddisfacente, soprattutto in considerazione del fatto che è il Governo che con proprio provvedimento chiede la proroga su una questione molto delicata. Non può quindi, conseguentemente, rimettere l'acquisizione di elementi di conoscenza ad una indagine della Commissione. Invita il rappresentante del Governo a chiarire perlomeno se la soppressione dell'articolo 2 comporta il venir meno della realizzazione di opere già oggetto di studio e di confronto come, per esempio, la variante del valico Bologna-Firenze.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, rileva che la lunghezza della proroga richiesta comporterebbe la necessità di presentare un minimo di programma. Pur convenendo sull'opportunità della soppressione dell'articolo 2, si rimette peraltro alla Commissione.

Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) rileva che forse la questione potrebbe essere dignitosamente risolta se il Governo ritirasse l'articolo 2 del provvedimento, impegnandosi ad una verifica della questione: resterebbe poi ferma la possibilità di riproporre la proroga o nel prosieguo dell'*iter* o in un altro provvedimento.

Francesco FORMENTI, *presidente*, rileva che il Governo non può procedere ad alcun ritiro. Si metterà pertanto in votazione l'emendamento 2. 1.

La Commissione approva quindi l'emendamento Formenti 2.1, ritirato dal presentatore e fatto proprio dal deputato Turroni. È conseguentemente precluso l'emendamento Canavese 2.2.

La Commissione approva quindi gli articoli 3 e 4 ai quali non sono riferiti emendamenti e, di seguito, gli identici emendamenti Lorenzetti 5.2 e relatore 5.3.

È conseguente precluso l'emendamento Governo 5.4.

Maria Rita LORENZETTI (gruppo progressisti-federativo) modifica il proprio emendamento 5.1 nel quale le parole « 31 luglio 1995 » sono sostituite dalle parole « 31 ottobre 1995 ».

La Commissione approva quindi l'emendamento Lorenzetti 5.1, come riformulato e, di seguito, l'articolo 5 come modificato.

La Commissione approva quindi gli articoli 6 e 7 ai quali non sono riferiti emendamenti.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, intervenendo sul proprio emendamento 8.14, evidenzia che con esso, rispetto al testo dell'articolo 8, si diminuisce il periodo di proroga per l'utilizzo della

forza pubblica nella esecuzione degli sfratti, innescando però un meccanismo differente che dovrebbe attenuare il problema. Rileva quindi che, poiché si ritiene che del problema « casa » per i meno abbienti si debba far carico sulla parte pubblica, si è prevista una riduzione del carico fiscale.

Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo) ricorda che aveva posto l'esigenza di superare il semplice meccanismo della proroga, contemperando le esigenze dei proprietari e degli inquilini: a tal fine era necessario indicare alcune garanzie per gli sfratti e sottoporre a regolamentazione, con accordi tra le organizzazioni dei proprietari e quelle degli inquilini, la stipula dei patti in deroga, soprattutto per quanto concerne le fasce di variazione dei canoni. Ritenendo giusto incentivare il ricorso ai patti in deroga, sottolinea la necessità di prevedere delle incentivazioni statali per chi utilizza tale strumento. In tal modo si potrebbe « sgonfiare » l'enorme numero di sfratti collegati solo alle esigenze di rinegoziazione. Il testo proposto dal relatore permette di fare dei passi avanti e va assunto in tutto le sue parti perché costituisce parte di un unico disegno riformatore.

Sottolinea tuttavia che a suo avviso la maggiorazione del 50 per cento dell'ammontare del canone durante i periodi di sospensione delle esecuzioni è troppo elevata. Ricorda infatti che la normativa attuale prevede una maggiorazione del 20 per cento. Ritiene che una soluzione di equilibrio potrebbe essere costituita dalla previsione di un aumento del 30 per cento.

Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale) ritiene che la maggiorazione del 50 per cento non debba destare preoccupazioni. Ricorda infatti come la legge 392 del 1978 è una legge ormai superata i cui parametri si pongono al di fuori di qualsiasi logica di mercato e non sono remunerativi. Conseguentemente, la maggiorazione del 50 per cento si riferisce ad un valore di partenza bassissimo. Concludendo, rileva

che appare necessario superare la visione secondo cui la socialità del problema abitato deve gravare solo su una delle parti.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, ritiene che abbassando la percentuale al 30 per cento si snaturerebbe l'accordo raggiunto con i diretti interessati. Si potrebbe eventualmente ridurre la percentuale al 40 per cento.

Giuseppe SCOTTO di LUZIO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) si dichiara preoccupato che una maggiorazione del 50 per cento comporti un carico eccessivo. È pertanto favorevole alla riduzione al 30 per cento.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, ribadisce che a monte del testo c'è un accordo con le organizzazioni dei proprietari e degli inquilini. Mentre l'abbassamento della maggiorazione al 40 per cento rientra nella discrezionalità del Parlamento, sarebbe rischioso, ai fini del mantenimento dell'accordo, un abbassamento al 30 per cento.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER ribadisce le ragioni di contrarietà del Governo.

Alfredo ZAGATTI (gruppo progressisti-federativo) evidenzia che, se è comprensibile che il Governo non sia oggi in grado di esprimere un parere favorevole, sarebbe perlomeno auspicabile, visto che non è pregiudizialmente contrario, che ci fosse una rimessione del Governo stesso alla Commissione.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER fa presente che la diminuzione delle entrate tributarie recate dall'emendamento impedisce di esprimere un parere favorevole.

Francesco FORMENTI, *presidente*, rileva che nell'emendamento relatore 8.14 si fa riferimento ad una convocazione delle parti da parte del Governo. Ritiene che il riferimento sia al Presidente del Consiglio o al Ministro da lui delegato.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, accede alla riformulazione suggerita dal presidente e rileva che la maggioranza deve intendersi pari al 40 per cento.

La Commissione approva l'emendamento 8.14 come riformulato.

Sono conseguentemente preclusi i restanti emendamenti e articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 8.

La Commissione approva, di seguito, gli emendamenti Governo 9.1 e 9.2 e Lucchese 9.3 e, di seguito, l'articolo 9 come modificato.

Vengono quindi approvati gli articoli aggiuntivi Governo 9.01, identico all'articolo aggiuntivo Lucchese 9.02, e Governo 9.03.

La Commissione approva quindi gli articoli 10 e 11 ai quali non sono riferiti emendamenti.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, rileva che il testo come modificato dagli emendamenti approvati rappresenta un punto di equilibrio. Chiede quindi alla Commissione di valutare se ritiene opportuno avviare le procedure per il trasferimento in sede legislativa.

Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) rileva che, anche se è apprezzabile che le disposizioni in esame siano state trasfuse in un disegno di legge, lo stesso è comunque eterogeneo. Si dichiara comunque favorevole all'avvio delle procedure per il trasferimento in sede legislativa in quanto, pur consapevole dei limiti del provvedimento, ritiene che tale sede garantisce una corsia preferenziale alle disposizioni di grande rilevanza sociale recate dall'articolo 8.

Paolo ODORIZZI (gruppo forza Italia), Ugo CECCONI (gruppo alleanza nazionale), Francesco Paolo LUCCHESI (gruppo CCD), Maria LENTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti), Roberta PIZZICARA (gruppo LIF), Andrea GIBELLI (gruppo lega nord), Gian Piero SCANU (gruppo PPI) si dichiarano favorevoli, a nome dei rispettivi gruppi, all'avvio

delle procedure per il trasferimento di sede.

Cristoforo CANAVESE (gruppo FLD), *relatore*, rileva che in tal modo probabilmente il Governo potrà fornire le informazioni richieste in ordine all'articolo 2 oggi soppresso dalla Commissione.

Inoltre si potrà ulteriormente approfondire il problema degli sfratti.

La Commissione delibera quindi di avviare le procedure per il trasferimento di sede.

Francesco FORMENTI, *presidente*, avverte che procederà a trasmettere alla Presidenza della Camera la richiesta di trasferimento in sede legislativa una volta verificatisi tutti i presupposti di cui all'articolo 92, comma 6, del regolamento.

Sospende quindi brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 18,10.

Sull'ordine dei lavori.

Gian Piero SCANU (gruppo PPI) rileva che ha appreso informalmente una notizia che lo ha preoccupato: sembrerebbe infatti che da parte del Dipartimento della protezione civile non sia stato ancora perfezionato l'accordo con la ditta che noleggia i Canadair. Se ciò risponde a verità, si determinerebbe non solo il tardivo avvio della stagione antincendio, ma si potrebbe anche pregiudicare l'uso di mezzi essenziali. Auspica quindi che il Presidente e la Commissione concordino sull'opportunità di convocare nella giornata di domani il sottosegretario alla protezione civile per riferire sull'argomento. Ove infatti ciò venisse rinviato a dopo la riapertura della Camera, si potrebbe incidere negativamente sulla campagna antincendi 1995.

Francesco FORMENTI, *presidente*, assicura che ci si attiverà immediatamente per valutare la disponibilità del sottosegretario ad intervenire nella seduta di domani per riferire sull'argomento.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, recante interventi urgenti per il risanamento e l'adeguamento dei sistemi di smaltimento delle acque usate e degli impianti igienico-sanitari nei centri storici e nelle isole dei comuni di Venezia e Chioggia (2346).

(Parere della I, della II, della V, della IX, della X, della XII e della XIII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

Enrico CAVALIERE (gruppo lega nord), *relatore*, fa presente che il testo del provvedimento è largamente conosciuto. Rileva quindi che sono intercorsi degli accordi con il Senato che hanno portato alla formulazione di alcuni emendamenti con i quali si tengono fermi i punti fondamentali del testo più volte approvato dalla Camera e si propongono altresì alcune delle modifiche apportate dal Senato. Si propone innanzitutto una sostituzione dell'articolo 1, facendo riferimento al testo approvato dalla Camera nel quale è stata tuttavia inserita la possibilità per i privati di dotarsi di impianti di depurazione in esecuzione del progetto di massima elaborato dai comuni di Venezia e di Chioggia. Sono inoltre state apportate alcune modifiche formali, prorogando alcune date già scadute.

Si è inoltre riproposto l'emendamento relativo alle competenze della Commissione per la salvaguardia di Venezia per la quale, però, a differenza di quanto approvato dal Senato, si è ritenuto di dover fare esclusivo riferimento ai comuni all'interno della conterminazione lagunare e non ai comuni del comprensorio.

Con un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 si cerca poi di risolvere il problema abitativo nei centri storici di Venezia e di Chioggia. A differenza del testo varato dalla Camera, si è fatto qui riferimento anche al territorio del Lido di Venezia. Inoltre, si è prevista una riduzione della tariffa per le aree di stazionamento delle gondole, dei natanti e delle imbarcazioni ubicate all'interno della conterminazione lagunare, i cui titolari siano resi-

enti nei comuni posti entro la conterminazione stessa.

Con l'articolo 5, riformulato, si disciplina la partecipazione pubblica nelle aziende a prevalente partecipazione pubblica e la cessione ai comuni di Venezia e di Chioggia dei due terzi dell'attuale partecipazione statale nelle aziende stesse.

Evidenzia che ciò non comporta oneri per lo Stato.

Con un articolo aggiuntivo all'articolo 5 si è inteso ripristinare la normativa relativa all'applicabilità degli sgravi contributivi a Venezia, che il decreto del Ministero del lavoro del 5 agosto 1994 non aveva considerato. Si sono inoltre apportate alcune modifiche all'articolo 6 in materia di concessione unica da parte dello Stato per gli interventi per la salvaguardia di Venezia.

Sottolinea quindi l'esigenza di pervenire in tempi rapidi a licenziare il provvedimento.

Riccardo PERALE (gruppo forza Italia) ritiene che l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 360 del 1991 al litorale di Pellestrina sia contraria alla *ratio* della legge stessa. Infatti, il Lido non ha le caratteristiche di specialità che, invece, ha il centro storico di Venezia.

Chiede quindi al relatore di precisare a quali tipi di imbarcazioni è riferita la riduzione della tariffa.

Enrico CAVALIERE (gruppo lega nord), *relatore*, fa presente che la stessa si riferisce alle aree di stazionamento delle gondole, dei natanti e delle imbarcazioni di lunghezza fino a 10 metri.

Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) accoglie con soddisfazione l'accordo raggiunto dai deputati veneziani. Sottolinea come il decreto, nato per disciplinare il risanamento della laguna, abbia via via inglobato altre questioni. Chiede quindi se sia possibile dividerne il contenuto in due provvedimenti distinti, in quanto l'esigenza che emerge da quanto affermato dal relatore è quella di rivedere più in generale la legge speciale per Venezia.

Roberta PIZZICARA (gruppo LIF) chiede chiarimenti al relatore sulla riu-

nione informale che ha portato alla formulazione di alcuni emendamenti. Il suo gruppo non è stato informato di ciò: ritiene che questo non sia un modo corretto di fare politica.

Enrico CAVALIERE (gruppo lega nord), *relatore*, fa presente che la riunione informale si è tenuta per superare in tempi ristretti gli ostacoli. Evidenzia quindi che il problema non era tanto all'interno dei gruppi della Camera, ma con i gruppi del Senato che sul precedente decreto avevano apportato pesanti modifiche. Rileva peraltro che ha cercato di allargare il più possibile l'incontro stesso.

Adriana VIGNERI (gruppo progressisti-federativo) rileva che gli emendamenti cui ha fatto riferimento il relatore sono frutto di una mediazione svoltasi in incontri informali. Nonostante ci fossero ulteriori esigenze, si è rinunciato ad esse per sveltire l'*iter* del provvedimento. Rileva quindi che ha presentato un subemendamento in materia di tassa per l'occupazione di spazi acquei adibiti ad ormeggio di natanti ed imbarcazioni nel quale, però, non si è fatto riferimento alle gondole e alle imbarcazioni fino a 10 metri. È necessario introdurre tale previsione.

Ha poi presentato un altro subemendamento per quanto concerne la concessione unica per il risanamento della laguna, con il quale si fanno salvi gli effetti fin qui prodotti a seguito dell'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 798 del 1984. Probabilmente si tratta di una preoccupazione superflua, in quanto il testo con cui si propone l'abrogazione suddetta non incide sui rapporti di concessione in corso. Potrebbe però sorgere il dubbio che tale abrogazione sia retroattiva. Invita quindi il Governo a chiarire la questione. Rileva peraltro che nel precedente testo la possibilità di utilizzare l'istituto, tipicamente veneziano, della concessione unitaria veniva riconosciuta anche al Ministero dell'ambiente per gli interventi di coordinamento e controllo ad esso affidati, per funzioni quindi per cui il ricorso all'istituto stesso non aveva un senso. È per questo che si è proposta l'abrogazione su richiamata, con un ritorno

quindi anche per Venezia all'utilizzo delle procedure ordinarie.

Quanto al problema della estrazione degli idrocarburi nel territorio lagunare, rileva che, anche se nel merito è d'accordo con la proposta di vietare l'estrazione stessa, al Senato un emendamento simile fu respinto in sede di esame del precedente decreto con il voto contrario del suo gruppo. Non ha avuto il tempo di approfondire la questione ma invita a riflettere sul rischio che si corre approvando un emendamento del genere per il quale non è stata garantita l'esistenza di un orientamento favorevole al Senato. Ritiene che, se si vuole che il provvedimento sia esaminato dall'Assemblea domani, non si può correre questo rischio.

Maria LENTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) fa presente che il decreto in esame è un decreto *omnibus*. Rileva quindi che gli emendamenti che il relatore ha illustrato recepiscono alcuni degli emendamenti del suo gruppo presentati in riferimento ai decreti decaduti. Pur riservandosi quindi di valutare meglio le proposte di modifica, ritiene che ci sia la possibilità di licenziare il testo. Quanto al problema dell'estrazione degli idrocarburi, rileva che, se è vero che deve essere favorito il rapido licenziamento del testo, riterrrebbe grave, a titolo personale, che nella laguna si continuasse nell'estrazione medesima.

Giovanni CASTELLANI (gruppo PPI) concorda con le proposte di modifica illustrate dal relatore. In merito a ciò che ha rilevato il deputato Perale evidenzia che, se si può dire che il Lido ha una tipologia abitativa diversa da quella del centro storico di Venezia, ciò non può essere detto per il litorale di Pellestrina che ha la medesima tipologia abitativa. Invita quindi ad evitare l'ennesima reiterazione del decreto.

Francesco FORMENTI, *presidente*, fa presente che è assai improbabile che il decreto possa essere esaminato domani dall'Assemblea. Rileva peraltro che gli emendamenti presentati devono essere da lui valutati in quanto alcuni suscitano grosse

perplexità e altri potrebbero essere inammissibili. Sembra infatti che l'esigenza di giungere ad una conversione del decreto abbia comportato un ulteriore arricchimento dei contenuti dello stesso, proponendosi modifiche che non hanno nulla a che vedere con il decreto stesso. Peraltro, sembra opportuno dare un minimo di tempo al Governo per procedere alle valutazioni degli emendamenti stessi.

Ritiene quindi opportuno proseguire l'esame del provvedimento nella seduta di domani.

Enrico CAVALIERE (gruppo lega nord), *relatore*, fa presente che il decreto non si riferisce solo al disinquinamento della laguna, contenendo invece anche disposizioni di altro genere. Peraltro, gli emendamenti cui ha fatto riferimento non rappresentano una novità ma riprendono testi già approvati da entrambe le Camere. Anche se si accetteranno le posizioni del Governo, ritiene essenziale sottolineare che è prerogativa del Parlamento valutare nel merito i provvedimenti e modificarli come ritiene opportuno.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) invita il presidente a riconsiderare la decisione di rinviare il seguito dell'esame. Rileva infatti che, a suo avviso, si sarebbe nelle condizioni di concludere l'esame stesso nella seduta di oggi: al riguardo sottolinea che le Commissioni riunite I e IV hanno concluso nel pomeriggio di oggi l'esame di un provvedimento arrivato in mattinata dal Senato e di cui si chiederà domani l'inserimento all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'articolo 27 del regolamento. Poiché il decreto in esame è stato reiterato per ben otto volte, sarebbe auspicabile che domani la Camera lo licenziasse, in modo che, dopo le elezioni regionali, il Senato lo possa convertire. Se si rinuncia a tale tentativo si rischia la nona reitera. Intende sottolineare che gli emendamenti cui ha fatto riferimento il relatore sono stati concordati con i rappresentanti di tutti i gruppi: in virtù di tale accordo il suo gruppo ha rinunciato a presentare ulteriori emendamenti.

Francesco FORMENTI, *presidente*, ribadisce che di alcuni emendamenti deve essere valutata l'ammissibilità.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ritiene che si potrebbe sospendere la seduta per procedere a tale valutazione e quindi riprenderla.

Il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER evidenzia che gli emendamenti illustrati si riferiscono a profili molto delicati.

Adriana VIGNERI (gruppo progressisti-federativo) evidenzia che, anche se avrebbe sperato che si potesse procedere oggi alla valutazione degli emendamenti, ci sono dei problemi oggettivi da considerare: si riferisce, in particolare, al problema della copertura finanziaria di alcune disposizioni, di cui bisogna farsi carico, e al problema dell'estrazione degli idrocarburi: ove il relativo emendamento venisse approvato adesso - e ritiene che ci sarebbero le condizioni per tale approvazione - si potrebbero poi creare dei problemi al Senato. Quindi, pur volendo dare un segnale a Venezia, per superare gli allarmi che si sono creati, riterrebbe preferibile procedere in modo tale da pervenire a convertire effettivamente il testo.

Francesco FORMENTI, *presidente*, rileva che se il rappresentante del Governo è d'accordo si potrebbe sospendere la seduta per riprenderla alle 20.

Sembra tuttavia che l'urgenza di procedere nell'esame del testo sia posta non tanto dall'urgenza delle sue disposizioni, quanto dall'avvicinarsi delle elezioni regionali. Infatti, se la Commissione concluderà domani l'esame del provvedimento, l'Aula potrà esaminare lo stesso non appena riprenderanno i lavori parlamentari trasmettendolo quindi al Senato nella prima settimana di maggio, in tempo quindi ampiamente utile per la conversione.

Adriana VIGNERI (gruppo progressisti-federativo) rileva che sembra alquanto strano che si ponga ora il problema della inammissibilità di testi già approvati.

Francesco FORMENTI, *presidente*, fa presente che molte disposizioni sono state inserite nel testo dal Senato che ha regole diverse per la valutazione di ammissibilità degli emendamenti.

Ribadisce quindi l'opportunità di proseguire nell'esame domani.

Martino DORIGO (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ribadisce l'opportunità di concludere l'esame nella serata odierna.

Paolo ODORIZZI (gruppo Forza Italia), Giuseppe BONOMI (gruppo lega nord) e il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER si dichiarano d'accordo con l'orientamento del Presidente di rinviare il seguito dell'esame a domani.

Roberta PIZZICARA (gruppo LIF) chiede quale sia il termine per la presentazione degli emendamenti.

Massimo SCALIA (gruppo progressisti-federativo) ritiene fondamentale che il Governo si pronunci sul merito degli emendamenti e sulla copertura finanziaria degli stessi. Se ciò è possibile in serata, si può pensare di proseguire. Se, invece, il Governo non è in grado di dare una risposta questa sera su questioni importanti, se ne prenderà atto.

Giovanni CASTELLANI (gruppo PPI) evidenzia che, compatibilmente con le risposte del Governo, è necessario proseguire i lavori nella serata odierna.

Dopo che Maria LENTI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) ed Enrico CAVALIERE (gruppo Lega Nord) *relatore*, si sono dichiarati disponibili a continuare i lavori nella serata odierna, il sottosegretario Paolo STELLA RICHTER fa presente la sua massima disponibilità personale: rileva tuttavia che è necessario valutare gli emendamenti con la massima attenzione. Pertanto, la seduta non potrebbe essere ripresa prima di un congruo numero di ore.

Francesco FORMENTI, *presidente*, rileva che, sulla base di quanto manifestato

dal sottosegretario, il seguito dell'esame proseguirà nella seduta di domani. Ribadisce comunque che ciò non pregiudica la conversione del decreto. Fissa quindi alle ore 11 di domani il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato alla seduta di domani.

La seduta termina alle 19,10.

Mercoledì 5 aprile 1995. - Presidenza del Presidente Francesco FORMENTI. - Interviene il sottosegretario di Stato ai lavori pubblici Paolo STELLA RICHTER.

La seduta comincia alle 19,10.

Comunicazioni del Presidente sui risultati della missione svolta da una delegazione della Commissione sull'acquisizione di elementi di conoscenza in ordine alla realizzazione del programma stralcio ANAS (legge 531/82, articolo 4) e programma straordinario 85-87 e dei programmi stralcio attuativi del piano decennale per la grande viabilità (legge 531/82, articolo 2).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Paolo ODORIZZI (gruppo forza Italia) ricorda che nella seduta del 17 gennaio era stato avviato in Commissione un approfondito dibattito sugli esiti dei sopralluoghi informali svolti nel settembre 1994 dalla Commissione stessa per acquisire elementi di valutazione sullo stato di attuazione del piano decennale per la grande viabilità. In quella sede aveva dato conto di alcuni dati trasmessi dall'amministratore straordinario dell'ANAS, rilevando tuttavia la necessità di ulteriori approfondimenti.

In particolare, era stata ravvisata la necessità di conoscere, in relazione sia al programma straordinario 1985-1987, sia al 1° ed al 2° stralcio attuativo, e, all'interno di essi, per ciascuna regione, con riferimento alle opere già comprese nei programmi e con la specificazione delle principali caratteristiche delle stesse (tipologia della strada) chilometraggio, presenza di ponti, gallerie, etc.):

a) le opere terminate, il relativo stato dei pagamenti e la tipologia di residui pas-

sivi cui hanno eventualmente dato luogo le somme stanziare (residui propri o impropri);

b) le opere appaltate e non terminate, il relativo stato dei pagamenti e la tipologia di residui passivi cui eventualmente hanno dato luogo le somme stanziare (residui propri o impropri);

c) le opere progettate e non appaltate, il relativo stato dei pagamenti e la tipologia di residui passivi cui hanno dato eventualmente luogo le somme stanziare (residui propri o impropri);

d) le opere non progettate e la natura dei residui passivi derivati dalle somme stanziare (propri e impropri).

La Commissione intendeva altresì acquisire precise informazioni sul contenzioso con le imprese, in particolare per quanto riguarda le modalità di adempimento degli eventuali obblighi di pagamento.

I dati in questione erano quindi stati richiesti in data 24 gennaio al Ministro dei lavori pubblici. Non essendo pervenuta nessuna risposta, il 23 marzo si è proceduto ad un sollecito. Ha quindi avuto notizia dall'amministratore delegato dell'ANAS che il Ministro non ha mai richiesto i dati in questione all'ANAS stessa. Anche se, a seguito di tale atteggiamento, avrebbe ritenuto opportuno proporre l'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla vicenda, ritiene, visto anche che la Commissione sta procedendo all'esame del terzo stralcio ANAS, che si possa procedere ad una audizione dell'amministratore straordinario dell'ente nell'ambito della quale approfondire le questioni direttamente collegate al terzo stralcio ed acquisire i dati richiesti in ordine ai piani passati. Propone quindi di sospendere l'esame delle conclusioni sulla missione e l'esame dello stralcio, già fissato per la seduta

di domani: al riguardo rileva che, non avendo il Senato avviato ancora esame dello stralcio stesso, non si ostacolano in tal modo i lavori dell'ANAS.

Ritiene comunque opportuno far giungere al Ministro una nota di protesta perché le richieste della Commissione siano evase in tempi rapidi.

Francesco FORMENTI, *presidente*, prende atto di quanto comunicato dal deputato Odorizzi ed esprime meraviglia per il fatto che il Ministro non abbia inoltrato le richieste della Commissione all'amministratore straordinario dell'ANAS. Alla riapertura dei lavori si procederà quindi ad una audizione del Ministro e dell'amministratore stesso sull'argomento.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito delle comunicazioni in titolo e fa presente che, a seguito dell'andamento dei lavori nella seduta odierna, il calendario dei lavori della Commissione per la giornata di domani è così modificato:

Giovedì 6 aprile:

14.30: Sede referente - Seguito esame:

DL 96/95: Acque Venezia e Chioggia (2346) - Rel. Cavaliere.

15.30: Audizione ex articolo 143, comma 2, del regolamento:

Sottosegretario di Stato per la protezione civile professor Franco Barberi: Utilizzo Canadair nella campagna antincendi 1995.

Indi: Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

Indi: Comunicazioni del Presidente sul calendario dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 19,20.

ALLEGATO

Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di lavori pubblici ed altre disposizioni urgenti in materia (1797).

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 3 sostituire la parola: centotanta con le seguenti parole: entro la data del 1° dicembre 1994.

1. 1.

Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« Al fine di agevolare l'acquisto da parte dei Comuni di alloggi da destinare ai soggetti sottoposti al rilascio forzoso di immobili ad uso abitativo nelle zone ad alta tensione abitativa il comma 6, dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 e articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986 n. 708 convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1986, n. 899 sono sostituiti dal seguente: "Il prezzo di acquisto degli alloggi non può superare il valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione" ».

1. 2.

Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-ter. Il comma 6, dell'articolo 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25 è sostituito dal seguente "6" il prezzo di acquisto degli alloggi è stabilito in riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione; in alternativa, la determina-

zione del prezzo può essere stabilita dall'Ufficio Tecnico Erariale ».

1. 4.

Il Governo.

All'articolo 1, dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:

« 3-bis. Il comma 8, dell'articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899 è sostituito dal seguente "8" il prezzo di acquisto degli alloggi è stabilito in riferimento al valore catastale degli stessi, vigente nell'anno di acquisizione; in alternativa, la determinazione del prezzo può essere stabilita dall'Ufficio Tecnico Erariale ».

1. 3.

Il Governo.

ART. 2.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 1.

Formenti.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

1. Ai fini della proroga del periodo di concessione di cui all'articolo 13 della Legge 12 agosto 1982, n. 531, ed in relazione ad un efficace procedimento di privatizzazione della società Autostrade Spa il Ministro dei lavori Pubblici presenterà entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge un piano di investimenti trentennale per nuove tratte autostradali ricorrendo a società già operanti o determinando le condizioni per la forma-

zione di nuove società in tale proposta dovranno essere riportate in maniera esplicita le garanzie che dovranno essere assicurate alle società concessionarie, in termini di tariffe e di loro adeguamento, per la realizzazione del programma di nuovi investimenti.

2. Per favorire i procedimenti di privatizzazione delle società concessionarie di autostrade, la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 28 aprile 1971, n. 287 ed il combinato disposto di cui all'articolo 10 comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, devono intendersi riferite al rilascio di nuove garanzie dello Stato, ferma restando la validità delle garanzie già prestate alla data di entrata in vigore della presente Legge.

2. 2.

Canavese.

ART. 5.

Sopprimere il comma 2.

* 5. 2.

Lenti, Lorenzetti, Scalia, Camoirano, Calzolaio, De Simone, Bargone, Turrone, Emiliani, Zagatti, Bartolich.

Sopprimere il comma 2.

* 5. 3.

Il relatore.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole seguenti: svolgono, esclusivamente e promiscuamente con le seguenti: hanno svolto, esclusivamente o promiscuamente.

5. 4.

Il Governo.

Al comma 5 sostituire le parole: 31 dicembre 1994 con le parole: 31 luglio 1995.

5. 1.

Camoirano, Lorenzetti, Scalia, Calzolaio, Turrone, Bargone, Emiliani, Zagatti, Bartolich.

ART. 8.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

Le esecuzioni di rilascio per i titoli e nelle zone di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61, sono sospese per un periodo di giorni 150 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il locatore ed il conduttore di immobili ad uso abitativo, per i quali pende il provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione devono entro il termine di sospensione di cui al precedente comma, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali avviare trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione in deroga alla legge 27 luglio 1978 n. 392 ai sensi della presente legge, ovvero comunicare all'altra parte i motivi di necessità per la rinuncia alla nuova locazione.

Trascorso il termine di cui ai precedenti commi 1 e 2 ed in assenza di accordo tra le parti per il rinnovo della locazione i conduttori interessati possono chiedere, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal 2 al 7 dell'articolo 11 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 n. 94. Avverso il decreto del pretore è ammessa opposizione alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile

Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo o al comma 4 del citato articolo 11 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, come convertito, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge

27 luglio 1978 n. 392, maggiorato del 50 per cento. Durante i periodi predetti sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge n. 392 del 1978.

Agli inadempienti si applica il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980 n.25, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 della legge 27 luglio 1978 n. 392.

L'articolo 11 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992 n. 359, è sostituito dal seguente:

« Nei contratti di locazione stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti, con il consenso delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni centrali, ovvero tramite le organizzazioni delle stesse competenti per territorio in relazione al luogo in cui è situato l'immobile, possono stipulare contratti in deroga alle norme della legge 392 del 1978, escluse quelle di natura meramente processuale. Limitatamente ai contratti ad uso abitativo la disposizione si applica ai soli casi in cui il locatore rinunci alla facoltà di disdettare il contratto al termine del primo periodo di durata, che non può essere inferiore ad anni tre, a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978.

Per l'azione di diniego al rinnovo dinanzi richiamata, si applica l'articolo 30 della citata legge n. 392 del 1978, con il termine di un anno per l'invio della disdetta motivata.

Il reddito derivante dai contratti che vengono stipulati ai sensi del precedente comma e quindi a seguito di accordo collettivo intervenuto tra le organizzazioni della proprietà e dei conduttori in sede provinciale, e nell'ambito delle previsioni delle stesse è soggetto ad una riduzione del valore imponibile, per le persone fisiche e per le imprese pari al 30 per cento.

Al fine di favorire la contrattazione in deroga sul territorio le organizzazioni della proprietà e dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale stipulano accordi collettivi nazionali sulla durata dei contratti e sui criteri generali per la definizione dei canoni nonché sui modi atti a garantire particolari esigenze contrattuali delle parti.

Se entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge non fossero stipulati gli accordi di cui al precedente comma, il governo provvederà a convocare le parti per promuovere l'accordo entro i successivi 90 giorni.

Nei casi in cui alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti inizino concrete trattative sul rinnovo del contratto medesimo e non concordino sulla determinazione del canone, il contratto è prorogato di diritto di due anni. In caso di necessità sopravvenuta, il locatore può recedere dal contratto con le modalità e per i motivi di cui all'articolo 59 della legge n. 392 del 1978 ».

Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti e le previsioni dei contratti in deroga comunque stipulati a seguito dell'articolo 11 del D.L. 17 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

8. 14.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 8 con i seguenti:

ART. 8.

(Norme per la graduazione degli sfratti).

1. Il locatore ed il conduttore di immobili ad uso abitativo, per i quali pende il provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione, devono, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive organizzazioni sindacali,

avviare trattative per la stipula di un nuovo contratto di locazione ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1992, n. 359, ovvero comunicare all'altra parte i motivi di necessità per la rinuncia alla nuova locazione.

2. Trascorso inutilmente il termine di cui al precedente comma o in mancanza di un nuovo contratto, il termine di cui all'articolo 3, comma 5 del Decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è prorogato al 31 dicembre 1996.

ART. 8-bis.

(Composizione Commissioni ex lege 61).

L'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è sostituito dal seguente:

« In ogni capoluogo di provincia le commissioni previste all'articolo 2 del decreto legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono sostituite da commissioni così composte:

a) dal prefetto, o da un suo delegato, che la nomina e la presiede;

b) dal Sindaco del comune capoluogo o da un suo delegato nonché, per le deliberazioni attinenti al comune che rappresenta, dal Sindaco, o da un suo delegato, del comune interessato;

c) da un rappresentante sia delle organizzazioni degli inquilini sia di quelle dei proprietari, nominati di comune accordo, dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello provinciale.

I rappresentanti di cui alla lettera c) dovranno essere nominati entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge. In difetto e fino alle designazioni, tutte da comunicarsi al prefetto, la commissione funzionerà con le residue componenti ».

ART. 8-ter.

(Funzionamento Commissioni ex lege 61).

L'articolo 5 del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, è sostituito dal seguente:

« 1. La commissione di cui all'articolo 4 fornisce periodicamente al Prefetto il parere relativamente ai criteri per l'impiego della Forza pubblica nell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili urbani ad uso abitativo, tenuto conto della generale situazione abitativa della provincia e delle richieste di esecuzione presentate all'Ufficio Giudiziario.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1997, il Prefetto, sentita la commissione di cui all'articolo 4, su istanza dei cittadini soggetti a provvedimento esecutivo del rilascio per finita locazione, dispone la sospensione della concessione della forza pubblica per un periodo non superiore a dodici mesi, ove accerti, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e dalle dichiarazioni rese ai sensi di legge, che gli stessi appartengono ad una delle seguenti categorie:

a) cittadini di età oltre i 65 anni;

b) cittadini portatori di handicap;

c) cittadini iscritti nelle liste di mobilità, sottoposti a Cassa Integrazioni guadagni, ovvero disoccupati a seguito di inserimento nelle liste di mobilità;

d) cittadini assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, di Enti Previdenziali e Assicurativi, soci prenotari di un alloggio in Cooperativa in costruzione, acquirenti di un alloggio in costruzione, proprietari di un alloggio per il quale è in corso una procedura di sfratto.

3. La sospensione di cui al precedente comma non si applica nel corso in cui il conduttore abbia rifiutato l'assegnazione di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica, o comunque di proprietà pubblica, e per quei nuclei familiari che frui-

scano di un reddito imponibile complessivo annuo superiore a lire 70 milioni.

4. Qualora il locatore abbia urgente necessità di adibire l'immobile ad uso abitativo proprio, dei genitori o dei figli, può chiedere con ricorso al Pretore la non applicazione della sospensione di cui al precedente articolo 1 comma 2 del presente articolo. Il Pretore sentite le parti, e disposti, ove ne ravvisi l'opportunità, accertamenti di polizia, ove accerti la necessità del locatore, dichiara con proprio decreto la non applicabilità della sospensione ».

5. Avverso la decisione del Pretore è ammessa opposizione ai sensi degli articoli 617 e 618 del Codice di Procedura Civile.

6. Fino al 31 dicembre 1996, in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 17 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni dalla legge 25 marzo 1992, n. 94, in luogo della quota pari al 50 per cento ivi indicata si applica una quota al 100 per cento nell'ambito della detta quota il 30 per cento degli alloggi disponibili deve essere riservato ai dipendenti degli Enti gestori o agli iscritti alle Casse di Previdenza purché sottoposti a provvedimento di rilascio.

ART. 8-*quater*.

(Patrimonio abitativo Enti Pubblici).

Il primo comma dell'articolo 17 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni, della legge 25 marzo 1982, n. 94 è sostituito dal seguente:

« Gli Enti Gestori e le società indicate dall'articolo 23 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 1980, n. 25 tenuti per legge, statuto o disposizione dell'autorità di vigilanza ad effettuare investimenti immobiliari, nonché ogni altro ente pubblico non economico ad eccezione dell'Istituto di emissione della Cassa Nazionale del Notariato, dei Comuni e degli I.A.C.P., indipendentemente dalle finalità istituzionali, dalla natura e consistenza patrimoniale devono mensilmente comunicare al Comune nel cui territorio è sito

ciascuno degli immobili, l'elenco delle unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione che siano divengano disponibili in un momento successivo con l'indicazione della data di effettiva disponibilità ».

ART. 8-*quinquies*.

(Destinazione alloggi).

1. Nella destinazione degli alloggi disponibili, gli Enti di cui all'articolo, 3 comma 6, della presente legge, sono tenuti a soddisfare le esigenze dei cittadini sottoposti a sfratto per i quali il rilascio sia dovuto a decisione del Pretore ai sensi del comma precedente articolo 3, comma 4, e, in tale ambito, dei cittadini facenti parte delle categorie indicate dal precedente articolo 3, comma 2.

2. Tale destinazione deve avvenire in base all'ordine cronologico della data di concessione dell'autorizzazione all'uso della forza pubblica decisa dal prefetto, sentita la commissione di cui all'art. 2 della presente legge.

8. 1.

Zagatti.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

ART. 8.

Il D.L. 30 dicembre 1988 n. 551 convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61 è così modificato:

all'articolo 2 comma 1 lettera c) alla fine aggiungere le seguenti parole: « fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55 legge 27 luglio 1978 n. 392 ».

dopo la lettera c) aggiungere le seguenti parole: « d) qualora il locatore abbia urgente necessità di adibire l'immobile locato ad uso abitativo proprio, del coniuge, dei genitori o dei figli »;

all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

al comma 4 sostituire le parole « nei casi di cui al comma 3 » con le parole « nei casi di cui al precedente articolo 2 lettera d) »;

al comma 5 il termine ivi previsto è prorogato alla data del 31 dicembre 1996.

8. 2.

Zagatti.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

1. Le esecuzioni di rilascio per i titoli e nelle zone di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61, sono sospese per un periodo di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di sospensione delle esecuzioni i conduttori interessati possono chiedere, con istanza rivolta al giudice di pace competente ai sensi dell'art. 26 primo comma, del codice di procedura civile che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi da 2 a 7 dell'articolo 11 del 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 n. 94. Avverso il decreto del giudice di pace è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.

3. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo o al comma 4 dell'articolo 11 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, come convertito e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della legge 27 luglio 1978 n. 392 maggiorato del 20 per cento.

Durante i periodi predetti sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978. Si applica agli inadempimenti il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 629 convertito con modificazione nella legge 15 febbraio 1980 n. 25.

8. 3.

Il relatore.

Sostituire l'articolo 8 con il seguente:

« 1. Le esecuzioni di rilascio per i titoli e nelle zone di cui all'articolo 1 del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61, sono sospese per un periodo di giorni 90 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro il termine di sospensione delle esecuzioni i conduttori interessati possono chiedere, con istanza rivolta al Pretore titolare dell'esecuzione o al giudice di pace quando verrà istituito competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia nuovamente, fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi da 2 a 7 dell'articolo 11 del D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, convertito con modificazioni nella legge 25 marzo 1982 n. 94. Avverso il decreto del giudice di pace è ammessa opposizione, alla quale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 617 e 618 del codice di procedura civile.

3. Durante il periodo di sospensione delle esecuzioni di cui al comma 1 del presente articolo o al comma quattro del precitato articolo 11 D.L. 23 gennaio 1982 n. 9, come convertito, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori sono tenuti a corrispondere ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del contratto, cui si applicano gli aggiornamenti previsti dall'articolo 24 della L. 27 luglio 1978 n. 392, maggiorato del 70 per cento. Durante i periodi predetti sono altresì dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della citata legge n. 392 del 1978. Si applica agli inadempimenti il comma 3 dell'articolo 6 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 629, convertito con modificazione nella legge 15 febbraio 1980 n. 25 ».

8. 4.

Cecconi.

Sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: quarantotto.

8. 5.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: trentasei.

8. 6.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Sostituire le parole: 1° gennaio 1994 con le seguenti: 1° gennaio 1995.

8. 7.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis.. Il disposto del comma 1 non si applica e la forza pubblica è immediatamente concessa, nei casi in cui il conduttore non possa dimostrare sulla base della certificazione rilasciata dal Comune di residenza, di essere utilmente inserito nella graduatoria degli aventi titolo a beneficiare di alloggio disponibile appartenente al patrimonio abitativo del Comune stesso.

8. 8.

Il relatore.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis All'articolo 3, comma quinto del D.L. 30 dicembre 1988 n. 551, convertito con modificazioni nella legge 21 febbraio 1989 n. 61 è aggiunto il seguente periodo:

« In ogni caso, la forza pubblica è immediatamente concessa nei casi in cui il conduttore non possa dimostrare, sulla base della certificazione rilasciata dal Comune di residenza, di essere utilmente inserito nella graduatoria degli aventi titolo a beneficiare di alloggio disponibile appartenente al patrimonio del Comune stesso ».

8. 9.

Cecconi.

Aggiungere il seguente comma:

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle esecuzioni di rilascio conseguenti alla scadenza di contratti in deroga alle norme di cui al titolo I, capi I e II della legge 27 luglio 1978 n. 392 stipulati ex articolo 11, comma 2 del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359.

Si applicano alle stesse le sole disposizioni di cui agli articoli 605 e seguenti del Codice di procedura civile.

* 8. 10.

Il relatore.

Aggiungere il seguente comma:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle esecuzioni di rilascio conseguenti alla scadenza di contratti in deroga alle norme di cui al titolo I, capi I e II, della legge 27 luglio 1978 n. 392 stipulati ex articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359. Si applicano alle stesse le sole disposizioni di cui agli articoli 605 e seguenti del Codice di procedura civile ».

*8. 11.

Cecconi

Aggiungere il seguente comma:

« 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle esecuzioni di rilascio conseguenti alla scadenza di contratti in deroga alle norme di cui al titolo I, capi I e II, della legge 27 luglio 1978 n. 392 stipulati ex articolo 11, comma 2, del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1992 n. 359. Si applicano alle stesse le sole disposizioni di cui agli articoli 605 e seguenti del Codice di procedura civile ».

* 8. 12.

Perale.

Aggiungere il seguente comma:

È concessa l'assistenza della forza pubblica di cui al comma 1 solo in presenza della possibilità di passaggio ad altra abitazione idonea al nucleo familiare sfrattando offerta dagli alloggi disponibili di proprietà di Enti previdenziali, imprese assicuratrici, IACP e comuni.

8. 13.

Lenti, Sciacca, Scotto di Luzio.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

L'articolo 11 della legge 8 agosto 1992 n. 359 è abrogato e sostituito dal seguente:

Fino alla revisione della disciplina delle locazioni degli immobili urbani ad uso abitativo, stipulati o rinnovati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge le parti, con l'assistenza delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro Organizzazioni provinciali, possono stipulare accordi in deroga alle norme della citata legge n. 392 del 1978.

A tal fine il Governo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge convoca le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative degli inquilini e dei locatori per la definizione di accordi collettivi sulla durata delle locazioni, i parametri per i canoni e la loro indicizzazione, la garanzia di particolari esigenze contrattuali delle due parti.

La disposizione si applica limitatamente ai casi in cui il locatore rinunci alla facoltà di disdettare i contratti alla prima scadenza a meno che egli intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui agli articoli 29 e 59 della citata legge n. 392 del 1978.

Nei casi in cui, alla prima scadenza del contratto successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, le parti non concordino sulla determinazione del canone, il contratto stesso è prorogato di diritto per due anni.

In caso di necessità sopravvenute il locatore può recedere con le modalità e per i motivi di cui all'articolo 59 della legge n. 392 del 1978.

8. 01.

Zagatti.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente articolo:

ART. 8-bis.

1. Ai contratti in deroga di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, stipulati con i soggetti di cui all'articolo 42 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non si applica l'articolo 56 della medesima legge n. 392/1978.

2. Ove, alla scadenza dei contratti, i conduttori non rilascino gli immobili locati, il Presidente del Tribunale ingiunge di rilasciare gli stessi direttamente ai detentori, le cui generalità devono figurare nei contratti. L'opposizione non sospende l'esecuzione e la Forza pubblica è concessa alla prima richiesta dell'Ufficiale giudiziario. I conduttori rispondono nei confronti dei locatori dei danni causati dai detentori per ritardato rilascio, salvo rivalsa nei confronti dei responsabili.

8. 02.

Perale.

ART. 9.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le disponibilità dei seguenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e per l'anno 1994, non impegnate entro tali anni possono esserlo entro il 31 dicembre 1995: capitoli 1124, 1136, 1156, 1159, 1160, 1161, 2001, 2002, 2101, 3406, 3407, 4101, 4501 in conto competenza e capitoli 7011, 7501, 7504, 7511, 7533, 7538, 7542, 7733, 7735, 7740, 7754, 8404, 8405, 8419, 8422,

8438, 8444, 8649, 8650, 8651, 8701, 9050, 9065, 9082, 9083, 9085, 9301, 9419, e 9421 in conto residui ».

9. 1.

Il Governo.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1993 e per l'anno 1994 in conto residui e in conto competenza nei capitoli 3402, 7752, 7701, 7749, 7747, 8881 e 8882 in essere al 31 dicembre degli stessi anni sono mantenute in bilancio per gli esercizi 1994 e 1995. I lavori di cui al capitolo 9050 possono essere eseguiti, limitatamente agli anni 1994 e 1995, avvalendosi delle speciali procedure disposte con i commi terzo, quarto e quinto dell'articolo 11 della legge 8 agosto 1977, n. 546 e successive modificazioni.

9. 2.

Il Governo.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:

3-bis. Il secondo periodo del comma 11 dell'articolo 2 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, è così modificato:

« Le funzioni statali attinenti l'istruttoria e la definizione delle pratiche relative ai contributi concessi, per la ricostruzione privata nelle predette zone della Valle del Belice, sulla base di norme antecedenti la data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1987, n. 120, sono trasferite ai comuni interessati che vi provvedono con le modalità di cui all'articolo 13-bis della medesima legge ».

3-ter. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. 3.

Navarra, Lucchese.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67 iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

* 9. 01.

Il Governo.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis

1. Entro il 31 dicembre 1995 possono comunque essere utilizzate, per le finalità orientate alla riparazione e ricostruzione delle zone del Belice colpite dal sisma del 1968, le somme non impegnate di cui all'articolo 17, comma 5 della legge 11 marzo 1988 n. 67 iscritte in conto residui indipendentemente dall'anno di provenienza.

* 9. 02.

Lucchese, Navarra.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

L'articolo unico della legge 19 luglio 1959, n. 606, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO UNICO. - Le esportazioni e le importazioni di forniture di energia elettrica con i paesi membri dell'Unione Europea non sono soggette alle norme di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

Le esportazioni e le importazioni di forniture occasionali e stagionali di energia elettrica con i paesi membri dell'O.E.C.E. che non siano anche membri dell'Unione Europea e che aderiscono alle decisioni adottate in materia dalla predetta organizzazione, non sono soggette

alle norme di cui al titolo III, capo IV, del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni.

I quantitativi di energia elettrica scambiati ai sensi dei commi precedenti sono comunicati al Ministero dei lavori pub-

blici, al Ministero del commercio con l'estero ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalle aziende che ne effettuano le importazioni e le esportazioni ».

9. 03.

Il Governo.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Sante PERTICARO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i lavori pubblici Lucio Testa, per i trasporti e la navigazione Giovanni Puoti, e per il tesoro Carlo Pace.

La seduta comincia alle 14,15.

Sull'ordine dei lavori.

Sante PERTICARO, *presidente*, avverte che gli è stata comunicata la impossibilità del sottosegretario Chimenti a partecipare ai lavori delle Commissioni riunite IX e XI per l'esame del provvedimento relativo al settore portuale e marittimo.

Giuliano GODINO (gruppo forza Italia) rileva che dall'assenza del rappresentante del Governo preannunciata dal Presidente dovrebbe dedursi la opportunità di rinviare le riunioni già previste per oggi. Rileva inoltre che occorrerà procedere nell'esame del provvedimento alla ripresa dei lavori, tanto più che nel frattempo il decreto-legge n. 39 sarà stato reiterato.

Anna Maria BIRICOTTI (gruppo progressisti-federativo) ritiene che alla ripresa dell'attività parlamentare si dovrà dare una priorità assoluta alla materia recata dal provvedimento citato.

Sante PERTICARO, *presidente*, alla luce degli elementi emersi, comunica che si farà carico di proporre al Presidente della XI Commissione di rinviare a data da destinarsi le riunioni già previste per la giornata odierna.

DISCUSSIONE DI RISOLUZIONI

7-00186 Angelini ed altri: fondali porto di Ravenna (2.2.95).

7-00214 Godino: fondali porto di Chioggia (15.2.95).

7-00219 Godino: fondali porto di Venezia (20.2.95).

7-00237 Biricotti ed altri: fondali porto di Livorno (23.2.95).

7-00242 Duca ed altri: fondali porto di Ancona (1.3.95).

7-00249 Canesi ed altri: fondali porto di marina di Carrara (2.3.95).

(Discussione congiunta e approvazione).

Sante PERTICARO, *presidente*, propone — consentendovi la Commissione — che

sulle risoluzioni all'ordine del giorno, ver-tenti su analoga materia, si svolga una discussione congiunta salvo poi procedere a votazioni separate.

Giordano ANGELINI (gruppo progressisti-federativo), illustrando la risoluzione n. 7-00186 di cui è primo firmatario, rileva che la presentazione di tante risoluzioni di analogo tenore dimostra che il tema dell'escavo dei fondali è diventato scottante in tutti i porti. Sottolinea poi che la legge n. 84 del 1994 ha per un verso mantenuto a carico dello Stato l'onere per le opere di grande infrastrutturazione, tra cui gli escavi, e per l'altro, all'articolo 5, stabilito che le regioni, i comuni interessati o le autorità portuali possono comunque intervenire con proprie risorse, in concorso o in sostituzione dello Stato. Ancora, all'articolo 6 è affidata all'autorità portuale la manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, previa convenzione con il Ministero dei lavori pubblici. Infine all'articolo 26 si è previsto il trasferimento al Ministero dei trasporti del servizio per l'escavazione dei porti ed affidato al Ministro dei trasporti il compito di approvare il piano poliennale di escavazione ed il rinnovo dei mezzi e delle attrezzature. Rileva quindi che il porto di Ravenna, per le caratteristiche dei suoi fondali, ha bisogno di continue opere di dragaggio. Per questo motivo dal 1988 al 1994 sono stati autorizzati dal Genio civile delle opere marittime interventi per 649.900 metri cubi a fronte dei quali ne sono stati realizzati soltanto per 171 mila metri cubi. Contemporaneamente, nello stesso periodo sono stati autorizzati interventi dei privati per 657 mila metri cubi di cui 592 mila sono stati realizzati. A questi vanno poi aggiunti 30 mila metri cubi di sabbia dragati con autotassazione dei terminalisti. Di fronte all'incapacità dello Stato di assolvere i suoi compiti i privati sono stati costretti a sostituirsi alle amministrazioni pubbliche. Si registra pertanto una situazione contrassegnata da sprechi ed inefficienze, visto che il servizio per l'escavazione non funziona.

Va inoltre rilevato che gli impegni assunti in proposito dai vari ministri succedutisi nel corso di diversi incontri svolti a partire da quando personalmente ricopriva l'incarico di sindaco di Ravenna, non sono stati mai mantenuti. D'altra parte, la regione Emilia-Romagna ha deciso di stanziare un contributo di 15 miliardi per la realizzazione dei lavori di escavo. Si tratta quindi di procedere quanto prima alla attuazione dei progetti realizzando le intese necessarie tra la regione, le comunità locali e la CEE che ha attribuito carattere prioritario al dragaggio del porto di Ravenna. Insomma, poiché è tutto pronto, bisogna avviare i lavori e scavare.

Giuliano GODINO (gruppo forza Italia), illustrando le risoluzioni nn. 7-00214 e 7-00219 di cui è primo firmatario, si associa alle considerazioni svolte dal collega Angelini. Rileva poi la necessità di un intervento del Governo per accelerare i tempi per la realizzazione dei progetti nel porto di Venezia-Marghera, dove si registra il paradosso di una gara di appalto perfezionata e successivamente bloccata per il ricorso presentato da una ditta esclusa. Quanto al porto di Chioggia, rileva che addirittura sarebbe sufficiente utilizzare la flottiglia dei « burchi », vale a dire delle imbarcazioni destinate all'escavo. A tal fine sarebbe necessario autorizzare l'effettuazione dei lavori che oltre tutto verrebbero svolti gratuitamente, visto che la sabbia prelevata potrebbe essere impiegata per i lavori per la realizzazione del terminale Val da Rio.

Anna Maria BIRICOTTI (gruppo progressisti-federativo), illustrando la risoluzione 7-00237 di cui è prima firmataria, rileva che a Livorno è già stato sottoscritto un accordo di programma in cui si prevede la realizzazione di opere per l'escavo dei fondali e per la costruzione di una vasca di colmata. Sono state inoltre stabilite le relative scadenze temporali, ivi compreso il termine per l'ultimazione dei lavori entro il mese di novembre 1996. Occorre quindi che tali scadenze siano

rispettate per evitare di nullificare l'accordo di programma.

Per quanto attiene specificamente alla realizzazione della vasca di colmata, rileva poi che il 7 aprile dovrebbe svolgersi a Livorno una conferenza dei servizi con la partecipazione di rappresentanti dei vari ministeri interessati. È quindi necessario che per quella data sia pronto il progetto ministeriale e che sia fatto di tutto per provvedere agli adempimenti necessari.

Eugenio DUCA (gruppo progressisti-federativo), illustrando la risoluzione n. 7-00242 di cui è primo firmatario, rileva che con essa, oltre ad impegnare il Governo a realizzare i progetti per l'approfondimento dei fondali del porto di Ancona, si invita l'esecutivo a definire con urgenza il programma dell'attività del SEP. Si registra in effetti una situazione che ha dell'incredibile per cui lo Stato spende decine di miliardi per mantenere officine che non hanno i mezzi da riparare, e contemporaneamente non si svolgono i lavori di escavo. Tra l'altro, il Ministero dei trasporti non dispone di alcuna competenza tecnica né del personale adeguato a tale scopo. Occorre quindi stabilire, contestualmente al trasferimento del servizio, anche il trasferimento del personale dal Ministero dei lavori pubblici a quello dei trasporti. Si tratta in effetti di una struttura che conta oltre 650 persone fra addetti alle officine e naviganti.

Per quanto attiene poi all'utilizzo della sabbia, rileva che ad Ancona la stessa potrebbe essere impiegata per la realizzazione di un porto turistico.

Riccardo CANESI (gruppo progressisti-federativo), illustrando la risoluzione n. 7-00249 di cui è primo firmatario, rileva che il porto di Marina di Carrara, pur non essendo fra i maggiori, si colloca comunque all'ottavo posto tra quelli italiani per movimentazione di merci, e ha registrato negli ultimi anni significativi incrementi dei traffici. Il porto ha comunque necessità di un escavo di oltre 300 mila metri cubi al suo interno e di 150 mila alla sua imboccatura. Peraltro, la sabbia può essere utiliz-

zata per il ripascimento del litorale. Si tratta allora di includere nel piano poliennale di escavazione anche lavori da effettuare nel porto di Marina di Carrara.

Il sottosegretario Lucio TESTA rileva che competente ad effettuare gli interventi di dragaggio è stato fino ad oggi il Ministero dei lavori pubblici nei porti di competenza statale, compatibilmente con i finanziamenti e mezzi effossori a disposizione e con le limitazioni imposte dal Ministero dell'ambiente, che rilascia autorizzazioni solo previa lunghe ed onerose analisi ed indagini per l'individuazione dei siti di discarica del materiale dragato.

I lavori di dragaggio riguardano essenzialmente il mantenimento delle quote dei fondali per il ripristino delle profondità previste dai piani regolatori portuali.

Per il mantenimento è necessario provvedere con regolarità alla rimozione del naturale e continuo interrimento dei banchi portuali, senza introdurre limitazione al pescaggio delle navi ed al fine di garantire la navigazione in condizioni di sicurezza; per aumentare la capacità di traffico e consentire l'attracco delle navi di maggiore stazza, è stato talvolta previsto nei piani regolatori portuali un approfondimento dei fondali, laddove le banchine lo consentano.

La materia, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 84 del 1994, relativa al riordino della legislazione portuale, è stata modificata.

Il mantenimento dei fondali è ora di competenza dell'autorità portuale ma rientra anche nei compiti del servizio escavazione porti in corso di trasferimento al Ministero dei trasporti. La legge inoltre prevede una nuova classificazione dei porti; nei porti che saranno classificati di rilievo internazionale e nazionale l'onere per la realizzazione di opere di grande infrastrutturazione (tra cui sono individuate le opere di escavazione e approfondimento dei fondali) spetta allo Stato.

Inoltre, la legge prevede che la programmazione delle opere, nei porti sede di autorità portuale, sia predisposta dal comitato portuale (ancora non costituito), su

base triennale e che il Ministero dei trasporti individui annualmente le opere.

Alla luce delle disposizioni richiamate della nuova legge — ancora in fase di prima applicazione — si deduce che il mantenimento dei fondali non è di competenza del Ministero dei lavori pubblici, mentre l'approfondimento dei fondali si configura opera di competenza statale. Rimane da individuare a quale amministrazione statale sia da affidare detta ultima competenza. Si ritiene che essa debba rimanere all'amministrazione dei lavori pubblici previa concertazione con il Ministero dei trasporti.

Prima di analizzare le situazioni i singoli porti occorre richiamare l'attenzione sul recente decreto-legge n. 41 del 1995 attualmente in discussione presso la Camera dei deputati per la relativa conversione in legge.

La suddetta disposizione prevede, tra i vari provvedimenti per il contenimento della spesa pubblica, il blocco degli impegni di spesa fino al 31 dicembre 1995 e una riduzione in percentuale delle autorizzazioni di spesa.

È prevista, altresì, a tali limitazioni una deroga per effettive, motivate e documentate esigenze.

Naturalmente vanno attivati i progetti in corso o definiti che riguardano i lavori di dragaggio di ripristino della quota dei fondali prevista dai rispettivi piani regolatori portuali. Gli interventi da realizzare, acquisita la deroga, devono comunque essere in linea con alcuni criteri fondamentali. Devono in primo luogo tener conto delle risorse economiche disponibili che allo stato sono scarsissime, dello stato progettuale dei singoli interventi per i quali è necessario svolgere un *iter* approvativo lungo e complesso ed, infine, del rispetto di un ordine prioritario di intervento la cui relativa scelta si dovrà basare esclusivamente sulle esigenze motivate e fondate rappresentate dagli uffici del Genio civile opere marittime competenti territorialmente.

Per ciò che attiene al porto di Ravenna rileva poi che il P.R.P. del porto di Ravenna prevede l'approfondimento ed il ri-

pristino dei fondali del canale di accesso al porto a - 12 metri.

L'amministrazione dei lavori pubblici potendo eseguire solo il ripristino dei fondali a quota - 10,40 del passo navigabile, a causa della carenza di finanziamenti e delle difficoltà del Ministero dell'ambiente a concedere autorizzazioni alla discarica a mare del materiale dragato, ha predisposto un progetto generale dell'importo di lire 6.880.000.000 il cui primo stralcio di lire 2.280.000.000 è stato ritenuto meritevole di approvazione dal consiglio superiore dei lavori pubblici.

In attesa di affidare i suddetti lavori di dragaggio, stante l'urgenza di assicurare l'accesso al porto da parte delle navi senza limitazioni di pescaggio, è stato effettuato nei mesi di giugno-luglio 1993 un intervento di urgenza con i mezzi del S.E.P., per un quantitativo di 100.000 mc. circa.

In seguito al suddetto intervento l'entità dell'escavo da appaltare è passata da 285.000 mc. a 180.000 mc., comportando una riduzione dell'importo nella perizia da lire 2.280.000.000 a lire 1.488.000.000.

L'ufficio del genio civile OO.MM. di Ravenna ha provveduto quindi ad effettuare i necessari aggiornamenti delle quantità nella perizia con relazione tecnica aggiuntiva del 6.8.1993. Su detto aggiornamento è stato acquisito il parere favorevole del dirigente superiore tecnico di zona in data 28.9.1993.

In data 15.11.1993 è stato quindi incaricato l'ispettorato generale per l'A.N.C e per i contratti per l'indizione della gara d'appalto. Detto ispettorato con nota 28.4.1994 ha quindi dato comunicazione che la gara di appalto si sarebbe svolta il giorno 25.5.1994.

Dopo l'aggiudicazione a seguito di licitazione privata, svoltasi nelle sedute del 25.5.94/3.6.94 un'impresa partecipante alla gara ma non aggiudicataria ha presentato ricorso al TAR del Lazio con istanza di sospensione. La sospensiva è stata accolta e pertanto l'esecuzione di detti lavori di 1° stralcio inizierà solo dopo la decisione di merito del TAR.

È intendimento dell'amministrazione fare richiesta al presidente del TAR per la

definizione con rito di urgenza del giudizio di merito.

Quanto al porto di Livorno, rileva che in conseguenza del progressivo aumento del traffico marittimo commerciale e turistico dovuto alla favorevole posizione geografica, le strutture del porto di Livorno sono andate progressivamente potenziandosi, mentre si accelerava il fenomeno dell'interrimento del bacino portuale.

A tale sviluppo è conseguita la necessità di assicurare il mantenimento delle quote dei fondali del porto.

Le difficoltà, sia tecniche che finanziarie, di effettuare analisi ed indagini per l'individuazione dei siti (costo valutato dall'ENEA in circa lire 7 miliardi) hanno reso preferibile la soluzione della costruzione di una vasca di colmata in sostituzione del versamento a mare di materiali di discarica.

In accordo con il comune di Livorno, l'ufficio del genio civile OO.MM. di Roma ha pertanto predisposto fine dal 1992 un progetto per la realizzazione di una vasca di colmata in cui raccogliere detto materiale, su cui la direzione generale ha raccolto i pareri positivi dei seguenti enti: regione Toscana, camera di commercio, provincia, comune nonché Ministero dell'ambiente. Mancava solo l'assenso del Ministero dei beni culturali ed ambientali, il quale, tuttavia, con D.M. 18.1.1994 qui pervenuto solamente in data 25.3.1994, nonostante le intese raggiunte anche con la stessa sovrintendenza ai beni monumentali ed architettonici di Pisa, ha improvvisamente non autorizzato l'esecuzione dei lavori di costruzione della citata vasca di colmata.

Persistendo, tuttavia, la necessità di dare una soluzione al problema (l'intervento è anche inserito nell'accordo di programma Stato-regione Toscana firmato ad ottobre 1993) il Ministero in data 2.7.1994 ha proposto l'indizione di una conferenza di servizi, con la partecipazione di tutti gli enti interessati.

Nonostante le ripetute sollecitazioni, solo in data 24.2.1995 è finalmente pervenuto da parte del Ministero dei beni culturali ed ambientali, l'assenso alla partecipa-

zione alla conferenza dei servizi in parola.

Quanto al porto di Venezia, rileva che in data 20.12.1991 l'ufficio del genio civile OO.MM. di Venezia ha redatto il progetto n. 2195 relativo ai lavori di escavo del canale litoraneo Malamocco-Marghera nel tratto compreso fra le briccole 17/W - 150/W a mt - 11,50 s.l.m.m. dell'importo complessivo di lire 6.700.000.000.

Con nota n. 2507/2 dell'11.1.1993 il suddetto progetto, corredato di tutti i pareri di rito veniva trasmesso all'ispettorato generale per l'A.N.C e per i contratti per l'espletamento della procedura di appalto.

In sede di verifica ex art. 5 R.D. 25.5.1895, eseguita in data 26 e 27 gennaio 1993, si è constatato un aumento del quantitativo dei materiali da dragare tale da rendere necessaria la redazione di una perizia aggiornata (n. 2195/1 in data 5.4.1993) che prevedeva l'escavo di 680.000 mc. di materiali, dei quali solo per 535.000 mc. si è ottenuta l'autorizzazione allo scarico a mare dal Ministero dell'ambiente con D.M. 779/ARS/D/DR del 3.6.1993.

In data 3.2.1994 l'ufficio del genio civile OO.MM di Venezia ha quindi rielaborato la suddetta perizia limitandola al tratto compreso fra le briccole 42/W - 150/W ed ha redatto il progetto n. 2279 relativo all'escavo del rimanente tratto con versamento del materiale di risulta nella discarica a terra.

Con nota n. 3838 del 20.12.1993 il progetto, variato nelle quantità n. 2195/1 dell'importo di L. 8.650.000.000 veniva trasmesso all'ispettorato A.N.C. e contratti.

Nel successivo verbale di verifica si è riscontrato tuttavia un ulteriore aumento dei quantitativi da dragare tale da rendere necessario lo scavo totale di 750.000 mc.

L'ufficio del genio civile di Venezia ha quindi redatto un ulteriore progetto n. 2195/2 del 3.2.1994, nonché il progetto 2279 relativo all'escavo del tratto compreso tra le briccole 17/W e 42/W che prevede il versamento del materiale dragato nella discarica a terra.

I suddetti progetti sono stati nuovamente sottoposti all'esame del consiglio superiore dei lavori pubblici e della commissione speciale ex articolo 19 D.L. 15.3.65 n. 124 che li hanno giudicati meritevoli di approvazione ed hanno stabilito che si sarebbe dovuto procedere all'affidamento dei lavori mediante unico appalto.

Sui progetti è stato inoltre acquisito il giudizio di congruità sui prezzi da parte del consiglio superiore dei lavori pubblici previsto dall'articolo 6 della legge 24.12.93 n. 537 (seduta del 18.5.94).

Con nota n. 1573 del 30.5.94 si è provveduto nuovamente ad incaricare l'ispettore generale per l'A.N.C. ed i contratti al fine dell'espletamento della gara d'appalto con procedura d'urgenza.

In data 16.9.1994 si è svolta la licitazione privata per l'appalto dei lavori, tuttavia in tale seduta non è stato proceduto all'aggiudicazione, in quanto l'offerta più vantaggiosa, formulata dall'impresa coop.va S. Martino s.r.l. è risultata anormalmente bassa. L'impresa, invitata a produrre le giustificazioni tecniche ed economiche dell'offerta, ha fatto pervenire le suddette giustificazioni fuori termine. Pertanto, i lavori sono stati aggiudicati ad altra impresa, nella seduta del 12.10.1994.

La coop.va S. Martino s.r.l. ha proposto ricorso avanzando contestualmente istanza che è stata accolta dal TAR del Lazio.

A seguito del rigetto da parte del Consiglio di Stato dell'appello proposto contro l'ordinanza del TAR Lazio, l'amministrazione ha presentato in data 20.2.1995 n. 547 istanza al Presidente del suddetto tribunale per la definizione con rito d'urgenza del giudizio di merito.

Riguardo al porto di Chioggia, sottolinea poi che il porto è attualmente una « parte » del porto laguna di Venezia, classificato di 2ª categoria, 1ª classe, di competenza statale. Presso la direzione OO.MM. non è presente allo stato alcun progetto che riguardi Chioggia.

Sulla base delle indicazioni fornite dall'ufficio del genio civile OO.MM. di Venezia risulta che fu indicato, nell'anno 1988, per l'area di Val da Rio un grosso intervento

di banchinamento e approfondimento dei fondali (- 7) dell'importo di circa 50 miliardi. Le carenze di finanziamento non hanno consentito fino ad oggi di finanziare detto intervento, essendo stato valutato prioritario l'intervento di escavazione del canale Malamocco-Marghera.

Nel futuro potrà essere nuovamente valutato detto intervento sulla base dei finanziamenti disponibili, dopo che saranno risolti i problemi che la nuova legge portuale ha posto, circa l'amministrazione competente ad elaborare il progetto nonché a finanziare i lavori.

L'ufficio del genio civile OO.MM. di Venezia ha riscontrato che nell'area relativa al terminal fluviale di Val da Rio le quote dei fondali sono mantenute a metri - 4,50 come da P.R.P. vigente dal magistrato alle acque di Venezia, mentre per Riva Saloni lo stesso ufficio del genio civile OO.MM. di Venezia provvede regolarmente al mantenimento dei fondali a quota - 7 come da P.R.P.

Quanto al porto di Marina di Carrara, sottolinea che anche in questo porto è stata costituita l'autorità portuale. Gli interventi realizzati sono i seguenti:

per i lavori di dragaggio relativi al porto di Marina di Carrara fu approvato con decreto ministeriale n. 3575/3576 del 20.11.1984 registrato alla Corte dei conti il 10.12.1984, reg. 18, foglio 111, il progetto generale esecutivo 3.5.1981 rettificato in data 27.10.1982 dell'importo complessivo di lire 5 miliardi di cui lire 3.764.288.000 per lavori a base d'appalto nonché approvato il progetto di I stralcio 3.5.1982 rettificato in data 27.10.1982 dell'importo complessivo di lire 2 miliardi di cui lire 1.466.361.000 per lavori che furono affidati tramite licitazione privata esperita il 20.1.1984 all'impresa F.lli Cervellati costruzioni, associata temporaneamente con l'impresa ICEFS (impresa costruzioni edili F.lli Scardovi s.p.a.) e impresa Magazzini generali del porto al netto del ribasso dell'11,30 per cento per cui per il prezzo netto di lire 1.300.662.207.

A seguito di detto primo intervento di 1° stralcio e considerata la necessità di

proseguire l'escavo dei fondali nella rimanente parte dello specchio acqueo operativo del porto di Marina di Carrara, l'ufficio del genio civile OO.MM. di Genova ha redatto un progetto di II stralcio dell'importo complessivo di lire 3.610.776.990 di cui lire 2.932.000.000 per lavori a base d'appalto e lire 678.776.990 a disposizione dell'Amministrazione di cui lire 100.000.000 per imprevisti, lire 27.980.500 per revisione prezzi e lire 550.796.490 per I.V.A.

Si sono poi verificate alcune difficoltà tecniche che hanno reso necessaria l'elaborazione di un nuovo progetto nonché difficoltà dell'impresa affidataria dei lavori.

A seguito della rielaborazione del progetto, i lavori in parola, sono risultati dell'importo complessivo di lire 3 miliardi e 200 milioni di cui lire 1.845.797.000 per lavori al netto, lire 843.278.630 per imprevisti e revisione prezzi e lire 510.924.370 per I.V.A.

I lavori di dragaggio di cui al progetto di 2° stralcio sono attualmente in corso di esecuzione con discarica di parte dei fanghi alla distanza di 16 miglia dalla costa. È stato già eseguito 1/3 dei lavori previsti.

A completamento dell'intervento sarà consentita in tempi brevi la possibilità di attracco nelle banchine portuali di navi di maggiore stazza incrementando così i traffici commerciali e marittimi.

Questo intervento non esaurisce completamente il problema del dragaggio a tempi lunghi ma è esaustivo per il medio termine e potrà essere integrato in futuro: ad acquisizione dei maggiori finanziamenti sia dei risultati dei lavori nonché delle economie conseguenti alla diversa area di discarica.

Riguardo al porto di Ancona, l'ufficio del genio civile OO.MM. di Ancona ha stimato in una spesa di oltre 4 miliardi di lire l'intervento per l'escavazione dell'intero bacino portuale.

Al momento attuale ha comunque fatto presente che occorrono lire 400 milioni per sopperire alle esigenze più urgenti.

Per sopperire a tali esigenze l'amministrazione dei lavori pubblici ha disposto

l'invio ad Ancona di una draga del servizio escavazione porti di grande potenzialità con un pozzo di 1600 mc.

L'inizio dell'intervento è previsto entro il prossimo mese e comporterà lo scavo di circa 100.000 mc di materiale sciolto nelle aree più soggette ad insabbiamento con inizio dalla banchina 22 nella parte storica del porto e proseguendo successivamente nella nuova darsena.

È, inoltre, in previsione sempre nel corrente anno, l'utilizzo di un'altra draga del SEP denominata « Di Vittorio » di media potenzialità di escavo avendo un pozzo di 600 mc.

Per quanto, infine, concerne l'ultima risoluzione presentata (n.7-00253), ribadisce quanto precedentemente esposto, e cioè che la discarica dei materiali di risulta dei lavori di dragaggio è subordinata alla autorizzazione del Ministero dell'ambiente. L'autorizzazione è chiesta tramite la competente capitaneria di porto e subordinata all'espletamento di opportune analisi.

A tal riguardo fa presente che al fine di una conoscenza esatta del tipo di analisi da compiersi per il rilascio della suddetta autorizzazione sarebbe necessario che il Ministero dell'ambiente predisponesse apposita regolamentazione al fine di individuare i criteri delle tipologie di analisi o di altre condizioni locali che si presentassero.

La Commissione approva quindi la risoluzione Angelini ed altri n. 7-00186, nonché la risoluzione Godino n. 7-00214. Approva altresì le risoluzioni Godino n. 7-00219, Biricotti ed altri n. 7-00237, Duca ed altri n. 7-00242 e Canesi ed altri n. 7-00249.

7-00175 Duca ed altri: raddoppio linea ferroviaria Falconara-Ancona (17.1.95).

Eugenio DUCA (gruppo progressisti-federativo), illustrando la risoluzione n. 7-00175 di cui è primo firmatario, rileva che i lavori di raddoppio della tratta ferroviaria Falconara-Orte lungo la linea Ancona-Roma sono iniziati nel 1984 ed hanno in-

teressato sino ad ora 33 chilometri, mentre altri 15 verranno completati nel 1997. Peraltro, poiché i raddoppi interessano tratti limitati, non si conseguono gli obiettivi sperati per la velocizzazione e la riduzione dei tempi di percorrenza, così che, paradossalmente, per coprire l'intera linea si impiega il doppio del tempo necessario per la tratta Roma-Firenze, la cui lunghezza è superiore. D'altra parte, nella sua risoluzione si prospetta l'opportunità di concentrare i lavori di raddoppio nei tratti in cui le opere possono essere meno impegnative e costose.

Il sottosegretario Giovanni PUOTI rileva che le Ferrovie dello Stato Spa riferiscono che in merito al potenziamento dell'asse Roma-Ancona è stato individuato nel nuovo contratto di programma un insieme di interventi concentrati sull'obiettivo di aumentare in modo consistente i servizi erogati alla clientela, mediante:

raddoppi di opportuni tratti della linea;

- ammodernamento tecnologico;
- nuovo programma di esercizio;
- nuovo materiale rotabile;

azioni commerciali per l'aumento dei coefficienti di utilizzazione.

Prima di esaminare i singoli interventi proposti ed in particolare i raddoppi appare opportuno effettuare alcune riflessioni in base agli attuali dati di traffico della tratta ferroviaria Orte-Falconara.

A fronte di una capacità media della linea in questione pari a 100 treni al giorno, si registra complessivamente una utilizzazione pari a circa il 50 per cento, in quanto i treni circolanti giornalmente risultano pari a circa 50, con un numero di treni e posti offerti variabile in relazione alle diverse aree interessate.

In particolare nel tratto fra Orte e Foligno è presente un'offerta giornaliera pari a 18.000 posti, che viene, attualmente, impegnata per il solo 33 per cento, in quanto i viaggiatori giornalieri risultano pari a circa 5.900. Nel successivo tratto fra Foligno e Fabriano si registra, a fronte di

un'offerta pari a 13.200 posti, una frequentazione giornaliera media di 3.200 viaggiatori, che determinano una occupazione pari a circa il 24 per cento. Infine fra Fabriano e Falconara a fronte di una offerta di 17.000 posti, si registrano 3.400 viaggiatori al giorno, che determinano una occupazione pari al 20 per cento.

Risulta evidente che, in relazione ai margini di potenzialità ancora disponibili sulla linea, è parso opportuno prevedere lavori di raddoppio solamente per alcuni tratti ritenuti prioritari. Di conseguenza nel nuovo contratto di programma sono stati inseriti i raddoppi dei tratti Nera Montoro-Narni, Falconara-Montecarotto e Foligno-Campello.

Unitamente a tali raddoppi, peraltro, è stato previsto l'approvvigionamento di materiale rotabile a cassa oscillante (pendolini), la realizzazione dell'ammodernamento tecnologico della linea, nonché opportune modifiche d'esercizio.

L'insieme degli interventi sopracitati consentiranno di ottenere, in futuro, una notevole riduzione dei tempi di percorrenza fra Orte e Falconara; in particolare il tratto in questione potrà essere percorso dal nuovo materiale rotabile in 1 h e 58', contro le 2 h e 27' impiegati dall'*intercity* più veloce.

Primo GALDELLI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) rileva che le informazioni fornite dal rappresentante del Governo risultano datate al punto tale che sembra si tratti quasi di una « presa in giro » per chi conosce la situazione reale della linea. I tratti che sono stati citati, infatti, sono già stati raddoppiati. Ricorda poi che alla Roma-Ancona era stato attribuito carattere strategico, non considerandola soltanto una semplice trasversale ma anche un asse longitudinale. Rileva inoltre che da anni si insiste inutilmente su questo problema la cui soluzione ritiene fondamentale anche ai fini della valutazione del contratto di programma con le FS.

Maria Rita LORENZETTI (gruppo progressisti-federativo) rileva che le considerazioni del rappresentante del Governo ri-

sultano contraddittorie con le affermazioni fatte dall'avvocato Necci in occasione di un incontro con i parlamentari delle regioni interessate per cui alla linea Roma-Ancona le FS attribuirebbero valenza strategica anche ai fini dei collegamenti europei. Va peraltro rilevato che lo stesso avvocato Necci aveva affermato che se non verrà risolto il problema dei canali di ingresso e di uscita vi è il rischio che l'alta velocità risulti un investimento poco utile. A questo punto, i dati forniti al rappresentante del Governo dalle FS dovrebbero essere confrontati in una sorta di pubblico contraddittorio con gli elementi oggettivi a disposizione.

La Commissione approva quindi la risoluzione Duca ed altri n. 7-00175.

La seduta termina alle 15,15.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Sante PERTICARO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per i trasporti e la navigazione Giovanni Puoti, per le poste e le telecomunicazioni Alessandro Frova e per il tesoro Carlo Pace.

La seduta comincia alle 15,15.

5-00138 Boghetta ed altri: informazioni sulla STET (30.6.94).

Il sottosegretario Carlo PACE, rispondendo alla interrogazione in titolo, rileva che in ordine alle questioni sollevate, è stato interessato l'IRI il quale ha fornito l'elenco delle società direttamente ed indirettamente controllate dalla STET. Per quanto riguarda, invece, la presenza nel portafoglio SEAT, divisione della STET, di testate con contratto di minimo garantito, quali il *Corriere dello Sport*, *Class*, *Touring Club* ed altre minori, l'IRI ha precisato che nel 1993 si è verificato un forte calo degli investimenti, con riflessi negativi per il mercato pubblicitario che ha interessato,

seppure in diversa misura, tutti i mezzi di comunicazione di massa, ma in particolar modo il settore della carta stampata.

Nel 1994 il mercato ha continuato a risentire di andamenti negativi anche se in misura più contenuta rispetto al precedente anno.

In tale situazione, la concessionaria PCO ha incontrato maggiori difficoltà per la presenza in portafoglio di testate con contratti di minimo garantito che sono risultati inadeguati rispetto alla capacità di acquisizione pubblicitaria in un mercato caratterizzato da profonda crisi.

In proposito, va segnalato che la società pubblicitaria concessionaria non riconosce alcun ricavo all'editore che le affida, appunto in concessione, la testata edita. Riconosce piuttosto un corrispettivo minimo o un'anticipazione che possono o meno essere coperti dal fatturato pubblicitario conseguito. Nel caso in cui la concessionaria dovesse erogare un minimo non coperto dal fatturato, si originerebbe una perdita nel budget economico della concessionaria.

Dal 1994 il settore dei prodotti in concessione, che opera nell'ambito della SEAT — divisione STET, ha adottato un regolamento che ha disciplinato l'acquisizione in concessione delle testate, nel quale, a maggior tutela dell'impegno economico della concessionaria, sono poste precise clausole e condizioni; soltanto il puntuale rispetto di quelle clausole e condizioni ed il mantenimento di precisi parametri riguardanti diffusione, foliazione e copertura territoriale della testata in concessione potevano garantire all'editore la corresponsione di un minimo.

Con l'esperienza maturata nel corso del 1994, il regolamento è stato ulteriormente perfezionato per offrire ancora maggiori garanzie della concessionaria.

Aggiunge, infine, che per quanto concerne l'informazione agli azionisti, in sede di assemblea ordinaria della società STET del 28 giugno 1994, è stato confermato che l'elenco delle società controllate era a disposizione dei soci.

**ELENCO DELLE SOCIETÀ CONTROL-
LATE INDIRETTE**

ACCESA - Società Immobiliare per azioni
 AET TELECOMUNICAZIONI S.P.A.
 APT ITALIA S.P.A.
 BANKSIEL - Società di Informatica e Organizzazione S.P.A.
 BISIEL - Banca e Impresa Sistemi Elettronici S.P.A.
 C.T.M. - Centro Telerilevamento Mediterraneo S.C.P.A.
 CHONGQING - Italtel Communication Equipment LTD
 CONSIEL - Società di Management Consulting e Formazioni P.A.
 CONSUTEL S.P.A.
 DATA MANAGEMENT S.P.A.
 DATASIEL - Sistemi e Tecnologie di Informatica S.P.A.
 DATENTECHNICK INTERCOM AG (Svizzera)
 DATENTECHNICK GESELLSCHAFT GMBH - Neufeld (Austria)
 DATENTECHNICK GESELLSCHAFT GMBH - Neufeld (Vienna)
 DATENTECHNICK INTERCOM GMBH - (Germania)
 DATENTECHNICK INTERCOM LTD - (Gran Bretagna)
 DATENTECHNICK INTERCOM BV S.R.L. - (Olanda)
 DATENTECHNICK INTERCOM AG - (Svizzera)
 FININDUSTRIA S.A.
 GISIEL S.P.A.
 IC SOFT S.P.A.
 INSIEL - Informatica per il Sistema degli Enti Locali S.P.A.
 INTELCOM SAN MARINO S.P.A.
 ITALCABLE USA INC.
 ITALCOM - Sistemi Italiani di Commutazione S.P.A.
 ITALTEL A.O.
 ITALTEL DEALERLINE S.P.A.
 ITALTEL Societe Financiere S.A.
 ITALTEL INTERNATIONAL N.V. (Olanda)
 ITALTEL SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAL Y COMERCIAL ARGENTINA
 ITALTEL SISTEMI IMPIANTI E PROGETTAZIONI S.P.A.
 ITALTEL TECNOELETTRONICA S.P.A.

ITALTEL TECNOMECCANICA S.P.A.
 ITALTEL TELEMATICA S.P.A.
 ITALTEL U.S. INC.
 ITALCABLE DO BRASIL
 KRENESIEL S.P.A.
 SOLUZIONI GESTIONALI S.P.A.
 LOGICASIEL S.P.A.
 MATRICIAL PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
 MATRICIAL DE CHILE S.A.
 N.TC. S.P.A.
 NECSY - Network Control Systems S.P.A.
 NETSIEL - Networks Produttivi per i Sistemi Informativi Elettronici S.P.A.
 OPTOTEC S.P.A.
 RADIO FREQUENZE S.P.A.
 RADIOSTAMPA S.P.A. (in liquidazione)
 SAETEL S.A.
 S.A.T. - Società Azienda Tipografica P.A.
 SCUOLA SUPERIORE GUGLIELMO
 REISS ROMOLI S.P.A.
 SEIRT - Sociedad Espanola de Instalaciones Redes Telefonica S.A.
 SETELCO S.A. - (Svizzera)
 SIBISIEL - Società di Informatica per la Banca P.A.
 SIC - Società Impianti Cablofonici S.R.L.
 SIMSERVICE S.R.L.
 SINTED S.P.A.
 SIRTI INTERNATIONAL - Soc. Intern.le pour les Reseaux de Telecom.tions et les Instal.tions S.A.
 SIRTI LTD (ex Birse) - (Inghilterra)
 SIRTI PORTUGAL TELECOMUNICACOS S.A.
 SIRTI S.A. (ex Seetac)
 SISPI - Sistema Palermo Informatica S.P.A.
 SIT- Sistemi Interportuali Trieste S.P.A.
 SODALIA S.P.A.
 SOGEI - Società Generale d'Informatica S.P.A.
 STET HELLAS TELECOMMUNICATIONS S.A.
 TELELEASING - Leasing di Telecomunicazioni all'utenza Sip e generale S.P.A.
 TELEMEDIA INTERNATIONAL INC.
 TELSAR TELEMATICA SARDEGNA S.C.P.A.
 T.M.I. TELEMEDIA INTERNATIONAL HONG KONG LTD.
 TRAINET S.P.A.

UNTERNEHMENSGRUPPE DA TENTE-
 CHNIK HOLDING AG
 VENIS S.P.A. - VENEZIA INFORMATICA
 E SISTEMI
 WS MONTAGE (K) GMBH
 WS MONTAGE (G) GMBH
 IREOS S.P.A.
 EUROLAN S.P.A. - (in liquidazione)
 TELSIS S.A.
 HUNITEL LTD/KFT
 RE.VAL. CASE S.R.L.
 TELECA S.R.L.
 CONSIDI S.R.L.
 CONSIDI AUTOMAZIONE S.R.L.
 CONSIDI FORMAZIONE S.R.L.
 CONSIDI INIZIATIVE MERIDIONALI
 S.R.L.
 ASKA S.R.L.
 HITECO S.R.L.
 STET INTERNATIONAL NETHERLAND
 N.V.
 ETH EURO TELECOM HUNGARY N.V.

**ELENCO DELLE SOCIETÀ DIRETTA-
 MENTE CONTROLLATE**

ATESIA - Telemarketing, Comunicazione
 Telefonica e Ricerche di Mercato S.P.A.
 CSELT- Centro Studi e Laboratori Telecom-
 unicazioni S.P.A.
 EMSA - Società immobiliare P.A.
 FINANZIARIA PER LE TELECOMUNICA-
 ZIONI E L'ELETTRONICA S.P.A.
 FINSIEL - Consulenza e Applicazioni In-
 formatiche S.P.A.
 ILTE - Industria Libreria Tipografica Edi-
 trice S.P.A.
 ITALCABLE - Servizi Cablografici Radio-
 telegrafici e Radioelettrici S.P.A.
 SAIAT - Società Attività Intermedie Ausi-
 liarie Telecomunicazioni P.A.
 SARITEL S.P.A.
 SCS - Comunicazione Integrata S.P.A.
 SIDAC - Società Italiana per la Diffusione
 Automatizzata di Informazioni Culturali e
 Tecniche S.P.A.
 SIP - Società Italiana per l'esercizio delle
 Telecomunicazioni P.A.
 SIRTÌ - SIRTÌ S.P.A.
 SISPR - Società Italiana per lo Studio dei
 Problemi Regionali S.P.A.

SOFTE - Societe Financiere pour les Tele-
 communications et l'eletronique S.A.
 STET INTERNATIONAL S.P.A.
 STET-TELECOM ITALIA S.P.A.
 STREAM - Servizi Multimediali interattivi
 S.P.A.
 TECNITEL - Tecnologie Italiane di Teleco-
 municazioni S.P.A.
 TELESPAZIO - Società per Azioni per le
 comunicazioni Spaziali
 THE CUBE S.R.L. (in liquidazione)
 VENTURINI ESPANA S.A.

Primo CALDELLI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) replicando per l'interrogazione n. 5-00138 che dichiara di sottoscrivere, si riserva una più approfondita valutazione sulla risposta fornita.

5-00669 Michielon ed altri: centro controllo delle emissioni radioelettriche (20.12.94).

Il sottosegretario Alessandro FROVA, rispondendo alla interrogazione in titolo, rileva che il centro nazionale controllo emissioni radioelettriche si è trovato nella necessità di interrompere il servizio notturno e festivo nel periodo compreso fra il 1° dicembre 1994 ed il 9 gennaio 1995 perché tutto il personale addetto aveva ormai superato il limite individuale di 350 ore di prestazioni straordinarie e non era stato possibile ottenere, per l'anno 1994, la prescritta autorizzazione al supero di detto limite. In proposito occorre rammentare che a causa di ben tre campagne elettorali svoltesi nel corso dell'anno su tale personale aveva gravato un notevole lavoro di controllo sui programmi radiotelevisivi.

Della situazione che si era venuta a creare è stata data notizia all'azienda autonoma di assistenza al volo, in considerazione del fatto che il centro in questione è l'unico ufficio di controllo operativo nelle ore notturne e nelle giornate festive.

In merito al problema dell'assegno di personale presso il suddetto centro fa presente che attualmente vi sono applicate n. 13 unità compresi il dirigente ed il personale non turnante, il che consente appena di coprire i vari turni di servizio.

D'altra parte non è possibile procedere a nuove assunzioni atteso che la dotazione organica del personale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è stabilita dal decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71, che, come è noto, ha trasformato l'amministrazione PT in ente pubblico economico e tale dotazione risulta conforme alle effettive presenze.

Quanto, infine, all'edificio di Tor S. Giovanni — che dovrà ospitare il ripetuto centro — comunica che la mancata consegna dello stesso deriva in parte dal fatto che non è stato ancora possibile procedere all'allaccio della fornitura idrica ed, in parte, dalla necessità di procedere la alcuni lavori di ristrutturazione per adattare il vecchio edificio adiacente a stazione di energia; l'ACEA si è, comunque, impegnata ad iniziare i lavori di allaccio idrico entro il prossimo mese di aprile.

Mauro MICHIELON (gruppo lega nord), replicando, rileva che pensava di aver sollevato con la sua interrogazione una questione grave a fronte della quale gli viene risposto che non è disponibile il personale necessario alle effettive esigenze, e che l'ANAV è stata informata della situazione denunciata. Tutto ciò gli sembra molto grave; appare addirittura inammissibile che si possa fornire una risposta del tenore di quella resa a fronte delle funzioni significative svolte dal centro di controllo delle emissioni radioelettriche per ciò che concerne il controllo dell'emittenza radiotelevisiva e dell'assistenza al volo. Tra le altre cose, per ciò che concerne l'edificio di Tor San Giovanni, si afferma che il mancato utilizzo dello stesso deriva dal fatto che non si è ancora proceduto all'allaccio della fornitura idrica. Si dichiara pertanto assolutamente insoddisfatto.

Il sottosegretario Alessandro FROVA precisa che la situazione denunciata è preesistente alla costituzione dell'attuale esecutivo. Per quanto attiene poi all'allaccio della fornitura idrica dell'edificio di Tor San Giovanni, sottolinea che si è prov-

veduto ad informare l'autorità competente, non potendo intervenire direttamente il Ministero. Rileva infine che nel provvedimento relativo alla *par condicio* è chiaramente prospettata l'esigenza della implementazione delle dotazioni del centro di controllo.

5-00719 Godino: attività di autoriparazione (24.01.95).

Il sottosegretario Giovanni PUOTI rispondendo all'interrogazione in titolo, rileva che il decreto ministeriale 653/94 detta le norme per l'approvazione e l'omologazione delle attrezzature tecniche per le prove di revisione dei veicoli a motore.

In particolare, per ciò che concerne il punto g) prova fari, i valori di cui al punto 2.1 derivano dall'applicazione della direttiva comunitaria CEE 91/663 concernente l'installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa. In essa le altezze indicate rispetto alla terra sono relative al punto più basso e più alto della superficie illuminante dei proiettori.

Considerato che le norme tecniche allegato al decreto 653 fanno esplicito riferimento al centro del proiettore, l'osservanza delle stesse garantisce l'effettuazione della verifica della funzionalità dei proiettori anche se posti con il bordo inferiore a 250 mm o con il bordo superiore a 1250 mm.

Il regolamento 20/02 ECE/ONU relativo all'approvazione dei proiettori intesi quali dispositivi dispone che il sistema ottico deve riprodurre sullo schermo l'immagine somigliante a quella che si otterrebbe su una parete a 25 m.

Per ciò che concerne il sistema di allineamento, indipendentemente dal fatto che l'apparecchio scorra su rotaie ovvero su ruote gommate, in virtù di quanto indicato al punto 2.2, il sistema di controllo ottico deve permettere l'allineamento della camera ottica con l'asse longitudinale del veicolo nonché, in ottemperanza di quanto indicato al punto 2.3, l'apparecchio deve essere dotato di sistema di allineamento orizzontale della camera.

Non si esclude quindi la possibilità che il centrafari sia girevole intorno al proprio asse.

Giuliano GODINO (gruppo forza Italia), replicando, rileva che la decisione di fissare la distanza massima del centro altezza da terra a 1.400 millimetri appare incomprensibile, essendo la misura decisamente eccessiva e comunque tale da creare problemi ai produttori dei macchinari. Analoghe considerazioni valgono relativamente alla decisione di stabilire in 25 metri, anziché in 20, la distanza relativa alla immagine somigliante che deve riprodurre il sistema ottico sullo schermo.

Nel dichiararsi insoddisfatto, auspica che il Ministero dei trasporti verifichi anche con le ditte che producono i macchinari il contenuto dei provvedimenti che adotta per evitare di definire normative che creano poi difficoltà in sede di applicazione.

5-00762 Sartori: collegamento ferroviario Saronno-Malpensa (6.2.95).

Il sottosegretario Giovanni PUOTI, rispondendo alla interrogazione in titolo, rileva che l'amministrazione dei trasporti con nota n. 3024 dell'8 novembre 1994, rivolta alla società Ferrovie Nord Milano esercizio, ha sollecitato l'attivazione delle procedure di gara per l'affidamento del completamento dei lavori sulla tratta Castellanza-Vanzaghello, nonché l'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva del collegamento ferroviario Busto Arsizio-Aeroporto Malpensa.

Lo stato della procedura per l'affidamento della progettazione esecutiva di cui sopra è il seguente:

i risultati della gara sono stati trasmessi dal presidente della commissione giudicatrice alla società Ferrovie Nord Milano;

il raggruppamento di società primo classificato risulta quello facente capo alla società per azioni Metropolitana Milanese, costituitasi in gruppo con Italferr-Sis TAV

SpA e con le società francesi Sofretu e Sofrerail;

la Ferrovie Nord Milano esercizio SpA con lettera n. 14317 del 28 novembre 1994 ha comunicato al raggruppamento di società facente capo alla Metropolitana Milanese SpA l'aggiudicazione provvisoria della gara;

il contratto con il raggruppamento di società primo classificato sarà sottoscritto non appena la Ferrovie Nord Milano esercizio sarà in possesso della certificazione antimafia del raggruppamento;

la progettazione esecutiva dovrà essere ultimata entro il corrente anno 1995; successivamente da parte di Ferrovie Nord Milano esercizio SpA sarà esperita una gara di appalto in sede CEE per l'affidamento dei lavori, per i quali è presumibile l'ultimazione entro metà anno 1998 con una previsione realistica dei tempi di esecuzione di 24 mesi circa.

Marco SARTORI (gruppo lega nord), replicando, rileva che il consorzio Confemi aveva vinto una prima gara per il collegamento Saronno-Malpensa delle Ferrovie Nord, per poi ricontrattare tutto l'appalto praticando un ulteriore sconto e vedersi, infine, estromesso dal completamento delle opere. Rileva poi che il consorzio sta ipotizzando l'adozione di iniziative idonee per conseguire la necessaria tutela giuridica.

Al di là di questo, vi è poi il problema più grave che attiene al fatto che l'attuale situazione, per cui la città di Busto Arsizio è praticamente divisa in due, che già si protrae da anni, dovrebbe durare fino al 1998. Ciò nonostante il fatto che le opere relative alla realizzazione della metropolitana leggera sono pressoché ultimate al punto che si è dovuto bloccare gli ingressi delle stazioni per evitare eventuali atti di vandalismo. Si tratta quindi di capire come si fa ad affidare la realizzazione dei lavori per l'80 per cento ad una azienda e poi, su una base giuridica per lo meno dubbia, rifare tutte le gare di appalto, rinviando in questo modo la soluzione del problema al 1998. Tra l'altro l'attuale si-

tuazione di precarietà pone problemi di ordine occupazionale, oltre che logistico per ciò che riguarda i disagi arrecati alla città. Infine, rileva che risulterebbe che le Ferrovie Nord abbiano da ultimo ricontattato il consorzio Confemi mostrando di voler ritornare sui passi compiuti, forse per il fatto che nel frattempo hanno capito l'inopportunità delle decisioni già assunte. Invita infine il Governo a verificare se da parte dell'Avvocatura dello Stato non vi sia stata una forzatura.

Il sottosegretario Giovanni PUOTI precisa che prima dell'odierna seduta ha voluto sentire le parti interessate per fornire una risposta esauriente. Rileva poi che le decisioni assunte si basano sulla interpretazione giuridica per cui la realizzazione dell'ultima parte dei lavori non sarebbe stata compresa nel contratto originariamente definito. In tal senso si sono pronunciati il Consiglio di Stato e anche l'Avvocatura dello Stato. Ha comunque provveduto a sollecitare una nuova pronuncia dell'Avvocatura dello Stato in proposito.

Marco SARTORI (gruppo lega nord) prosegue precisando di ritenersi insoddisfatto non tanto della risposta fornita, quanto dell'attuale situazione che scontenta tutti e fa spendere di più alla collettività.

Sui lavori della Commissione.

Eugenio DUCA (gruppo progressisti-federativo) sollecita l'iscrizione nel calenda-

rio dei lavori della Commissione della interrogazione Innocenzi n. 4-08906, che lo riguarda personalmente.

Sante PERTICARO, *presidente*, precisa che la interrogazione n. 4-08906 non può essere inserita nel calendario dei lavori fino a che non sarà eventualmente trasformata in interrogazione a risposta in Commissione, sempre che, in tal caso, la Presidenza della Camera riterrà di assegnarla alla IX Commissione.

Eugenio DUCA (gruppo progressisti-federativo) si riserva di assumere ulteriori iniziative in proposito.

Sante PERTICARO, *presidente*, rileva che inespugnabilmente il decreto-legge 1° aprile 1995, n. 98, recante interventi urgenti in materia di trasporti, che reitera il precedente analogo provvedimento già approvato dal Parlamento e decaduto a seguito del suo rinvio da parte del Presidente della Repubblica, è stato dal Governo trasmesso al Senato anziché alla Camera. Ciò nonostante il fatto che il precedente provvedimento era stato esaminato in prima lettura dalla Camera. Ritiene pertanto che sia opportuno sottoporre la questione alla Presidenza della Camera trattandosi di una decisione che modifica la consuetudine sin qui seguita.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 16,10.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Vicepresidente Gianfranco RASTRELLI.

La seduta inizia alle 15,10.

Testo unificato delle proposte di legge nn. 72-1398-1967-1993-2044-2147:

Nuova disciplina degli orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio.

(Parere alla X Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del testo unificato.

Toti Musumeci (gruppo CCD), *relatore*, illustrando il testo unificato, osserva che l'articolo 1 al comma 2 prevede che gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in tutti i giorni della settimana dalle ore 6 alle ore 23 e possono liberamente determinare l'orario di apertura e chiusura, non superando le tredici ore giornaliere. Ai sensi del comma 3, inoltre, l'operatore commer-

ciale deve rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio e può, ai sensi dell'articolo 2, derogare dall'obbligo di chiusura settimanale nel mese di dicembre nonché per altre otto settimane all'anno. L'articolo 3, al comma 1, prevede che nei comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d'arte si può liberamente determinare l'orario di apertura e di chiusura; mentre l'articolo 4 dispone che la legge non si applica alle rivendite di generi di monopolio, ai negozi e agli esercizi di vendita interni ai campeggi, alle gelaterie e gastronomie e ad altri tipi di esercizi commerciali. È previsto, inoltre, che gli esercizi del settore alimentare garantiscano il servizio di rifornimento al pubblico nel caso di più festività consecutive. Infine, l'articolo 5 riguarda le sanzioni.

Quanto agli aspetti di competenza della Commissione, osserva che l'ampliamento degli orari di apertura degli esercizi potrà determinare nuove assunzioni, ovvero si applicheranno, ove possibile, le norme previste nei contratti collettivi sul lavoro straordinario.

Ritiene, quindi, di proporre alla Commissione di esprimere parere favorevole.

Renzo INNOCENTI (gruppo progressisti-federativo) sottolinea la necessità di prevedere un richiamo all'articolo 36, comma 3, della legge n. 142 del 1990, che attribuisce al sindaco il potere di coordinare gli orari degli esercizi commerciali e degli esercizi pubblici, per armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Elena Emma CORDONI (gruppo progressisti-federativo) chiede, in primo luogo, al relatore di chiarire se la disciplina contenuta nel testo in esame elimini il turno di riposo settimanale previsto oltre il riposo domenicale. Condivide, inoltre, l'esigenza manifestata dal deputato Innocenti, in quanto è necessario salvaguardare le esigenze complessive e generali degli utenti; pensa ad esempio ai numerosi problemi che crea la chiusura dei negozi alimentari durante la pausa estiva. Ritiene infine opportuno specificare che la liberalizzazione dell'orario di apertura e chiusura degli esercizi commerciali non incide sull'orario di lavoro del lavoratore dipendente, stabilito dai contratti collettivi di lavoro.

Oreste TOFANI (gruppo alleanza nazionale) ritiene opportuno specificare all'articolo 3 del testo in esame il termine « città d'arte », che potrebbe applicarsi ad un numero illimitato di comuni.

Antonio MAGRI (gruppo lega nord), condividendo quanto dichiarato dai colleghi Innocenti e Cordoni, ritiene opportuno prevedere disposizioni che garantiscano e tutelino gli utenti, in particolare nel periodo di pausa estiva.

Roberto GRUGNETTI (gruppo lega nord), condividendo le preoccupazioni espresse dai colleghi precedentemente intervenuti nel dibattito, ritiene opportuno che al comma 3 dell'articolo 1 si specifichi quanto tempo prima l'operatore commerciale sia tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio. Non è inoltre chiaro all'articolo 4, comma 2, cosa si intenda per « più festività consecutive ». Ritiene che si possa far

riferimento alle facoltà di autorganizzazione delle associazioni di categoria.

Infine, è necessario rivedere l'articolo 5, che riguarda le sanzioni, che appare troppo generico.

Adriano TESO (gruppo forza Italia) ritiene, in primo luogo, importante tenere conto delle esigenze generali degli utenti affinché questi possano essere al meglio garantiti. È necessario che all'articolo 1 comma 3 sia specificato in che modo e quando l'operatore commerciale deve rendere noto l'orario di apertura e chiusura del proprio esercizio.

Non giudica opportuno fare riferimento ai contratti collettivi, in quanto tali contratti hanno « forza pattizia »; non è inoltre favorevole a prevedere un intervento delle associazioni di categoria. Infine, sarebbe favorevole alla previsione della apertura domenicale, ma sempre nel rispetto delle esigenze dei consumatori e della concorrenza.

Mario FERRARA (gruppo forza Italia), a nome del suo gruppo, ritiene opportuno fare riferimento al disposto dell'articolo 36 della legge n. 142 del 1990 in ordine al potere di coordinamento degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali che spetta al sindaco. È invece contrario alle altre osservazioni svolte dai colleghi nel corso del dibattito, che non riguardano aspetti di competenza della Commissione.

Toti MUSUMECI (gruppo CCD), *relatore*, sottolinea che nella sua relazione ha ritenuto di dover prendere in considerazione esclusivamente gli aspetti di competenza della Commissione. Tuttavia, il dibattito ha fatto emergere alcuni elementi di interesse generale, che potrebbero essere accolti nel parere sotto forma di osservazioni o di premessa. Si riferisce, in particolare, all'esigenza di garantire gli interessi dei consumatori a vedersi assicurati alcuni servizi anche nei periodi feriali; infatti, il testo in esame, essendo diretto a consentire più ampi orari e periodi di apertura degli esercizi commerciali, non si

è occupato delle ipotesi di chiusura generalizzata come quelle che si verificano durante l'estate. Condivide in questo senso anche le ragioni del richiamo all'articolo 36 della legge n. 142 del 1990, sul potere di coordinamento degli orari degli esercizi commerciali e degli uffici pubblici che spetta al sindaco.

Quanto alle questioni poste dal deputato Cordoni, ritiene che il richiamo all'obbligo di chiusura domenicale non esclude il turno di riposo infrasettimanale. Si dichiara in ogni caso contrario al richiamo ai contratti collettivi di lavoro, che restano, nel sistema italiano, contratti di natura privatistica che vincolano solo gli aderenti alle associazioni firmatarie degli stessi.

Condivide, inoltre, la necessità, sottolineata dal collega Tofani, di specificare ulteriormente la nozione di città d'arte.

Mario FERRARA (gruppo forza Italia) osserva che, poiché l'articolo 1 del testo in esame sancisce la libertà di determinazione degli orari, mentre l'articolo 36 della legge n. 142 prevede solo un potere di coordinamento del sindaco, sarebbe necessario richiamare nel testo del primo il principio posto dal secondo, perché esso possa avere efficacia nel nuovo sistema.

Renzo INNOCENTI (gruppo progressisti-federativo) ritiene che si possa formulare un'osservazione per invitare la Commissione di merito a predisporre un testo che non metta in contraddizione la libertà degli esercenti con il potere del sindaco previsto dalla legge sulle autonomie locali, che può essere esercitato anche *ex-post*.

Toti MUSUMECI (gruppo CCD), *relatore*, ritiene che si possa formulare parere favorevole con un'osservazione su quest'ultimo aspetto in discussione.

Gianfranco RASTRELLI, *presidente*, sospende brevemente la seduta per consentire al relatore la redazione della sua proposta di parere.

(La seduta, sospesa alle 15,55, è ripresa alle 16,10).

Toti MUSUMECI (gruppo CCD), *relatore*, presenta la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

si ritiene necessario tutelare l'interesse dei consumatori, affinché venga in ogni caso garantito il servizio di vendita al dettaglio, in conformità alle esigenze complessive e generali. Conseguentemente, e in riferimento al comma 1 dell'articolo 1 del testo unificato, pare opportuno confermare il disposto dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.142, in ordine al potere di coordinamento degli orari di apertura e di chiusura dei singoli esercizi commerciali ».

La Commissione approva, infine, la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

La seduta termina alle 16,20.

Svolgimento di interrogazioni.

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Vicepresidente Gianfranco RASTRELLI. — Interviene il sottosegretario alla pubblica istruzione Etheldedra Porzio Serravalle.

La seduta inizia alle 16,20.

5-00468 NADIA MASINI ed altri: Conferimento di supplenze nei conservatori e accademie belle arti (20 ottobre 1994).

(Svolgimento e conclusione).

Il sottosegretario Etheldedra PORZIO SERRAVALLE, intervenendo per la risposta alla interrogazione in titolo, concorda sulla esigenza di non procedere ad ulteriori proroghe delle graduatorie del 1989 e sottolinea che il Governo è impegnato a creare le condizioni perché nei tempi brevi siano pubblicate le graduatorie pre-

viste dalla legge n. 417 (che avrebbero dovuto essere compilate nel 1993) ed è altresì impegnato a verificare come evitare gli effetti negativi che potrebbero scaturire dalla interpretazione della ordinanza sulle supplenze per quanto concerne la connessione tra l'indicazione delle preferenze e il conferimento delle supplenze.

È ancora impegnato a riaprire i termini per l'aggiornamento delle graduatorie in modo che esse possano essere utilizzate nel 1996-1997.

In linea generale, è già stata intrapresa una azione di verifica di tutto l'operato dell'ispettorato, su cui si potrà riferire non appena in possesso dei riscontri avviati.

Nadia MASINI (gruppo progressisti-federativo), dichiarandosi soddisfatta della risposta del sottosegretario, precisa che le problematiche poste dall'interrogazione sono diverse. In particolare, prende atto con soddisfazione del fatto che il Governo si è impegnato a pubblicare entro breve le graduatorie previste dalla legge n. 417 del 1989. Inoltre, è oltremodo importante che sia stata intrapresa una organica indagine ispettiva sul funzionamento dell'ispettorato dell'istruzione artistica che, ricorda, ha lavorato sulla base di criteri discutibili. È, però, necessario che il Governo riferisca in tempi brevi sui criteri utilizzati per il conferimento delle supplenze.

Il sottosegretario Etheldedra PORZIO SERRAVALLE ribadisce che comunicherà alla Commissione quanto richiesto; fa comunque presente che l'Ispettorato, in ordine all'interrogazione in esame, ha, in passato, comunicato che la nomina dei supplenti è di esclusiva competenza dei direttori dei conservatori.

5-00690 Ardica: Concorsi per istituti nei convitti per sordi (11 gennaio 1995).

(Svolgimento e conclusione).

Il sottosegretario Etheldedra PORZIO SERRAVALLE, rispondendo alla interrogazione in titolo, osserva che in presenza delle vigenti disposizioni, nessun inter-

vento si rende possibile, in via amministrativa, per la revisione dell'operato di quei provveditori agli studi i quali non hanno ritenuto validi - ai fini della partecipazione al concorso per soli titoli di cui è cenno nell'interrogazione - i servizi prestatigli dagli istituti nei convitti per sordi, senza il possesso del titolo di specializzazione.

Al riguardo, si ritiene di dovere, infatti, ricordare che il concorso in questione fu indetto, con il decreto ministeriale del 12 luglio 1989, in applicazione della legge n. 417 del 27 dicembre 1989 (di conversione del decreto-legge n. 357 del 1989), la quale, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2, ha limitato, com'è noto, l'immissione in ruolo attraverso concorsi per soli titoli soltanto a coloro che fossero risultati in possesso dei requisiti ivi previsti: a) superamento delle prove di un precedente concorso; b) un servizio di insegnamento, svolto sulla base del titolo di studio richiesto, per almeno 360 giorni.

Si ricorda, altresì, che le medesime disposizioni sono state estese - in conformità di quanto precisato dal comma 25 dello stesso articolo 2 - anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative « con i necessari adattamenti ».

Orbene, i concorsi per soli titoli, finalizzati all'accesso nei ruoli provinciali degli istituti dei convitti per sordi (maschili e femminili) indetti in applicazione delle suddette norme, opportunamente adattate per tale particolare categoria di personale, non avrebbero certo potuto prescindere dal prevedere, tra gli altri requisiti, anche quello relativo al possesso del prescritto titolo di specializzazione.

La preesistente normativa, infatti, ed in particolare l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31 ottobre 1975, che non risulta essere stato fin qui abrogato, espressamente prevede che « l'accesso ai ruoli del personale assistente educatore degli istituti statali per sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli ai quali pos-

sono partecipare soltanto coloro che, in possesso dei requisiti, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione ».

D'altra parte la stessa legge n. 417 del 1989, mentre ha previsto, in sede di prima applicazione, la possibilità di prescindere, nei confronti di talune categorie di personale tra cui quello educativo, dal requisito del superamento di un precedente concorso ha subordinato tale possibilità, così come esplicitamente stabilito nel 2° comma dell'articolo 11, al possesso, da parte del personale interessato, del titolo di specializzazione di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica del 1975 n. 970; si ricorda che quest'ultimo articolo fa salva, ai fini di cui trattasi, la validità dei titoli conseguiti prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Certo, il Ministero non ignora come, nei confronti degli istituti di cui trattasi, l'esperienza, in taluni casi pluriennale, maturata nei convitti per sordi, possa aver comportato l'acquisizione di una sufficiente capacità pratica di relazione con gli alunni non udenti loro affidati; tale circostanza, tuttavia, in mancanza di una specifica disposizione - da adottare nella competente sede legislativa - non può al momento essere considerata sostitutiva del titolo di specializzazione che, come dianzi precisato, è tassativamente prescritto ai fini dell'immissione nei ruoli del personale educativo dei convitti in parola.

Le specifiche disposizioni sopra richiamate ed alle quali il Ministero si è dovuto necessariamente attenere non escludono, comunque, che il servizio prestato dagli istituti nei convitti per sordomuti, ancorché senza il richiesto titolo di specializzazione, non possa essere valutato, ove gli interessati siano in possesso degli altri requisiti, ai fini dell'immissione nei ruoli normali degli istituti dei convitti nazionali, degli educandi femminili e dei convitti annessi agli istituti tecnici e professio-

nali, così come giustamente rilevato nella interrogazione.

Ed in effetti, l'amministrazione, in attesa che alla questione venga data soluzione con adeguato strumento normativo, non ha mancato, avvalendosi della propria potestà organizzatoria, di integrare opportunamente il successivo bando di concorso per soli titoli a posti di personale educativo, indetto con il decreto ministeriale del 24 maggio 1993, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, n. 49 - 4ª serie speciale - del 26 giugno 1993.

Infatti, la disposizione contenuta nell'articolo 2, lettera b) di tale decreto ha previsto che « ai fini dell'ammissione ai concorsi per i ruoli normali sono cumulabili i servizi prestati nei convitti nazionali e nei convitti per sordomuti, anche se resi interamente nell'uno o nell'altro tipo di convitto ».

Resta, infine, da osservare che con la nota n. 1402 del 5 novembre 1993, cui si fa riferimento nell'ultima parte dell'interrogazione, il Ministero ha chiarito che agli istituti dei convitti per sordomuti si applicano le medesime disposizioni impartite per il personale educativo degli istituti di educazione con la circolare n. 111 del 31 marzo 1989, disposizioni intese a disciplinare soltanto taluni aspetti dello stato giuridico del personale in parola, come quelli riguardanti le funzioni, l'orario di servizio, il congedo straordinario, ma non certo a superare le norme che prescrivono, nei casi richiesti, il possesso del titolo di specializzazione.

Rosario ARDICA (gruppo alleanza nazionale) rileva che la questione posta dalla interrogazione è assai complessa. Ricorda che la prima commissione esaminatrice di Imperia non ha tenuto conto della graduatoria precedentemente approvata, negando a sei o sette insegnanti il diritto di essere messi in ruolo. Si tratta di una iniziativa assolutamente illegittima e, sulla base della ordinanza ministeriale del 5 luglio 1988, n. 185, tali insegnanti hanno diritto di essere integrati nei ruoli ordinari.

La seduta termina alle 16,35.

PAGINA BIANCA

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Roberto CALDEROLI. — Intervengono il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Adriano Ossicini e il sottosegretario di Stato per la sanità Mario Condorelli.

La seduta comincia alle 15,10.

Roberto CALDEROLI, *presidente*, dopo aver comunicato che il sottosegretario Condorelli ha chiesto che le interrogazioni siano svolte precedentemente al seguito dell'audizione, propone un'inversione dell'ordine del giorno.

La Commissione concorda.

5-00952 Nardini: Sostegno finanziario per intervento di trapianto all'estero di Leonardo Cioce di Bari (14 marzo 1995).

Il sottosegretario Mario CONDORELLI rispondendo all'interrogazione in titolo fa presente che in linea teorica il delicatissimo, plurimo intervento chirurgico di tra-

pianto indispensabile per la sopravvivenza del giovane Leonardo Cioce di Bari sarebbe potuto ricadere nelle fattispecie previste dai decreti ministeriali 3 novembre 1989 recante criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero, e 24 gennaio 1990 recante identificazione delle classi di patologia e delle prestazioni fruibili presso Centri di altissima specializzazione all'estero.

Di fatto, tuttavia, proprio quest'ultimo decreto non comprende fra le patologie a tal fine previste il trapianto di intestino e questo spiega le difficoltà apparentemente insormontabili incontrate dalla famiglia interessata per risolvere il caso in termini di normale assistenza sanitaria, ancorché di altissima specializzazione.

D'altra parte, l'esigenza sopravvenuta per il paziente di rivolgersi al centro di alta chirurgia di Miami in Florida — dove avrebbe potuto sottoporsi ad un trapianto non praticato in Italia — era anch'essa legata alle stesse ragioni che hanno impedito finora di includere il trapianto di intestino fra le patologie previste dal citato decreto ministeriale 24 gennaio 1990: in realtà, gli

interventi di trapianto di intestino risultano ancora, nel nostro Paese e probabilmente in Europa, in fase pienamente sperimentale e non assimilabile ad una vera e propria applicazione clinica, come espresso dal Consiglio superiore di sanità nel proprio specifico parere in materia.

Nel caso in esame, tuttavia, in presenza di una specifica richiesta dell'Istituto nazionale per lo studio e la cura dei tumori di Milano di autorizzazione ad effettuare sullo stesso paziente un trapianto combinato di fegato e di intestino a scopo terapeutico, tenendo doverosamente conto della peculiare e difficilissima patologia, insufficienza epatica ed intestinale irreversibile, conseguenza di una poliposi familiare associata alla presenza di desmoidi intraddominali ripetutamente asportati, dello stesso paziente, sopravvissuto negli ultimi sei anni solo attraverso quotidiane terapie nutrizionali parenterali, il Ministro della sanità ha ritenuto, in via eccezionale, di dover autorizzare l'Istituto dei tumori di Milano ad effettuare tale trapianto combinato di fegato ed intestino, prelevati da cadavere in Italia od importati gratuitamente dall'estero.

Il decreto di autorizzazione, in data 27 marzo 1995, prevede che le relative operazioni di trapianto vengano effettuate dalla stessa *équipe* già autorizzata al trapianto di fegato con decreto ministeriale 21 luglio 1989.

Per quanto riguarda, infine, la creazione di un fondo straordinario presso il Ministero della sanità cui accedere in evenienze similari, non può sfuggire che questa come ogni altra istituzione di un nuovo capitolo di spesa nel bilancio del Ministero presupporrebbe un'apposita disposizione di legge, soluzione oggi difficilmente compatibile con le misure restrittive delle spese, che il Governo ha dovuto adottare prima con la legge 23 dicembre 1994, n. 724 e poi con la manovra aggiuntiva. Con molta probabilità, un'eventuale iniziativa siffatta risulterebbe in palese contrasto istituzionale con le attuali attribuzioni,

sancite per legge in materia, delle regioni e delle aziende unità sanitarie locali.

Tiziana VALPIANA (gruppo rifondazione comunista-progressisti), sottoscrivendo l'interrogazione in titolo si dichiara soddisfatta della risposta in relazione al caso specifico. È necessario tuttavia promuovere un discorso generale che faccia perno sulla istituzione del fondo. Contro tale ipotesi non possono essere addotte motivazioni riguardanti la contrazione della spesa sanitaria poiché la tutela della salute non può essere subordinata ad esigenze di bilancio. Invita infine il Governo a diffondere ed informare i cittadini sulle risorse disponibili in Italia per gli interventi citati.

5-00953 Nardini e Moroni: Riconoscimento del metodo Doman (14 marzo 1995).

Il Sottosegretario Mario CONDORELLI rispondendo all'interrogazione in titolo fa presente che con circolare del 19 giugno 1990 la regione Toscana ha diramato istruzioni vincolanti per le Unità sanitarie del territorio regionale, disponendo l'interruzione di ogni prestazione comunque riferita ai trattamenti di riabilitazione praticati secondo il metodo Doman, fondandosi anche sulla considerazione che tale metodo sarebbe stato disconosciuto sotto il profilo dell'utilità terapeutica dalle massime autorità sanitarie.

Tale considerazione non poteva riflettere una valutazione del Ministero della sanità al riguardo, non essendosi ritenuto possibile a tutt'oggi esprimere una posizione ufficiale ministeriale su un problema tanto complesso e controverso sotto il profilo tecnico-scientifico.

È assai sintomatica, al riguardo, la circostanza che le regioni più impegnate nel settore, abbiano assunto determinazioni, anche normative, ora favorevoli ora contrarie al metodo Doman.

La sentenza 10 novembre 1994, n. 368 della III Sezione del TAR della Toscana ha, tuttavia, annullato in via condizionata alcuni provvedimenti in materia dell'ex UsI

n. 21 della Toscana (oggi assorbita nella Usl n. 8 di Arezzo) che, strettamente conseguenti a tale circolare, avevano negato il diritto al rimborso per interventi di riabilitazione in assistenza indiretta effettuati con il metodo Doman a favore della bambina Elena Venturini, cerebrolesa.

È doveroso rilevare che tale decisione ha parzialmente accolto il ricorso dei genitori della bambina, affermando l'obbligo di quelle autorità sanitarie di acquisire pareri ufficiali sulla validità scientifica del metodo Doman, ma nulla ha potuto esprimere, ovviamente, sulle richieste risarcitorie della famiglia Venturini, da valutarsi in altra sede previo accertamento, quale presupposto indispensabile, della sussistenza del diritto soggettivo al rimborso degli interventi di riabilitazione vantato dagli stessi ricorrenti.

In ottemperanza a tale decisione, condizionata del TAR, l'attuale Usl n. 8 di Arezzo ha formulato lo specifico quesito sulla validità scientifica del metodo Doman e sulla conseguente rimborsabilità delle spese per relative cure riabilitative sostenute all'estero, alla regione Toscana, che ha investito ufficialmente della questione anche il Ministero della sanità.

Contemporaneamente, ai fini operativi la stessa Unità sanitaria, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 3 novembre 1989 sui criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali in forma indiretta presso Centri di altissima specializzazione all'estero e della legge regionale toscana applicativa 6 aprile 1993, n. 23, ha provveduto ad inviare al centro regionale di riferimento la richiesta di assistenza specialistica in forma indiretta a favore della bambina Elena Venturini e ne attende tuttora gli esiti.

A seguito dell'atto di diffida e di costituzione in mora notificatole dal legale della famiglia Venturini ai fini delle richieste di risarcimento danni, l'Unità sanitaria di Arezzo aveva formulato loro, il 19 gennaio 1995, una prima proposta ufficiale di transazione per le potenziali pendenze creditorie relative al triennio 1992-1994, quantificata secondo i parametri regionali.

Ad essa non veniva data alcuna risposta dagli interessati.

In un secondo tempo, tuttavia, dopo un incontro tra la mamma della bambina, il suo legale ed i funzionari delegati dell'Unità sanitaria, è stata formulata ed inviata alla famiglia Venturini una nuova proposta, che comportava, sotto il profilo sanitario, il rimborso da parte dell'unità sanitaria di tutto il materiale riabilitativo acquistato negli anni 1992-1994, purché prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale e compreso nel nomenclatore-tariffario; per quanto riguarda, poi, le prestazioni inerenti al servizio sociale, veniva offerto alla famiglia il rimborso delle spese sostenute secondo i parametri dei costorari a carico delle unità sanitarie per il servizio di assistenza domiciliare, applicando in sostanza retroattivamente i parametri regionali oggi in vigore.

La regione Toscana si era attivata, inviando all'Usl di Arezzo la propria decisione n. 00107/13 marzo 1995, recante determinazioni ed indirizzi in esito alla citata sentenza del TAR-Toscana riguardo al ricorso in materia di interventi assistenziali-riabilitativi con il metodo Doman.

L'Unità sanitaria recepiva subito tali criteri regionali nella propria deliberazione del 17 marzo successivo, diretta ad assicurare la conseguente erogazione dei contributi sanitari e sociali a favore della famiglia Venturini.

Essa dispone, in particolare, dal punto di vista sanitario - per il periodo maggio 1992-febbraio 1995 - l'assegnazione a suo favore di un contributo economico relativo ad ausili e protesi per la riabilitazione comunque acquisiti dalla famiglia, sia di quelli inclusi nel nomenclatore-tariffario sia di quelli in esso non previsti, in tal caso finanziabili in via integrativa e straordinaria in conformità della deliberazione n. 8968/25 ottobre 1991 della giunta regionale della Toscana.

Quanto alle parallele prestazioni di carattere sociale, lo stesso provvedimento dell'Unità sanitaria di Arezzo ha disposto

uno specifico intervento di aiuto alla persona ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e delle deliberazioni di essa applicative della giunta regionale toscana n. 513/21 del dicembre 1993 e n. 605/28 del dicembre 1994, dell'importo massimo mensile di lire 1 milione, per un ammontare complessivo, riferito all'intero periodo maggio 1992-febbraio 1995, pari a lire 34 milioni.

In sostanza, quindi, per tale periodo è stata già disposta a favore della famiglia Venturini la liquidazione di un contributo complessivo, quale intervento sociale-sanitario, di lire 75.664.452.

Il 22 marzo scorso è stato proposto dai competenti Servizi della stessa Unità sanitaria n. 8 uno specifico intervento individuale abilitativo e riabilitativo per la bambina Elena Venturini comprensivo: dell'individuazione e della fornitura di protesi e di ausili previsti dal nomenclatore-tariffario, dell'inserimento scolastico, dell'attività di tempo libero e di intervento sociale nella forma di assistenza indiretta, concretizzato nell'erogazione di un contributo economico dell'entità massima possibile di lire 1 milione mensili.

Con riserva di eventuali, ulteriori richieste ed azioni legali, tale complessivo programma di assistenza riabilitativa — che ha impegnato al massimo l'Azienda Usl di Arezzo, nell'intento di far fronte ad una vicenda umanamente meritevole di particolare attenzione nel modo migliore possibile e compatibile con una situazione di obiettiva difficoltà tecnico-normativa — ha già ottenuto la formale accettazione della famiglia Venturini.

Per quanto riguarda, infine, il problema della validità terapeutico-riabilitativa del metodo Doman, tuttora aperto e di estrema complessità sotto il profilo tecnico-scientifico, il Ministero della sanità, attraverso i propri competenti servizi di medicina sociale, preso atto del quesito anche ad esso ufficialmente rivolto, ha ritenuto opportuno e pregiudiziale interpellare al riguardo tutti gli assessori alla sanità delle regioni e delle province auto-

nome, per acquisire dati esaurienti ed aggiornati sulla situazione in materia riscontrabile in Italia, in vista di un'imminente richiesta di parere al Consiglio superiore di sanità su tutte le problematiche connesse all'impiego del metodo Doman nella terapia riabilitativa, anche alla luce delle esperienze e delle ricerche su di esso eventualmente disponibili in ambito internazionale.

Maria Celeste NARDINI (gruppo rifondazione comunista-progressisti) si dichiara soddisfatta della risposta. Non ritiene tuttavia possibile che situazioni della gravità denunciata siano affidate esclusivamente alla solidarietà delle persone. Si avverte fortemente la mancanza dello Stato e rivendica quindi per tutti i cittadini la tutela del diritto alla salute.

Quanto al merito Doman sollecita una riflessione generale sulla medicina alternativa. Invita infine il Governo a valutare l'opportunità di adottare interventi di sostegno finanziario a favore delle famiglie che si assumono direttamente l'onere dei disabili.

La seduta termina alle 15,35.

AUDIZIONE

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Roberto CALDEROLI. — Interviene il ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Adriano Ossicini.

La seduta comincia alle 15,35.

Audizione del ministro per la famiglia e la solidarietà sociale Adriano Ossicini sui finanziamenti alle comunità terapeutiche.

(Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento e conclusione).

Roberto CALDEROLI, *presidente*, ricorda che nella seduta odierna avrà luogo la replica del ministro Ossicini ai quesiti posti nel corso della seduta del 29 marzo.

Il ministro Adriano Ossicini con riferimento alla seduta testé conclusa per lo svolgimento delle interrogazioni ricorda alla Commissione di aver promosso l'istituzione di un tavolo di lavoro per definire i confini fra interventi di assistenza e interventi sanitari. Dopo aver depositato presso la segreteria della Commissione i dati riguardanti i tossicodipendenti in trattamento presso i servizi sanitari pubblici e le strutture socio-riabilitative e l'analisi di

casi di decesso per assunzione di stupefacenti relativi al primo semestre 1994 forniti dall'Osservatorio permanente sul fenomeno droga, risponde ai quesiti posti nella precedente seduta.

La seduta termina alle 15,50.

NB. Il resoconto stenografico dell'audizione sarà pubblicato in un fascicolo a parte.

PAGINA BIANCA

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Alberto Paolo LEMBO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Vito Bianco.

La seduta comincia alle 15,35.

Sui lavori della Commissione.

Alberto Paolo LEMBO, *presidente*, ricorda che quella di oggi è l'ultima seduta della Commissione prima della sospensione dell'attività per le vacanze pasquali e le elezioni regionali. Giudica pertanto opportuno fare alcune comunicazioni sui lavori della Commissione. La Commissione tornerà a riunirsi il 26 e il 27 aprile. Il 26 aprile si svolgerà una riunione dell'Ufficio di Presidenza al fine di organizzare i lavori per il mese di maggio. Il 27 aprile si potrà svolgere l'esame per l'espressione del parere sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un certificato protettivo complementare per i prodotti fitosanitari. In vista della riunione dell'Ufficio di Presidenza del 26 aprile, sollecita ancora una volta i gruppi a far pervenire le proprie in-

dicazioni in merito agli argomenti da trattare con priorità. Segnala, in proposito, che il gruppo di Alleanza nazionale ha fatto proprie, successivamente all'assegnazione, ai sensi dell'articolo 76, comma 3, del regolamento, quattro proposte di legge dell'onorevole Poli Bortone, relative rispettivamente alla disciplina delle strade del vino italiano (2093), agli interventi per la ripresa dell'occupazione e delle attività imprenditoriali nei settori della produzione agricola (2159), alla disciplina dei consorzi agrari (2160) e alla riforma del Corpo forestale dello Stato (2186). L'inserimento di tali proposte nel calendario della Commissione potrà essere opportunamente valutato quando saranno pervenute ulteriori indicazioni da parte degli altri gruppi. La Commissione dovrà inoltre, alla ripresa, presumibilmente, esaminare il disegno di legge di conversione del decreto-legge istitutivo dell'EIMA, se trasmesso in tempo utile dal Senato, e potrà procedere ad una audizione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali sui problemi relativi allo stesso ente, audizione per la quale il Ministro ha già espresso la propria disponibilità. Ritiene in conclusione che, qualora non vi siano

obiezioni, i lavori della Commissione si possano svolgere, il 26 e il 27 aprile, nel modo indicato, partendo da una riunione dell'Ufficio di Presidenza.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 15,40.

DISCUSSIONE DI UNA RISOLUZIONE.

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Alberto Paolo LEMBO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Vito Bianco.

La seduta comincia alle 15,40.

n. 7-00277 de GHISLANZONI CARDOLI e GALLI: Sulle iniziative da assumere in sede comunitaria a tutela della produzione risicola italiana (22 marzo 1995).

(Esame e approvazione).

Alberto Paolo LEMBO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione n. 7-00277 de Ghislanzoni Cardoli e Galli, relativa al settore risicolo. Cede pertanto la parola all'onorevole Galli per l'illustrazione della risoluzione di cui è cofirmatario.

Giacomo GALLI (gruppo forza Italia), dopo aver dato lettura del testo della risoluzione, il cui primo firmatario, onorevole de Ghislanzoni Cardoli, non è potuto essere presente per un impegno improrogabile, si sofferma sugli impegni richiesti al Governo. Essi riguardano la necessità d'introdurre un prezzo di intervento del riso semigreggio, l'irrinunciabilità della garanzia minima di prezzo del riso di tipo « indica » e l'integrazione al reddito da corrispondere ai produttori agricoli in seguito alla riduzione dei prezzi garantiti, in analogia a quanto già avviene per tutti gli altri

cereali. Auspica, in conclusione, che la Commissione dia il proprio consenso al testo della risoluzione.

Il Sottosegretario Vito BIANCO desidera innanzitutto ringraziare la Commissione per il contributo fornito, con lo strumento delle risoluzioni, alla politica del Governo in sede comunitaria e internazionale. Dichiara di condividere le argomentazioni svolte nella risoluzione, nonché le esigenze dalla stessa rappresentate. Tali problematiche sono state infatti già segnalate alla Commissione CE da parte del Ministero sulla base delle indicazioni fornite nel corso di apposite riunioni cui hanno partecipato esponenti del settore interessato. Precisa, peraltro, che non risultano al Ministero notizie secondo le quali la Commissione si appresterebbe a prevedere misure non in linea con gli interessi di parte italiana; deve presumere che, se fosse accertata la effettiva sussistenza di tali dati, essi non potrebbero essere altro che mere ipotesi di lavoro al vaglio della Commissione CE nell'ambito della sua struttura interna. Pertanto, può assicurare che la linea di condotta dell'Amministrazione nel caso di specie sarà conforme a quanto sopra esposto, con particolare riguardo al raggiungimento dei seguenti obiettivi: determinazione di un prezzo di intervento per il riso semigreggio; determinazione di un prezzo di intervento sia per il riso del tipo Indica che per quello di tipo Japonica; premio alla produzione del riso del tipo Indica in compensazione alle numerose agevolazioni tariffarie concesse ai Paesi terzi per il prodotto esportato verso l'area comunitaria, prevalentemente appartenente al predetto tipo di riso; riduzione ragionevole dei prezzi istituzionali, cui deve corrispondere specularmente la concessione della conseguente compensazione al reddito.

Alberto Paolo LEMBO, *presidente*, pone in votazione la risoluzione n. 7-00277, che risulta approvata.

La seduta termina alle 15,50.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONE.

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Alberto Paolo LEMBO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le risorse agricole, alimentari e forestali, Vito Bianco.

La seduta comincia alle 15,50.

5-00875 MONTECCHI ed altri: sul tipo di tappatura dei vini frizzanti (23 febbraio 1995).

(Rinvio).

Alberto Paolo LEMBO, *presidente*, rileva che i firmatari dell'interrogazione all'ordine del giorno non sono potuti inter-

venire alla seduta odierna a causa di altri improrogabili impegni. Ritiene pertanto che lo svolgimento dell'interrogazione possa essere rinviato ad altra seduta.

Francesco BONITO (gruppo progressisti-federativo), scusandosi, a nome del suo gruppo, per l'assenza dei colleghi firmatari dell'interrogazione, esprime apprezzamento per la proposta di rinvio formulata dal Presidente.

Alberto Paolo LEMBO, *presidente*, rinvia pertanto lo svolgimento dell'interrogazione alla seduta di giovedì 27 aprile.

La seduta termina alle 15,55.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza del Presidente Marco TARADASH. — Interviene il Vice Direttore delle Tribune, Accesso e Servizi parlamentari, Dott. Nuccio PULEO.

La seduta comincia alle 16,45.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il Presidente Marco TARADASH avverte che, come richiesto da molti componenti la Commissione, l'odierna seduta sarà trasmessa con il mezzo della ripresa audiovisiva a circuito chiuso.

Criteri generali ed eventuali provvedimenti della Commissione relativi alle disposizioni del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83.

Il Presidente Marco TARADASH, consentendovi la Commissione, dispone l'inversione dell'ordine del giorno.

Informa quindi la Commissione che nella riunione tenutasi ieri l'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi ha ascoltato — anche in ossequio alle disposizioni del decreto-legge n. 83 del

1995, le quali prevedono la concertazione tra il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e la Commissione, ai fini dell'adempimento per l'attuazione della parità di accesso ai mezzi di informazione — il Segretario Generale del Garante. Nel corso di tale audizione, è stata ventilata la possibilità che tale organo adotti, in relazione ad alcune specifiche questioni, un criterio ermeneutico di stretta interpretazione del decreto-legge, circa il quale l'Ufficio di Presidenza ha espresso unanimemente perplessità; successivamente, l'intervento nella stessa riunione del Ministro delle poste e telecomunicazioni, il quale ha a sua volta espresso diverse opinioni sui temi oggetto dell'incontro, ha consentito una riconsiderazione delle problematiche affrontate. La Commissione, comunque, ascolterà in un prossimo futuro nuovamente il Segretario Generale di quell'ufficio e lo stesso Garante.

Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente Marco TARADASH informa che il deputato Carlo GIOVANNARDI, Presidente del gruppo parlamen

tare del Centro Cristiano Democratico, con lettera in data odierna ha sollecitato un intervento della Commissione circa le inaccettabili modalità con le quali la sede RAI dell'Emilia Romagna avrebbe regolamentato gli «appelli agli elettori» relativi alle prossime elezioni. Informa inoltre che il Garante per la radiodiffusione e l'editoria lo ha oggi informato di avere irrogato una sanzione amministrativa nei confronti della RAI, a seguito del procedimento apertosi in relazione alla nota vicenda della trasmissione «Tempo reale» in rapporto alle elezioni suppletive nel collegio di Padova.

Dopo che il deputato Giovanni PILO si è associato al giudizio negativo espresso dal Presidente circa la vicenda denunciata dal collega Giovanardi, il deputato Luca LEONI ORSENIGO chiede chiarimenti circa una presunta violazione della *par condicio* sulle reti radiofoniche, denunciata dal quotidiano «Il Sole-24 Ore».

Deliberazioni relative alle modalità ed al calendario delle tribune per le elezioni amministrative del 23 aprile 1995.

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che la delibera della Commissione del 29 marzo scorso in materia di Tribune elettorali prevedeva, nella sezione riservata alla rete nazionale, una definizione successiva ed integrativa della disciplina dei confronti tra liste che concorrono alla ripartizione dei seggi assegnati con il sistema maggioritario in ciascuna Regione. Nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza è emersa inoltre l'opportunità di procedere ad un'ulteriore integrazione dei criteri che disciplinano le interviste alle liste che concorrono alle ripartizione dei seggi con il sistema proporzionale. Infine, informa che il senatore Antonello FALOMI ha chiesto, con lettera pervenuta ieri, che la Commissione integri tale delibera anche nel senso di conferire maggiore risalto alle Tribune delle reti regionali.

Il Dottor Nuccio PULEO informa che le condizioni richieste dal punto b) della deli-

bera relativa alla rete nazionale dovrebbero essere state raggiunte, in base ai dati ufficiosi forniti dal Ministero dell'interno, da undici liste concorrenti ai seggi assegnati su base proporzionale, e precisamente Rifondazione comunista, Alleanza nazionale, Centro cristiano democratico, Forza Italia-Popolari, Lega nord, Riformatori, Laburisti, Partito democratico della sinistra, I democratici, Partito popolare italiano. Sembra inoltre certo che a queste si debbano aggiungere quelle del Partito repubblicano italiano, mentre quelle del Movimento sociale italiano-fiamma tricolore, che hanno chiesto di essere ammesse a tali trasmissioni, non sembrano avere raggiunto le condizioni richieste.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha ricordato che la possibile pendenza di ricorsi circa la presentazione di alcune liste non preclude alla Commissione di pervenire a decisioni relative alla delibera, il senatore Antonio FALOMI sottolinea che, imprevedibilmente, si è creata una situazione per la quale le liste del Partito repubblicano, che non propone un proprio candidato alla Presidenza delle Regioni interessate, sono ammesse alle trasmissioni di cui al punto b) della delibera, mentre quelle del Movimento sociale, che propone candidati propri, non sembrerebbero trovare spazio nella stessa forma.

Il Presidente Marco TARADASH, dopo essersi soffermato sui dati forniti dal Ministero dell'interno, sottolinea la forte valenza politica, più che tecnica, sottesa alla questione cui da ultimo si è fatto riferimento; chiede comunque che il Ministero confermi per iscritto le informazioni fornite ufficiosamente.

Il senatore Antonio FALOMI ricorda che, nel momento in cui fu assunta la delibera, era difficilmente prevedibile il caso di liste che, presenti nel riparto dei seggi effettuato su base maggioritaria, fossero invece carenti dei requisiti richiesti per essere presenti nel riparto dei seggi effettuato su base proporzionale.

Il senatore Giulio Mario TERRACINI ritiene che comunque la Commissione non debba discostarsi dai criteri indicati nella precedente seduta, e sottolinea la necessità di disporre tempestivamente di dati definitivi.

Il deputato Fabio MUSSI fa presente che sia la Commissione, sia i presentatori delle liste, si sono trovati nella condizione di procedere senza che gli uni avessero piena conoscenza dell'operato degli altri: ne è conseguito il risultato evidenziato dal collega Falomi, che è oggettivamente ingiusto, e che deve indurre la Commissione ad individuare, nella proprio decisione, quel tanto di flessibilità che consenta di sanare tali situazioni.

Il deputato Francesco STORACE non ritiene pertinente accomunare nel medesimo dibattito la situazione delle liste del PRI, presenti in pressochè tutte le circoscrizioni provinciali, con quella delle liste del MSI, presenti in neppure la metà di esse. Il gruppo di Alleanza nazionale, che egli rappresenta, non intende comprimere la facoltà di espressione di alcuna parte politica, ma deve nel contempo sottolineare che le deliberazioni assunte dalla Commissione in materia di Tribune prevedono già in partenza criteri molto larghi.

Il Presidente Marco TARADASH, dopo aver osservato che le forze politiche del centro-sinistra sono comunque molto ben rappresentate nelle Tribune, invita la Commissione a prendere in considerazione il criterio consistente nel consentire alle liste del PRI e del MSI di utilizzare due spazi di cinque minuti ciascuno, per interviste programmate ai sensi del punto b) della delibera.

Il deputato Giovanni PILO sottolinea che le liste del Polo, cui appartiene Forza Italia, sono presenti in tutte le Regioni, quelle dei Riformatori in tredici o quattordici Regioni su quindici, quelle di Rifondazione comunista in otto, quelle della Lega in cinque, mentre tutte le altre forze politiche si presentano con denominazioni differenti una dall'altra, che a loro volta na-

scono da alleanze diversificate in rapporto ai diversi ambiti territoriali. Tutto ciò determina una situazione di scarsa chiarezza, dalla quale emerge una probabile sopravvalutazione delle forze che fanno capo al polo progressista. Egli è dispiaciuto delle discriminazioni che potrebbero crearsi, ma la esigenza di non cambiare le regole del gioco mentre il gioco è già iniziato lo induce a ritenere che le regole già esistenti debbano essere applicate con il massimo rigore.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha ricordato che la proposta da lui avanzata ha carattere minimale, e si limita a fotografare la situazione esistente, il deputato Fabrizio DEL NOCE concorda con le opinioni espresse dai colleghi Pilo e Terracini, aggiungendo la considerazione che l'inopinata modifica dei criteri già elaborati dalla Commissione comporterebbe la conseguenza negativa di scoraggiare le aggregazioni elettorali.

Il Presidente Marco TARADASH ricorda che la Commissione aveva già previsto la necessità di un'integrazione dei «confronti» di cui al punto d) della delibera: a tale proposito, in analogia a quanto fu disposto in altre occasioni, propone che a tali confronti siano ammesse le liste concorrenti ai seggi ripartiti con il sistema maggioritario - quelle, pertanto, che esprimono il candidato alla presidenza della Regione -, che in base ai dati disponibili dovrebbero essere quelle di Rifondazione comunista, dei Riformatori, del Polo delle libertà e delle forze di centro sinistra.

Il senatore Antonio FALOMI ribadisce che in tale modo si accentuerebbe la valenza nazionale di liste che devono rappresentare invece realtà regionali, ed invita, a tale proposito, a fare partecipare ai «confronti» i *leader* regionali, piuttosto che quelli nazionali, che oltretutto non si saprebbe con quale criterio identificare.

Il deputato Mario LANDOLFI non condivide le opinioni del senatore Falomi: anche il Presidente della Repubblica ha

avuto modo di ribadire il grande significato sul piano della politica nazionale che rivestono queste elezioni amministrative, in relazione alle quali possibili incontri «faccia a faccia» tra i *leader* nazionali scongiurerebbero la possibilità che il dibattito diventi asfittico.

Il deputato Simonetta FAVERIO, dopo avere ricordato che le liste della Lega nord, presenti in cinque regioni con tale denominazione, partecipano alle elezioni in ulteriori tre Regioni con la denominazione di Lega Italiana Federalista, ritiene ingiusto escludere le liste del MSI dalle interviste, così come è ingiusto escludere dai «confronti» quelle della Lega.

Dopo che il deputato Francesco STORACE ha ricordato che le liste del MSI sembrano essere presenti complessivamente in sole diciannove provincie su ottantatré, con conseguenti ovvi problemi di equità nell'ipotesi di una loro ammissione alle interviste, il Presidente Marco TARADASH, rispondendo alle obiezioni del senatore Falomi, ricorda che in occasione di questa campagna elettorale la Commissione ha previsto l'assegnazione di spazi sulle reti regionali in proporzioni mai sinora deliberate. La situazione della Lega, peraltro, rappresenta a sua volta un problema dalla valenza essenzialmente politica.

Dopo che il deputato Luca LEONI ORSENIGO ha assicurato che alla denominazione di Lega italiana federalista corrispondono liste del tutto assimilabili a quelle della Lega nord (tanto è vero che i rispettivi simboli grafici sono identici), il senatore Antonio FALOMI fa presente inoltre che, anche qualitativamente, cioè sotto il profilo degli indici di ascolto, gli spazi assegnati per le trasmissioni regionali sono peggiori rispetto a quelli previsti per la rete nazionale. Inoltre, le forze che si riconoscono nel centro sinistra, a differenza di quelle del centro destra, non hanno un *leader* immediatamente identificabile sul piano nazionale.

Il senatore Giulio Mario TERRACINI ribadisce la propria contrarietà a riformare decisioni già assunte; il caso della Lega, inoltre, evidenzia che a differenti denominazioni corrispondono spesso differenti apparentamenti, a loro volta probabilmente causati da situazioni locali molto differenziate.

Dopo che il deputato Simonetta FAVERIO, replicando al senatore Terracini, ha ribadito le opinioni in precedenza espresse, il deputato Guglielmo ROSITANI ricorda che non prima di ieri sera l'Ufficio di Presidenza sembrava unanime sul criterio di invitare ai confronti i *leader* nazionali, ed il Presidente Marco TARADASH ricorda che la Commissione potrebbe anche ipotizzare una modifica formale della propria delibera, ma ciò andrebbe a scapito dei tempi ristretti di cui dispone.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha formalizzato la proposta di invitare ai confronti i *leader* regionali, individuabili in base a ciascuna lista, il deputato Gianfranco NAPPI sottolinea che si verte in tema di elezioni amministrative regionali, ancorchè di sicuro significato politico sul piano nazionale, e ricorda il precedente costituito dal risalto dato in sede nazionale ai candidati a sindaco dei comuni di Roma, Napoli ed altri, allorché l'intera opinione pubblica nazionale poté rendersi edotta della portata generale delle tematiche locali.

Il senatore Sergio Augusto STANZANI GHEDINI ritiene che nella discussione di oggi ognuno sia portatore preconcepito di una opinione che non intende mutare. Fa presente quindi che i prospetti forniti dal Ministero dell'interno contengono alcune inesattezze. In riferimento, poi, alle tesi del collega Falomi, ricorda che nel momento dell'approvazione della delibera era evidentissima l'intenzione della Commissione di riservare «confronti» ai *leader* nazionali.

Dopo che il Presidente Marco TARADASH ha ricordato che sui prospetti del Ministero dell'interno è chiaramente indi-

cato il loro carattere provvisorio, e in alcuni casi parziale, il deputato Giovanni PILO sottolinea la gravità delle disposizioni recate dal decreto-legge detto «della *par condicio*», il quale, limitando la diffusione delle idee e la libertà dei dibattiti, ha comportato limitazioni parimenti gravi della democrazia. Ricorda quindi che il provvedimento del Garante per la radiodiffusione e l'editoria del 14 marzo scorso, relativo a queste elezioni, ha comportato, particolarmente per effetto dell'articolo 13, la apposizione di vincoli alla propaganda regionale: una decisione della Commissione nel senso proposto dal senatore Falomi, non coordinata con il provvedimento del Garante, accentuerebbe gravemente una situazione di squilibrio.

Il Presidente Marco TARADASH si riserva, con il consenso della Commissione, di indirizzare alla RAI una lettera sulla circostanza che, nonostante che il Direttore Generale avesse previsto la messa in onda di tre o quattro programmi di carattere politico, essi sembrano essersi ridotti alla sola trasmissione «Tempo reale»; peraltro, sarebbe opportuno invitare anche le reti Fininvest a prevedere la trasmissione di un ciclo di confronti tra esponenti politici.

Dopo che il senatore Antonio FALOMI ha ribadito l'esigenza che l'equilibrio della programmazione delle Tribune non sia stravolto a vantaggio delle trasmissioni in sede nazionale, il deputato Giovanni PILO ritiene che tale tesi sia contraddittoria, dal momento che l'elemento unificante di una molteplicità di liste è costituito proprio dalla loro valenza in sede nazionale.

Il Presidente Marco TARADASH rappresenta il rischio che la situazione di stallo che si va evidenziando non possa risolversi questa sera, con grave pregiudizio per la parità di condizioni dei candidati alla carica di Presidente delle rispettive regioni (solo alcuni di essi, al momento, sembrano infatti avere accesso alle Tribune). Invita la Commissione ad esaminare la possibilità di ammettere ai «con-

fronti» i candidati facenti parti di liste presentate in Regioni che, complessivamente, interessino almeno la metà degli elettori.

Il Dottor Nuccio PULEO informa la Commissione che la RAI gli ha appena comunicato di avere preso provvedimenti per la cessazione della situazione lamentata dal deputato Giovanardi circa le trasmissioni elettorali mandate in onda dalla sede di Bologna.

Fornisce quindi dati quantitativi circa il «minutaggio» delle trasmissioni nazionali e di quelle regionali, dai quali si evince che i tempi previsti nelle due forme sono pressochè uguali.

Su richiesta del deputato Mauro PAISAN, consentendovi la Commissione, il Presidente Marco TARADASH sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 18,35, riprende alle 18,50).

Il deputato Mauro PAISSAN, nel ribadire le ragioni prima esposte da lui e dal senatore Falomi, ritiene che l'attuale *impasse* debba comunque essere superata. Propone pertanto che la Commissione preveda che le liste del MSI beneficino di interviste, e di una conferenza stampa, di durata pari alla metà del tempo assegnato ad uguale titolo ad altre liste. Per quanto riguarda i «confronti», ad essi possono essere ammesse le liste regionali relative alle aggregazioni del centro sinistra, del Polo della libertà, dei Riformatori, di Rifondazione comunista e della Lega nord.

Su richiesta del deputato Guglielmo ROSITANI, consentendovi la Commissione, il Presidente Marco TARADASH sospende nuovamente la seduta.

(La seduta, sospesa alle 19, riprende alle 19,15).

Il deputato Giovanni PILO, parlando a nome della parte politica che si riconosce nel Polo della libertà, ritiene che la proposta di integrazione formulata dal collega

Paissan non possa essere al momento accolta; conviene peraltro sulla necessità di pervenire ad una soluzione, e ritiene opportuna la definizione di una controproposta che sia articolata e meditata in particolare sotto il profilo tecnico, che si riserva di presentare nella giornata di domani.

Il Presidente Marco TARADASH, riassumendo i termini del dibattito, ritiene quindi che la questione oggi trattata, sulla quale sembra profilarsi una convergenza delle relative opinioni, possa essere demandata, anche in considerazione della

natura integrativa della deliberazione del 29 marzo che la sua soluzione rivestirebbe, e delle evidenti ragioni di urgenza che la prossima sospensione dei lavori parlamentari rende ancora più pressanti, alla definizione dell'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi, il quale sarà naturalmente impegnato dai principi desumibili dall'andamento del dibattito odierno. Convoca quindi l'Ufficio di presidenza allargato per domani, giovedì 6 aprile, alle ore 13.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 19,20.

COMITATO PARLAMENTARE

per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato

*Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza
del Presidente BRUTTI.*

La seduta comincia alle 15,30.

Comunicazioni del Presidente.

Il presidente Brutti illustra il programma dei lavori che l'Ufficio di Presidenza ha deciso di proporre al Comitato.

L'attività del Comitato dovrà in particolare svilupparsi su una indagine appro-

fondita attorno all'organizzazione e alla gestione del SISDE, alla vicenda della illecita formazione di fascicoli su esponenti e movimenti politici, già denunciata dal Ministro dell'interno nella seduta del Senato del 12 luglio 1994, e alle deviazioni degli apparati della sicurezza poste recentemente in luce dalla sentenza ordinanza del giudice istruttore Salvini.

Il Comitato approva il programma dei lavori illustrato dal Presidente.

La seduta termina alle 16.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione della politica di cooperazione
con i paesi in via di sviluppo

*Mercoledì 5 aprile 1995. — Presidenza
del Vicepresidente BERGAMO.*

La seduta comincia alle 10,15.

Giuramento di collaborazione.

Su invito del presidente BERGAMO, il dottor Giuseppe FALCONE presta giuramento in qualità di collaboratore esterno della Commissione, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno.

Audizione del ministro plenipotenziario Antonio Catalanom, del ministro Francesco Cerulli e del consigliere Claudio Spenedi, diplomatici in servizio presso

la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, del Ministero degli affari esteri.

Ha quindi luogo l'audizione dei dottori CATALANO, CERULLI e SPINEDI, i quali rispondono a domande del presidente BERGAMO e dei dottori BARALDI, FRASCIONE, NICOTRA, NAPOLITANO e FALCONE.

Il presidente BERGAMO ringrazia quindi i diplomatici del Ministero degli affari esteri per la loro partecipazione ed avverte che potranno essere nuovamente invitati nel prossimo futuro.

La seduta termina alle 12,25.